



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Rapporto del Consiglio federale

Sgravio amministrativo delle imprese: bilancio 2007 – 2011 e prospettive 2012 -2015

Berna, agosto 2011

Indice

1	Introduzione	6
2	Situazione iniziale	7
2.1	Semplificazione normativa e sgravio amministrativo.....	7
2.2	Indicatori internazionali.....	8
2.2.1	Buona posizione della Svizzera.....	8
2.2.2	Potenziale margine di miglioramento.....	9
2.3	Studi svizzeri sull'onere amministrativo.....	12
2.4	Interrogazione dei Cantoni.....	13
2.5	Sgravio amministrativo nell'OCSE e nell'UE.....	14
3	Pacchetto di misure 2006 volto a semplificare la vita delle imprese: stato della realizzazione	16
4	Istituzioni e strumenti della Confederazione in materia di sgravio amministrativo	19
4.1	Istituzioni.....	19
4.1.1	Forum PMI.....	19
4.1.2	Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI (OCPMI).....	22
4.1.3	Collaborazione con i Cantoni.....	23
4.2	Strumenti.....	24
4.2.1	Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).....	25
4.2.2	Test PMI.....	28
4.2.3	Misurazione dell'onere amministrativo (modello standard dei costi e modello dei costi della regolamentazione).....	29
4.2.4	Barometro della burocrazia.....	31
5	Temi prioritari dello sgravio amministrativo	33
5.1	Imposte.....	33
5.1.1	Imposta sul valore aggiunto (IVA).....	33
5.1.2	Imposte dirette e tasse d'emissione.....	34
5.2	Procedure doganali.....	36
5.3	Allestimento dei conti e revisione.....	37
5.4	Statistiche.....	38
5.5	Sicurezza sul lavoro.....	40
5.6	Informazione e acquisti pubblici.....	41
5.6.1	Simap.....	42
5.6.2	FUSC.....	42
5.7	Diritto edilizio e della pianificazione.....	43
5.8	Autorizzazioni e scadenze.....	46
5.9	Controlli.....	48
5.10	Costituzione d'impresa.....	49
5.11	Proprietà intellettuale.....	50
5.12	Aspetti internazionali.....	52

6	E-Government.....	54
6.1	Strategia di e-government.....	54
6.2	Reference eGov	55
6.3	SuisseID	56
6.4	Numero unico di identificazione delle imprese (UID).....	58
6.5	Portale PMI.....	59
6.6	Notifica del salario per via elettronica (ELM)	59
7	Bilancio e prospettive 2012-2015.....	62
8	Allegato	64
I.	Panoramica delle misure realizzate e avviate	64
II.	Panoramica delle misure pianificate	66
III.	Considerazione delle raccomandazioni del Forum PMI	68
IV.	Semplificare la vita delle imprese – punto della situazione 2010.....	73

Elenco delle tabelle

Tabella 1:	Regolamentazione e onere amministrativo - comparazione internazionale.....	9
Tabella 2:	Situazione attuativa delle misure	16
Tabella 3:	Situazione attuativa dell'abrogazione delle procedure di autorizzazione	16
Tabelle 4:	"ELM"- destinatari dei dati salariali.....	60

Elenco delle figure

Figura 1:	Strumenti idonei per realizzare una regolamentazione efficace del processo legislativo della Confederazione dopo la realizzazione delle misure pianificate	25
------------------	--	----

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
AIR	Analisi d'impatto della regolamentazione
CDF	Controllo federale delle finanze
CE	Comunità europea
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CGCE	Corte di giustizia delle Comunità europee
CIAE	Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DOP	Denominazioni d'origine protette
ELM	Notifica del salario per via elettronica (Elektronisches Lohnmeldeverfahren)
EnDK	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (Energiedirektorenkonferenz)
FUSC	Foglio ufficiale svizzero di commercio
GLID	Gruppo di lavoro interdipartimentale
GUS	Programma generale di statistica delle imprese (Gesamtsystem Unternehmensstatistik)
IGP	Indicazioni geografiche protette
IMD	International Institute for Management Development
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIDI	Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese
LIVA	Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto
LOGA	Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
LOTC	Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
LPAmb	Legge sulla protezione dell'ambiente
MSSL	Medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro
OCPPMI	Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OLIVA	Ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto
OMD	Organizzazione mondiale delle dogane
Osost	Ordinanza sulle sostanze

PMI	Piccole e medie imprese
RCM	Modello dei costi della regolamentazione (Regulatory Cost Model)
SCM	Modello standard dei costi (Standard Cost Model)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEE	Spazio economico europeo
SKM	Standardkostenmodell
UE	Unione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFE	Ufficio federale dell'energia
UFFT	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFIT	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
UFRC	Ufficio federale del registro di commercio
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UFV	Ufficio federale di veterinaria
UI	Ufficio dell'integrazione
UID	numero unico di identificazione delle imprese
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri
UST	Ufficio federale di statistica
USTRA	Ufficio federale delle strade
WEF	World Economic Forum (Forum Economico Mondiale)

1 Introduzione

Un onere amministrativo delle imprese il più ridotto possibile contribuisce all'attrattività della piazza economica e, sul lungo termine, alla crescita economica di un Paese. La piazza economica svizzera vive delle sue molte piccole e medie imprese (PMI), flessibili e innovative. Esse compongono la gran parte della nostra economia di mercato, provvedono i due terzi dei posti di lavoro e sono un'importante base della stabilità ed efficienza della nostra economia. Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza alle richieste delle PMI e, mediante l'attuazione di una politica coordinata che tiene conto delle loro esigenze specifiche, intende ottimizzare a lungo termine le loro condizioni quadro.

Un importante elemento che contribuisce a buone condizioni quadro è un onere amministrativo il più possibile ridotto. Una burocrazia eccessiva ha un effetto negativo sullo sviluppo economico. L'amministrazione comparativamente snella è uno dei maggiori vantaggi della piazza economica svizzera, tuttavia il Consiglio federale ritiene che lo sgravio amministrativo sia un compito permanente. Per le PMI gli oneri amministrativi sono un carico particolarmente gravoso, è quindi comprensibile che esse auspichino uno sgravio ancora più importante. Anche all'estero le condizioni delle piazze economiche vengono costantemente migliorate.

Recentemente lo sgravio amministrativo è di nuovo un tema centrale del dibattito pubblico dovuto agli interventi politici. Nel 2010 l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM) ha svolto una ricerca sui costi della regolamentazione nei settori del diritto del lavoro, della sicurezza sul lavoro, delle assicurazioni sociali e dell'igiene delle derrate alimentari e sulle basi di tale regolamentazione ha presentato diverse richieste volte a ridurre l'onere amministrativo. Al contempo il PLR. I Liberali ha lanciato l'iniziativa popolare "Stop alla burocrazia". Tali interventi vanno in una direzione simile alla politica del Consiglio federale e mirano a ridurre il più possibile l'onere amministrativo dell'economia senza dover abbassare il livello di protezione socialmente auspicato. Il presente rapporto è parte costitutiva degli obiettivi del Consiglio federale 2011 (obiettivo 1)¹.

Lo scopo del presente rapporto è di fare il punto della situazione relativamente agli sforzi della Confederazione in materia di sgravio amministrativo e di rendere conto della realizzazione di misure che erano state annunciate in un precedente rapporto del Consiglio federale². Al contempo il rapporto deve fornire indicazioni relativamente all'ambito nel quale ulteriori misure di sgravio amministrativo possono essere adottate.

Dopo l'esposizione della situazione iniziale, il rapporto sul periodo 2007-2011 fa una retrospettiva sul pacchetto di misure 2006 e sull'attuale stato della loro attuazione. In un altro capitolo vengono descritti gli strumenti e le strutture della Confederazione preposti alla valutazione e alla riduzione dell'onere amministrativo. Il capitolo principale tratta dei dossier essenziali e dei temi pertinenti per gli uffici e che generano lavori amministrativi per le imprese e sono quindi parte degli sforzi della Confederazione tesi allo sgravio amministrativo. In virtù della sua rilevanza nell'ambito dello sgravio amministrativo e l'orizzontalità della tematica, al settore dell'e-government è dedicato un capitolo speciale. Per concludere viene stilato un bilancio e sono presentate le prospettive per il periodo 2012-2015.

Alla fine dei capitoli, in un riquadro grigio sono elencate sinteticamente le misure. Viene fatta la differenza tra misure realizzate (R) e misure avviate o pianificate (M).

¹ Cfr. «Obiettivi del Consiglio federale 2011 –Parte I», editore: Cancelleria federale.

² Rapporto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 «Semplificare la vita delle imprese».

2 Situazione iniziale

Per quanto concerne le condizioni quadro, il contesto politico-economico internazionale è caratterizzato da una sempre maggior concorrenza tra Stati. Nella gran parte dei Paesi dell'OCSE e dell'UE gli sforzi a favore dello sgravio amministrativo delle imprese sono sempre più importanti.

In generale, riguardo alle condizioni quadro giuridiche e agli oneri amministrativi nel confronto internazionale la Svizzera è relativamente ben posizionata, sia dalla prospettiva di regolamentazione in quanto tale (rappresentata in base agli indicatori dell'OCSE e della Banca mondiale), sia dalla prospettiva degli effetti della regolamentazione (rappresentata dagli indicatori del World Economic Forum, WEF e dall'Institute for Management Development, IMD).

Tuttavia lo sgravio amministrativo rimane un tema ricorrente. Negli ultimi anni le regolamentazioni e gli sgravi amministrativi sono stati tematizzati in diversi rapporti del Consiglio federale³ o in diversi studi⁴. Nel quadro di tali rapporti è stato possibile affrontare molte misure concrete.

2.1 Semplificazione normativa e sgravio amministrativo

Una società moderna basata sulla divisione del lavoro non può essere efficace senza regolamentazioni. Tali regolamentazioni generano sovente costi alle imprese. È nell'interesse vitale dello Stato minimizzare questi costi. Se è comprensibile che alcune imprese ritengano i lavori amministrativi onerosi e non necessari, è altresì importante disporre di una regolamentazione di alta qualità. La qualità della regolamentazione è un fattore strategico poiché determina la quota di risorse che le imprese devono investire per rispettare le norme giuridiche.

Le rimostranze delle imprese riguardano gli interventi statali, che sono ritenuti ostacoli. Si tratta sia del rispetto di norme statali che dei controlli, della compilazione di procedure amministrative o di investimenti supplementari. Tali rimostranze sovente sono anche rivolte contro la necessità giustificata di proteggere la popolazione. Relativamente allo sgravio amministrativo, si tratta innanzitutto di sopprimere l'onere amministrativo superfluo senza pregiudicare gli obiettivi di una regolamentazione.

Regolamentazione e costi amministrativi sono strettamente legati. Di solito la regolamentazione genera tre tipi di costi:

- *costi amministrativi*: procedure e controlli, rilevamento o elaborazione di dati, formalità quali compilazione di moduli e ricerca di informazioni relative alla regolamentazione;
- *costi per il rispetto della regolamentazione*: modifica dei processi di produzione, investimenti supplementari, ecc.

³ Rapporti degli anni scorsi:

"Rapporto del Consiglio federale del 17 febbraio 1999 sull'inventario e la valutazione delle procedure del diritto federale dell'economia", FF1999 7227

"Rapporto del Consiglio federale del 3 novembre 1999 concernente misure di deregolamentazione e sgravio amministrativo", FF2000 888

"Provvedimenti della Confederazione per lo sgravio amministrativo delle imprese. Rapporto del Consiglio federale" del 16 giugno 2003", FF2003 5217

Rapporto del Consiglio federale del 2 febbraio 2005: "Bewilligungspflichten des Bundesrechts bei wirtschaftlichen Betätigungen: Heutiger Stand und Entwicklung 1998-2004", pubblicazione SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 11f, 2005 (in tedesco e francese)

Rapporto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006: "Semplificare la vita delle imprese", pubblicazione SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Nr. 13

⁴ Cfr. capitolo 2.3

- *costi legati alla riduzione del margine di manovra dell'impresa*: occasioni perse poiché i mercati sono inaccessibili a causa della regolamentazione.

Lo sgravio amministrativo implica soprattutto la riduzione dei costi amministrativi. Tuttavia, i confini tra costi amministrativi e costi per il rispetto della regolamentazione non sono sempre facilmente definibili.

Tra le misure per lo sgravio amministrativo può essere citata la semplificazione della regolamentazione. Regolamentazioni facilmente comprensibili e di facile applicazione riducono i costi di informazione delle imprese. Più le regole sono complesse, più diventano burocratiche, diversificate (in particolare in un sistema federalistico) o addirittura non applicate. Un possibile effetto positivo della semplificazione è quindi un accresciuto rispetto dei regolamenti statali.

Lo sgravio e la semplificazione amministrativi sono risposte all'onere amministrativo e all'aumento della complessità. Non devono essere tuttavia paragonati alla deregolamentazione. La deregolamentazione (abolizione di regole o loro sostituzione con regole meno rigorose) prevede la liberalizzazione dei mercati mentre lo sgravio amministrativo mira a un'applicazione della regolamentazione il più possibile efficiente, dai costi contenuti e a meno sperpero. Politicamente lo sgravio amministrativo è, di regola, meno contestato.

2.2 Indicatori internazionali

Diversi indicatori regolarmente rilevati valutano l'onere amministrativo delle imprese causato dalla regolamentazione statale e stimano l'attrattiva economica dei Paesi sulla base di una comparazione internazionale.

2.2.1 Buona posizione della Svizzera

Nella gran parte degli indicatori sull'attrattiva economica consultati, in generale e in particolare per quanto riguarda lo sgravio amministrativo, il nostro Paese risulta essere in una posizione da buona a molto buona. Nel *Global Competitiveness Report 2010-2011* del Forum economico mondiale (WEF, World Economic Forum) la Svizzera si trova al primo rango dell'indicatore generale della competitività sui 139 Paesi esaminati. Nell'indicatore generale del *World Competitiveness Yearbook*, dell'International Institute for Management Development (IMD), nel 2011 è collocata al quinto posto sui 59 Paesi esaminati.

Gli indicatori generali del WEF e del IMD comprendono singoli indicatori relativi alle condizioni quadro giuridiche e all'onere amministrativo. La tabella 1 mostra che la posizione della Svizzera è ritenuta da buona a molto buona. Comparata ai 15 Paesi dell'OCSE più evoluti la Svizzera è prevalentemente posizionata tra i primi cinque⁵.

⁵ I primi tre dei quattro indicatori adottati si basano sulle risposte di imprenditori nel quadro di un *Executive Opinion Survey* a singole domande riguardanti l'onere amministrativo dovuto alla regolamentazione statale, le condizioni quadro giuridiche e la burocrazia. Il quarto indicatore (*Business Legislation*) consta di 21 indicatori parziali relativi alla legislazione sulle imprese che si basano in parte anche sull'*Executive Opinion Survey* e in parte su dati certi. Per la comparazione sono stati inclusi tutti gli Stati del G7, del UE-15 e i Paesi dell'AELS, esclusi la Grecia, il Portogallo, la Spagna e i Paesi con meno di un milione di abitanti (Lussemburgo, Islanda e Liechtenstein).

Tabella 1: Regolamentazione e onere amministrativo - comparazione internazionale

Onere della regolamentazione statale		Struttura legale e regolatrice		Burocrazia		Legislazione sulle imprese	
"How burdensome is it for businesses in your country to comply with governmental administrative requirements (e.g., permits, regulations, reporting)?"		"The legal and regulatory framework encourages the competitiveness of enterprises"		"Bureaucracy does not hinder business activity"		L'indicatore comprende 21 indicatori parziali relativi alle condizioni quadro giuridiche delle imprese	
1 = estremamente oneroso 7 = per nulla oneroso		Scala tra 1 e 10		Scala tra 1 e 10		Rango all'interno dei 59 Paesi esaminati	
Finlandia	4.3	Canada	6.8	Svezia	6.4	Danimarca	5
Svizzera	4.2	Finlandia	6.7	Finlandia	5.9	Irlanda	6
Svezia	4.0	Svezia	6.6	Svizzera	5.6	Svezia	7
Danimarca	3.8	Danimarca	6.5	Danimarca	5.5	Canada	8
Austria	3.6	Svizzera	6.5	Canada	5.0	USA	9
Canada	3.6	USA	6.0	Norvegia	4.9	Finlandia	10
USA	3.5	Norvegia	6.0	Irlanda	4.6	Svizzera	11
Norvegia	3.4	Paesi Bassi	6.0	Paesi Bassi	4.5	Paesi Bassi	12
Giappone	3.3	Irlanda	5.8	USA	4.3	Belgio	14
Paesi Bassi	3.1	Germania	5.6	Austria	3.8	Regno Unito	16
Irlanda	3.1	Austria	5.4	Germania	3.7	Norvegia	17
Regno Unito	3.1	Regno Unito	5.0	Giappone	3.4	Austria	19
Germania	3.0	Giappone	4.3	Francia	3.0	Germania	22
Belgio	2.6	Belgio	3.9	Regno Unito	2.8	Giappone	27
Francia	2.6	Francia	3.8	Belgio	2.7	Francia	32
Italia	2.2	Italia	2.9	Italia	1.4	Italia	36
Fonte: WEF, The Global Competitiveness Report 2010-2011, pag. 374		Fonte: IMD, World Competitiveness Online, Executive Survey, 2011		Fonte: IMD, World Competitiveness Online, Executive Survey, 2011		Fonte: IMD, World Competitiveness Online, 2011	

I presenti risultati non comprendono soltanto l'attrattiva economica della Svizzera ma mostrano anche che globalmente le condizioni quadro economiche elvetiche sono annoverate tra le migliori del mondo.

2.2.2 Potenziale margine di miglioramento

Da alcuni indicatori della Banca mondiale (*Doing Business*) e dell'UE (*eGovernment Benchmark*) risulta senza dubbio che, comparativamente, in Svizzera alcuni settori parziali dispongono di un potenziale di miglioramento. Sono da citare in particolare quattro settori parziali, commentati brevemente qui di seguito.

Costituzione d'impresa

Attualmente l'indicatore della Banca mondiale *Ease of Doing Business* (rapporto *Doing Business 2011*) comprende 183 Paesi e nell'indicatore parziale *Starting a Business* prende in considerazione gli ostacoli burocratici e giuridici che devono essere superati al momento della costituzione e della registrazione di una nuova impresa⁶. La Svizzera si colloca all'80° rango, davanti alla Germania (88° rango) e all'Austria (125° rango) ma decisamente dietro il Regno Unito (17° rango) e la Francia (21° rango). Secondo questo indicatore, all'interno dell'OCSE la Svizzera si posiziona al 23° rango sui 30 Paesi dell'OCSE considerati. Ne sono responsabili la durata della procedura (CH: 20 giorni, OCSE 13.8 giorni) e il capitale minimo necessario (20 000 franchi di capitale sociale liberato per la costituzione di una società a responsabilità limitata). Gli esperti fanno notare che la procedura di costituzione di una società a responsabilità limitata nella pratica dovrebbe di regola essere nettamente più breve. Secondo il numero di procedure (6), la Svizzera si situa vicino alla media dell'OCSE

⁶ Va notato che l'indicatore della Banca mondiale tiene conto e valuta soltanto dati riguardanti Zurigo (città o Cantone, secondo le competenze) e li considera quale riferimento per la Svizzera.

(5.6). I costi di base ammontano al 2.1 per cento del reddito pro capite, nettamente inferiore alla media dell'OCSE (5.3 per cento).

La riduzione del capitale sociale necessario alla costituzione di una società a responsabilità limitata a un franco, come negli Stati collocati ai primissimi ranghi, nella classifica comporterebbe un balzo in avanti di circa 50 posti. Nell'ottica della protezione dei creditori una tale misura non è opportuna. Ciò mostra che la classifica deve essere relativizzata e che rispetto alla classifica dell'indicatore della Banca mondiale la situazione reale per i fondatori di imprese è nettamente migliore. Tale fatto è confermato dall'indicatore PMR⁷ dell'OCSE, secondo il quale dal 1998 la Svizzera si è costantemente migliorata e nel 2008 ha conquistato un posto centrale in seno a tutti gli Stati dell'OCSE. Contrariamente a quello delle società di capitale, l'indicatore per le società di persone è nettamente migliore. Ciò è da attribuire al fatto che tramite il Portale PMI⁸ è possibile fondare una società di persone con un dispendio minimo e, soprattutto, la costituzione è possibile online.

Autorizzazione edilizia

L'indicatore parziale *Dealing with Construction Permits* dell'indicatore *Ease of Doing Business* considera, tra l'altro, tutte le procedure necessarie ai progetti di costruzione. Sono inoltre inclusi i costi necessari per l'autorizzazione, il tempo richiesto e il calcolo dell'indicatore. Nell'indicatore parziale *Dealing with Construction Permits* la Svizzera si colloca nel primo quarto della classifica (37° rango) e, rispetto a Paesi limitrofi, davanti all'Austria (57° rango) e all'Italia (92° rango), ma dietro la Francia (18° rango) e la Germania (19° rango).

I fattori tempo e procedure risultano essere particolarmente onerosi. Dei 154 giorni rilevati, 120 sono necessari al rilascio del permesso di costruzione⁹. I rimanenti giorni sono utilizzati in particolare per le autorizzazioni da parte delle imprese di distribuzione e le ispezioni. Per quanto concerne il numero di procedure (14), la Svizzera si colloca leggermente al di sotto della media dell'OCSE (15.8). Va tuttavia precisato che in Svizzera vengono effettuate contemporaneamente sette procedure ma l'indicatore cumula la durata delle singole procedure. La durata per il rilascio dell'autorizzazione è quindi più breve di quella indicata dall'indicatore. Le spese procedurali in relazione con il reddito pro capite in Svizzera ammontano al 51 per cento, quasi un quinto inferiore alla media dell'OCSE (62 per cento).

I Cantoni e i Comuni sono competenti in materia di diritto edilizio e della pianificazione. Alcuni lavori a favore dello sgravio amministrativo delle imprese in questo settore sono stati avviati. Nel capitolo del presente rapporto riservato a tale proposito sono proposte ulteriori misure¹⁰. Inoltre, le misure che mirano a un acceleramento e al raggruppamento delle procedure hanno un impatto significativo sulla classifica.

Circolazione internazionale delle merci

I costi di transazione, le procedure doganali e quindi i periodi di attesa rappresentano un fattore di costo importante per la circolazione internazionale delle merci. Il rapporto *Doing Business* e il suo indicatore parziale *Trading Across Borders* sviluppano anche questo punto. Questo indicatore parziale indica che la Svizzera attualmente è collocata al 43° rango. Tra i cinque elementi valutati da questo indicatore parziale colpisce in particolare quello dei costi d'importazione ed esportazione pro container, che ammontano rispettivamente a USD 1 540

⁷ L'indicatore OCSE "Product Market Regulation (PMR)" misura, come l'indicatore della Banca mondiale "Doing Business", il tempo necessario alla costituzione d'impresa, i costi e i necessari contatti con le autorità o altre istituzioni (p. es. studio notarile).

⁸ Cfr. capitolo 5.10

⁹ Anche questo indicatore parziale si basa su di un caso ipotetico di Zurigo, secondo la metodica usata dall'indicatore *Doing Business*.

¹⁰ Cfr. capitolo 5.7

e USD 1 537. Tali costi in Svizzera nei due casi si situano al 45 per cento al di sopra della media dell'OCSE.

I costi rilevati dalla Banca mondiale si compongono degli elementi seguenti: *documents preparation, customs clearance and technical control, ports and terminal handling* e di *inland transportation and handling*. I costi superiori alle media della Svizzera si riferiscono innanzitutto all'ultimo elemento citato. In Svizzera i costi per l'*inland transportation and handling* ammontano a 1 102 dollari per l'esportazione e 1 100 dollari per l'importazione. In Germania ammontano a 450 dollari, sia per l'esportazione che per l'importazione, in Francia a 627 dollari e in Austria a 800. Nell'indicatore parziale *Trading Across Borders* i corrispondenti valori dei tre Paesi meglio collocati si trovano in Finlandia, con 200 dollari, in Svezia, con 350 e in Danimarca, con 275. Tuttavia, va tenuto conto che i costi per la Svizzera in quanto "senza sbocchi sul mare" comparati a quelli con l'accesso al mare rimangono sempre relativamente alti.

In Svizzera per le procedure di importazione e di esportazione sono necessarie in tutto nove documenti (quattro per le esportazioni e cinque per le importazioni). Non vi sono differenze notevoli con la media dell'OCSE, di 9.2 documenti (4.3 per le esportazioni e 4.9 per le importazioni). Per l'esportazione e l'importazione in Finlandia sono necessari in tutto nove documenti, in Danimarca sette e in Svezia sei.

Le misure appropriate a favore dello sgravio amministrativo delle imprese attive nel settore della circolazione internazionale delle merci sono descritte nel capitolo corrispondente del presente rapporto¹¹.

E-Government

Attualmente la Svizzera offre troppo poche possibilità alle imprese per espletare le procedure amministrative elettronicamente senza interruzione del supporto telematico. Spesso è offerta soltanto la possibilità di scaricare i moduli e altri documenti necessari. L'invio e le ulteriori comunicazioni avvengono quindi unicamente tramite la posta o, nei casi più economici, mediante «passaggi» da supporti parzialmente elettronici.

Nell'ambito dell'*eGovernment Benchmark Measurement* l'UE paragona il progresso dei servizi di e-government di 32 Paesi europei (27 Stati- dell'UE, Islanda, Croazia, Norvegia, Svizzera e Turchia), esaminando 20 settori¹². Con il "livello di maturità online" si valuta in che misura i servizi di e-government permettono l'interazione e la transazione tra l'amministrazione e i clienti. A tale scopo vengono impiegati gli indicatori *Online Sophistication* e *Full Online Availability*¹³. In quest'ambito la Svizzera ottiene ancora cattivi risultati rispetto alla media dei Paesi dell'UE. Tra i 32 Paesi esaminati la Svizzera si trova al 22° rango dell'indicatore *Online Sophistication* e al 25° rango dell'indicatore *Full Online Availability*. Tuttavia, dopo la valutazione la sua posizione è migliorata molto più della media UE.

Riguardo ai 20 singoli settori, la Svizzera si colloca in modi diversi. In 11 settori, tra cui gli acquisti e la costituzione d'impresa, ha raggiunto uno "livello di maturità online" del 100 per cento (indicatore *Online Sophistication*). La necessità di recupero sussiste ancora, per esempio, in relazione con le dichiarazioni doganali (*Online Sophistication* 75 per cento) e l'imposta sul valore aggiunto (*Online Sophistication* 50 per cento). Nel frattempo il disbrigo elettronico delle dichiarazioni doganali è praticamente concluso. Le rimanenti procedure

¹¹ Cfr. capitolo 5.2

¹² Cfr. Commissione europea, "Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action- 9th benchmark measurement", dicembre 2010.

¹³ La valutazione di *Online Sophistication* si basa su di un modello a cinque livelli (*information, one-way interaction, two-way interaction, transaction, targetisation/automation*) che viene applicato alle prestazioni dei 20 settori scelti. La valutazione di *Full Online Availability* comprende una misurazione più differenziata all'interno dei due livelli più alti di questo modello a cinque livelli.

doganali saranno informatizzate entro il mese di luglio 2012. L'attuale offerta online dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta, di fatto esiste solamente la possibilità di scaricare documenti tramite i quali viene successivamente avviata la procedura di disbrigo dell'imposta sul valore aggiunto. Paragonata ai 32 Paesi europei, la Svizzera si trova quindi all'ultimo posto, insieme all'Ungheria. L'Amministrazione federale delle contribuzioni lavora alla modernizzazione del sistema attuale.¹⁴

2.3 Studi svizzeri sull'onere amministrativo

Studi sull'onere amministrativo delle imprese indicano come la regolamentazione e l'onere generale delle imprese viene percepito (disbrigo), nonché quali fattori sono particolarmente gravosi per le imprese ("cosa c'è che non va?").

Uno studio citato sovente sul tema "Oneri amministrativi per le PMI" è stato realizzato nel 1998 dallo *Schweizerisches Institut für gewerbliche Wirtschaft* dell'Università di San Gallo. Su mandato dell'Ufficio federale dell'economia e del lavoro (attuale SECO) l'istituto sangallese aveva individuato l'entità degli oneri amministrativi delle PMI¹⁵. Mediamente, una PMI necessitava di 54 ore mensili per svolgere i lavori amministrativi originati da prescrizioni amministrative. Allora gli oneri maggiori generati dal gruppo diritto del lavoro e diritto sociale nonché dal gruppo esercizio/autorizzazioni.

Nel 2005 la *Hochschule für Technik und Wirtschaft* di Coira ha svolto una ricerca sull'onere amministrativo per le PMI nel Cantone dei Grigioni¹⁶. Circa il 60 per cento delle imprese che hanno risposto impiegano meno di 20 ore mensili per espletare i lavori amministrativi originati da prescrizioni delle autorità; solo circa il cinque per cento ha asserito di necessitare più di 60 ore. Lo studio ha rilevato che i settori più onerosi sono l'imposta sul valore aggiunto, la fiscalità delle imprese, il diritto contabile e gli oneri in materia di ambiente.

Nel 2006, la SECO ha svolto una nuova indagine sulla tematica nel quadro dei lavori volti a semplificare la vita delle imprese. Oltre 3'000 imprese hanno espresso il loro parere sull'onere amministrativo. Le imprese hanno valutato il lavoro amministrativo a 41 ore annue per collaboratore. Quali fattori gravosi tra gli altri sono stati citati le prescrizioni in materia di costruzioni, l'imposta sul valore aggiunto, le procedure doganali, le statistiche e la sicurezza sul lavoro. Le principali critiche delle PMI sono state la comprensibilità delle rilevanti regolamentazioni e dei procedimenti e il contatto con le autorità. È stata inoltre critica la mancanza di coordinamento tra i diversi servizi.

A questi studi generali si aggiungono due categorie di studi: gli studi specifici a un determinato settore, quali gli studi sui costi amministrativi dell'imposta sul valore aggiunto (2007)¹⁷, sulla protezione contro gli incendi (2009)¹⁸ o sul secondo pilastro (sarà pubblicato nel 2011), e gli studi orizzontali su uno strumento di regolamentazione, quale il sondaggio sui controlli presso le imprese (2007). Queste due categorie di studi sono trattate in appositi capitoli¹⁹.

¹⁴ Cfr. Capitolo 5.1.1

¹⁵ Cfr. Müller, Christoph A.: "Administrative Belastung von KMU im interkantonalen und internationalen Vergleich", Strukturberichterstattung, Ufficio federale dell'economia e del lavoro, Berna, 1998

¹⁶ "Administrative Entlastung von kleinen und mittleren Unternehmungen im Kanton Graubünden", Prof. Lutz E. Schlange, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur, 2005

¹⁷ Cfr. N. Bøggild / A. Koop, "Messung von administrativen Kosten im Bereich der Mehrwertsteuer mit Hilfe des Standardkostenmodells", Die Volkswirtschaft, 9/2007

¹⁸ Cfr. N. Wallart / D. Zatti, "Messung der administrativen Kosten im Brandschutz mit dem Standardkostenmodell", Die Volkswirtschaft, 6/2010

¹⁹ Cfr. capitoli 4.2.3, 5.1.1 e 5.9

2.4 Interrogazione dei Cantoni

Nel mese di maggio 2010 la SECO ha svolto un sondaggio presso i Cantoni. Accanto alle domande generali sulla situazione dell'onere amministrativo, ai Cantoni è stato chiesto in particolare di fornire un feed back sullo studio KPMG dell'Unione svizzera delle arti e dei mestieri²⁰ e sulle richieste politiche connesse. Lo studio analizza i costi della regolamentazione nei settori del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro, delle assicurazioni sociali e dell'igiene delle derrate alimentari. Il questionario è destinato agli specialisti in onere amministrativo che operano nelle amministrazioni cantonali. 19 Cantoni hanno risposto alla richiesta e hanno compilato il questionario.

I Cantoni ritengono che i progetti edilizi e le condizioni in materia di protezione dell'ambiente siano le maggiori fonti di onere amministrativo a livello cantonale, seguiti dalle regolamentazioni nell'ambito della formazione degli apprendisti o le spese per la redazione di informazioni statistiche. A livello federale è l'imposta sul valore aggiunto a generare i maggiori oneri amministrativi. Secondo gli esperti cantonali, gli obblighi legati alla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni sociali generano importanti costi amministrativi per le PMI.

Dei tre temi esaminati dall'Unione svizzera delle arti e dei mestieri gli interpellati ritengono che un certo margine di manovra a livello cantonale è dato soprattutto al settore dell'igiene delle derrate alimentari. Mentre il margine di manovra concernente il diritto del lavoro e le assicurazioni sociali è molto ridotto poiché è disciplinato essenzialmente dalla Confederazione.

La maggioranza dei Cantoni (72 per cento) stima che la valutazione dei costi della regolamentazione è un metodo utile per la presa di decisioni politiche. Tuttavia viene criticato il fatto che il metodo considera soltanto i costi generali di una regolamentazione mentre il possibile beneficio economico o i possibili costi in caso di mancanza dell'appropriata regolamentazione sono completamente trascurati.

La richiesta dell'Unione svizzera delle arti e dei mestieri di ridurre i costi della regolamentazione del 20 per cento è considerata dal 74 per cento dei Cantoni come poco realistica e dal 21 per cento come irrealistica. Per poter misurare l'obiettivo di riduzione dei costi in primo luogo sarebbe necessario sottoporre tutta la legislazione a una valutazione della regolamentazione dei costi. I Cantoni sono molto critici a tale proposito. Da un lato un tale provvedimento genererebbe costi amministrativi enormi all'Amministrazione e, dall'altro solo una piccola parte delle regolamentazioni è effettivamente rilevante per le PMI; una valutazione generale dei costi ha quindi poco senso²¹.

Circa due terzi dei Cantoni interpellati hanno ritenuto sensato sottoporre ogni nuovo regolamento a una valutazione sistematica dei costi della regolamentazione. In ogni caso le riserve citate sopra rimangono valide. La questione dei vantaggi di una regolamentazione dovrebbe in ogni caso essere presa in considerazione affinché sia possibile una valutazione globale.

I Cantoni si sono espressi ancor più criticamente riguardo a un'istanza di controllo delle PMI indipendente dall'Amministrazione, come proposto dall'Unione svizzera delle arti e dei mestieri. Viene invece salutata l'idea di una tale istanza in forma di Forum PMI. Tuttavia, qualora ne dovesse conseguire un diritto di veto dell'istanza, dal punto di vista dello stato di diritto sarebbe problematico e democraticamente non legittimabile. Inoltre i Cantoni sottolineano che l'industria e l'artigianato hanno già ora la possibilità di esprimersi nel quadro di procedure di consultazione.

²⁰ www.sgv-usam.ch/dossier-regulierungskosten.html (in tedesco e francese)

²¹ Un'indagine nel Cantone di Basilea Campagna ha rilevato che solo il 6.5 per cento della legislazione cantonale concerne le PMI.

Nonostante l'introduzione di un limite temporale dell'efficacia legale di leggi e ordinanze (legislazione sunset) sia considerata globalmente interessante, i Cantoni ritengono che ciò sia una soluzione sensata soltanto in casi eccezionali. L'attuazione a tutta la legislazione genererebbe enormi costi amministrativi e porterebbe a un'insicurezza giuridica troppo importante e a una non sufficiente affidabilità.

2.5 Sgravio amministrativo nell'OCSE e nell'UE

Nella gran parte dei Paesi dell'OCSE e dell'UE durante lo scorso decennio il tema della semplificazione e dello sgravio amministrativi delle imprese sono stati oggetto di molta attenzione. A tale proposito, le istituzioni dell'OCSE e dell'UE hanno svolto un importante ruolo. Hanno in particolare permesso e promosso un linguaggio comune, inchieste coordinate, il reciproco scambio di esperienze, raccomandazioni e programmi in relazione con strategie nazionali nonché strumenti e processi a favore dello sgravio amministrativo.

Nel 2003 e nel 2006 l'OCSE ha pubblicato due rapporti che hanno permesso l'accelerazione e la sistematizzazione delle attività degli Stati membri in questo settore. Il rapporto del 2003²² si basava su di un numero limitato di studi di casi e si concentrava in particolare sugli strumenti di sgravio amministrativo. L'argomento era ancora relativamente nuovo. Per contro, il rapporto del 2006²³ si è potuto basare sui dati di 22 Paesi. I precedenti sforzi di semplificazione, sovente non ancora sufficientemente sistematici, sono stati sostituiti da ampi programmi di sgravio amministrativo.

Nel frattempo in Europa il modello standard dei costi (SCM) si è ampiamente diffuso quale strumento per la misurazione e quale base per i programmi di riduzione dei costi amministrativi. Nonostante lo strumento si limiti alla valutazione dei costi amministrativi in senso stretto (sono valutati solo i costi diretti relativi all'obbligo di informare le autorità), esso si è trovato rapidamente in una posizione dominante rispetto ad altri strumenti precedentemente utilizzati²⁴. Nel 2003 i Paesi Bassi sono stati il primo Paese a effettuare una valutazione dei costi amministrativi con SCM e nel 2007 a concludere un programma che ha raggiunto il preannunciato obiettivo del 25 per cento di riduzione dei costi alla scadenza prevista. In seguito alcuni Paesi dell'UE si sono impegnati a raggiungere obiettivi uguali o simili. Nella maggior parte dei casi si è optato per una riduzione dei costi del 25 per cento. Così è stato per la Gran Bretagna (fino al 2010), Svezia (fino al 2010), Danimarca (fino al 2010), Germania (fino al 2011), Portogallo (fino al 2012) e Finlandia (fino al 2012). Nel 2007 il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione UE che, con gli Stati membri, si prefigge di ridurre l'onere amministrativo del 25 per cento entro il 2012. Il piano d'azione comprende complessivamente 72 atti giuridici in 13 settori definiti prioritari. Nel 2009 i costi amministrativi esistenti in questi settori ammontavano globalmente a 124 miliardi di euro; la Commissione UE aveva presentato 13 piani settoriali di riduzione con un potenziale di risparmio di 40 miliardi di euro (un terzo dei costi identificati).

Questi obiettivi di riduzione si riferiscono unicamente ai costi determinati della valutazione SCM inerenti agli obblighi di informare. In diversi Paesi, dove gli obiettivi di riduzione fissati secondo la valutazione SCM sono stati raggiunti, le imprese ritengono però che l'onere amministrativo non si è ridotto; malgrado il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi le imprese non hanno constatato alcuna differenza. Ciò mostra i limiti dei programmi basati sull'SCM.

²² "From Red Tape to Smart Tape: Administrative Simplification in OECD Countries", OECD (2003)

²³ "Cutting Red Tape: National Strategies for Administrative Simplification", OECD (2006)

²⁴ Tra di essi figurano in particolare la codificazione e il consolidamento di testi giuridici, il miglioramento dell'accesso ai testi giuridici, la creazione di "One Stop Shops", la semplificazione o l'abrogazione di autorizzazioni, il miglioramento dell'esecuzione in generale e dei controlli in particolare, l'aumento dell'impiego di valutazioni esterne a posteriori e di "clause sunset".

Nel suo rapporto più recente sulla semplificazione amministrativa²⁵ l'OCSE ha osservato che i programmi di riduzione in ambito politico e amministrativo basati sull'SCM sono popolari ma che persino i risultati dei più ambiziosi programmi non hanno destato un grande entusiasmo presso le imprese²⁶. Nel rapporto vengono discussi i possibili motivi di una percezione negativa. Non è presa in considerazione la possibilità che delle valutazioni ambiziose realizzate sotto una forte pressione politica per ottenere successo possano portare a una sovravalutazione delle riduzioni raggiunte. Il rapporto riporta anche critiche sull'effettività dei costi di programmi di sgravio amministrativo basati sull'SCM²⁷.

Accanto alle valutazioni SCM puntano i governi dei Paesi dell'OCSE però in avvenire anche su altri strumenti come le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, "One Stop Shops" fisici o elettronici (sempre più personalizzati), controlli ottimizzati (in particolare proporzionati al rischio) e altri strumenti di intervento nonché ambiti giuridici meglio accessibili, consolidati e di entità ridotta («legislative stock»).

Davanti a questo scenario, poco prima della conclusione di programmi di riduzione o dopo la loro conclusione (in particolare quelli basati sull'SCM), e di fronte a una percezione delle imprese solo leggermente mutata riguardo all'onere amministrativo, attualmente i governi sembrano cercare nuove vie per migliorare il raggiungimento degli obiettivi nel settore dello sgravio amministrativo. A tale proposito l'OCSE nel suo rapporto identifica e commenta sei opzioni a favore di un ulteriore sviluppo:

- 1) **costi considerati:** tenere conto non soltanto dei costi amministrativi per le imprese bensì anche dei costi degli obblighi relativi ai contenuti, degli "irritating costs" e dei costi per il settore pubblico e per i privati.
- 2) **metodi quantitativi e qualitativi:** un più prudente impiego dei metodi quantitativi in considerazione di criteri di efficienza e integrazione di metodi qualitativi per la valutazione, in particolare degli «irritating costs».
- 3) **altri strumenti:** coordinamento delle valutazioni esterne a posteriori per le regolamentazioni esistenti con le valutazioni esterne a priori delle conseguenze di nuove regolamentazioni nonché l'integrazione di semplificazioni amministrative e dell'e-government.
- 4) **istituzioni a livello subnazionale:** creazione di istituzioni efficienti volte a coordinare e a sorvegliare i progetti di semplificazione e l'inclusione di livelli governativi subnazionali.
- 5) **cerchie interessate:** rafforzamento della comunicazione con le cerchie interessate e inclusione attiva durante la totalità dei procedimenti.
- 6) **valutazione del valore aggiunto:** sviluppo di strategie di valutazione dall'inizio del progetto e valutazione non solo sulla base dei costi amministrativi quantificati ma anche tenendo conto di altre ripercussioni e delle conseguenze sulla società.

Particolarmente nell'ottica della realizzazione delle previste valutazioni della regolamentazione dei costi nel quadro dei postulati Fournier e Zuppiger, la Svizzera può trarre profitto dalle esperienze, positive e negative, fatte in particolare dai vicini europei concernenti la valutazione dei costi amministrativi, le alternative testate isolatamente o gli strumenti complementari.

²⁵ "Cutting Red Tape: Why Is Administrative Simplification So Complicated?", OECD (2011)

²⁶ "Despite the described popularity of such programmes among civil servants and politicians, the perception by those who should mainly benefit from such programmes, i.e. businesses and/or citizens sometimes varies. Even in countries where programmes of administrative burden reduction brought significant results, businesses expressed little enthusiasm about results.", OCSE (2010), *Cutting Red Tape: Why Is Administrative Simplification So Complicated?*, pagina 23

²⁷ "While the costs of the measurement process are relatively high, especially in the case of a full baseline measurement, the real outcomes of the impact on society have not been fully examined and yet are sometimes put into doubt.", OCSE (2010), pagina 23

3 Pacchetto di misure 2006 volto a semplificare la vita delle imprese: stato della realizzazione

Il 18 gennaio 2006, nel quadro della politica di crescita il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Semplificare la vita delle imprese"²⁸, che comprende 128 provvedimenti per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi. Al momento della pubblicazione 16 delle 128 misure erano già state realizzate e le rimanenti 112 erano nuove.

Al rapporto è seguito il Messaggio 06.103 concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione ("Semplificare la vita delle imprese") dell'8 dicembre 2006²⁹. Il messaggio comprende a sua volta 83 misure sullo sgravio amministrativo; le otto misure più importanti del pacchetto e la soppressione o la semplificazione di 75 procedure di autorizzazione. Gran parte delle misure del rapporto e di quelle del messaggio si sovrappongono così che dal rapporto e dal messaggio sommati risultano 125 nuovi provvedimenti che devono essere realizzati (senza doppio computo delle misure).

Quattro anni dopo l'approvazione del pacchetto di misure è possibile affermare che la grande maggioranza delle misure sono state realizzate, soprattutto le più importanti (vedi più sotto). Tra i provvedimenti non realizzati si trovano soltanto progetti di media o ridotta importanza; la gran parte delle misure non realizzate riguardano il settore agricolo.

Delle 125 nuove misure del *rapporto del 18 gennaio 2006 e del messaggio dell'8 dicembre 2006 (le misure comprese sia nel rapporto che nel messaggio sono computate una sola volta)*, 115 (il 92 per cento) sono state realizzate totalmente, realizzate parzialmente o avviate.

Tabella 2: Situazione attuativa delle misure

<i>Totale di tutte le nuove misure</i>	125
<i>realizzate (momento: agosto 2011)</i>	99
<i>realizzate parzialmente</i>	12
<i>avviate</i>	4
<i>non realizzate</i>	10

Delle 75 procedure di autorizzazione del messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione dell'8 dicembre 2006, 72 (il 96 per cento) sono state soppresse o semplificate oppure ne è stata avviata l'abrogazione o la semplificazione.

Tabella 3: Situazione attuativa dell'abrogazione delle procedure di autorizzazione

<i>Numero di procedure di autorizzazione che devono essere abrogate o semplificate</i>	75
<i>realizzate (momento: agosto 2011)</i>	62
<i>realizzate parzialmente</i>	6
<i>avviate</i>	4
<i>non realizzate</i>	3

²⁸ "Semplificare la vita delle imprese: provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire le regolamentazioni", pubblicazione SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 13D, Berna, 2006.

²⁹ Messaggio 06.103 concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione ("Semplificare la vita delle imprese") dell'8 dicembre 2006.

Delle otto misure più importanti del pacchetto sette sono state realizzate totalmente e una parzialmente.

- 1) **Il Portale PMI (One-Stop-Government, soluzione di sportello unico) è stato realizzato**³⁰.
Nel Portale PMI sono disponibili informazioni rilevanti che permettono di accedere ai link verso i servizi competenti. Nel 2010 il Portale PMI è stato visitato da 860 531 persone.
- 2) **Il numero unico di identificazione delle imprese (UID) è stato realizzato**³¹.
Il messaggio concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese del 28 ottobre 2009³² è stato adottato dal Parlamento. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.
- 3) **Le condizioni tecniche per la trasmissione elettronica dei dati salariali sono state realizzate**³³.
L'associazione Swissdec è stata fondata nel 2007, essa è responsabile dello sviluppo del programma "Standard salariali CH". Da allora innumerevoli programmi di contabilità dei salari sono stati certificati da Swissdec. Finora i dati salariali elaborati con questo sistema sono stati accettati dai seguenti servizi: casse di compensazione, UFS, Ufficio di tassazione del Canton Berna e del Canton Vaud, SUVA e diverse assicurazioni private³⁴. Nel 2009 le dichiarazioni salariali di circa 300 000 persone sono state inviate tramite il distributore³⁵.
- 4) **Il motore di ricerca di moduli (server per i moduli) è stato parzialmente realizzato**³⁶.
Molti servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si sono muniti di moduli elettronici che, in parte, possono essere vidimati con la firma elettronica. Le basi a tale effetto sono costantemente elaborate nel progetto *Reference E-Gov* e sono messe a disposizione degli uffici, dei Cantoni e dei Comuni.
- 5) **Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) online è stato realizzato**³⁷.
Con l'introduzione della firma digitale il 1° marzo 2006 è stato pubblicato il Foglio ufficiale svizzero di commercio in forma elettronica³⁸. Le basi giuridiche del FUSC online sono disciplinate nell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.³⁹
- 6) **L'autenticazione elettronica dei certificati di origine non preferenziale è stata realizzata**.
L'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci⁴⁰ è stata totalmente revisionata ed è entrata in vigore il 1° maggio 2008.

³⁰ Cfr. capitolo 6.5

³¹ Cfr. capitolo 6.4

³² FF 2009 7093

³³ Cfr. capitolo 6.6

³⁴ Destinatari salariali pronti a ricevere le dichiarazioni salariali: www.swissdec.ch/it/lohndatenempfaenger

³⁵ Cfr. Rapporto annuale 2009 dell'associazione Swissdec

³⁶ Cfr. capitolo 6.2

³⁷ Cfr. capitolo 5.6.2

³⁸ FUSC-online: www.shab.ch

³⁹ RS 221.415

⁴⁰ RS 946.31

7) La revisione della direttiva CFSL sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) e la revisione della Guida PMI sono state realizzate⁴¹.

Dal 1° febbraio 2007 è in vigore la nuova direttiva MSSL sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, che offre un notevole alleggerimento amministrativo a circa 260 000 PMI. Nel 2007 è stata pubblicata una guida per le imprese del settore terziario (CFSL 6233). Dal mese di maggio 2010 esiste una seconda edizione aggiornata.

8) La revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata realizzata⁴².

La nuova legge sull'IVA (parte A) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Il messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 23 giugno 2010⁴³ (parte B: aliquota unica) è stato approvato dal Consiglio federale. Nel mese di dicembre 2010 il Consiglio nazionale lo ha rinviato al Consiglio federale con il mandato di sottoporre al Parlamento un progetto di revisione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il modello a due aliquote, conservando la maggior parte delle eccezioni. Questa decisione permette un'ulteriore importante riduzione del potenziale di onere amministrativo delle imprese.

(Ulteriori dettagli sulla realizzazione delle 125 misure singole sono disponibili nell'allegato IV)

⁴¹ Cfr. capitolo 5.5

⁴² Cfr. capitolo 5.1.1

⁴³ FF 2010 4899

4 Istituzioni e strumenti della Confederazione in materia di sgravio amministrativo

Il Consiglio federale ha creato diverse istituzioni e strumenti volti a ridurre l'onere amministrativo delle imprese e ad aumentare la competitività della piazza economica svizzera. Tra il 1998 e il 2000 sono stati istituiti il Forum PMI, il test di compatibilità delle PMI e l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). A seguito di una valutazione della commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), nel 2004 tali istituzioni e strumenti sono stati ulteriormente sviluppati e altri sono stati istituiti. Dal 2007 la Confederazione dispone inoltre di un organo di coordinamento per la sua politica a favore delle PMI; per la valutazione dell'onere amministrativo esso utilizza il modello standard dei costi (SCM) e rafforza la collaborazione con i Cantoni.

4.1 Istituzioni

Congiuntamente al Forum PMI e all'organo di coordinamento per la politica a favore delle PMI della Confederazione vi sono condizioni istituzionali affinché l'Amministrazione federale preste la necessaria attenzione alle richieste delle piccole e medie imprese. Dato che l'onere amministrativo delle imprese non è generato unicamente dalle regolamentazioni federali, anche la collaborazione con i Cantoni è stata consolidata.

4.1.1 Forum PMI

Il Forum PMI è una commissione extraparlamentare creata dal Consiglio federale nel 1998. I suoi membri sono soprattutto imprenditori. Il Forum esamina i progetti di leggi o di ordinanze suscettibili di avere ripercussioni sull'onere amministrativo delle piccole e medie imprese e prende posizione in merito nel quadro di procedure di consultazione. Il Forum si occupa inoltre dei singoli settori delle regolamentazioni esistenti e, se del caso, propone semplificazioni o alternative. Poiché le imprese sono interessate all'attuazione di gran parte delle regolamentazioni, per il Consiglio federale è importante adottare le misure necessarie a garantire che le imprese non siano eccessivamente gravate dai compiti amministrativi, a risparmiare loro investimenti od ostacoli amministrativi e a limitare il meno possibile la loro libertà d'azione.

Attualmente il Forum PMI si compone di 12 imprenditori provenienti da diversi settori. Partecipano ai lavori anche una rappresentante dei centri di creazione di imprese, una rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica e un membro della direzione della SECO. Di regola i membri del Forum si incontrano sei volte l'anno. A seconda dei temi trattati, dei rappresentanti dell'Amministrazione federale vengono invitati a presentare i loro progetti di legge. Se del caso sono invitati anche membri delle organizzazioni economiche, specialisti e rappresentanti delle cerchie accademiche poiché i loro contributi permettono ai membri del Forum di farsi un'opinione precisa riguardo alle regolamentazioni esaminate. Dopo l'analisi delle regolamentazioni il Forum esprime le sue raccomandazioni e fa pervenire i suoi pareri agli uffici interessati.

La SECO fornisce il segretariato, organizza le riunioni e svolge le analisi o i test di compatibilità PMI delle diverse regolamentazioni esaminate. Questi test e altri studi sono coordinati mediante analisi d'impatto delle regolamentazioni⁴⁴ e con la valutazione dei costi con il metodo del modello standard dei costi della regolamentazione⁴⁵. Ogni anno il segretariato del Forum PMI esamina e analizza diverse decine di progetti legislativi.

Negli anni scorsi i lavori del Forum PMI hanno avuto un forte impatto sul processo legislativo. Nella gran parte dei casi si sono potuti identificare intempestivamente i progetti con ripercus-

⁴⁴ Cfr. capitolo 4.2.1

⁴⁵ Cfr. capitolo 4.2.3

sioni dannose per le PMI. Le proposte di semplificazione realistiche, basate sull'esperienza degli imprenditori e degli specialisti, sono state trasmesse agli uffici competenti. Il crescente numero di prese di posizione del Forum PMI e i frequenti contatti con i responsabili negli uffici hanno condotto a una maggior consapevolezza delle richieste delle PMI in seno ai servizi federali più autorevoli.

Nell'attuale periodo amministrativo 2008-2011, il Forum PMI ha formulato globalmente 92 raccomandazioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi e al miglioramento delle condizioni quadro delle PMI, concernenti 18 progetti legislativi. Un'analisi dettagliata dell'efficacia (vedi allegato III) elaborata in relazione con la redazione del rapporto del Forum PMI concernente il lavoro della sua commissione 2008-2011 ha mostrato che sono sempre prese in considerazione almeno singole raccomandazioni e prese di posizione del Forum PMI. Durante i periodi amministrativi 2004-2007 e 2008-2011 la quota di successo del Forum PMI per singola raccomandazione è in media di circa il 65 per cento. I lavori della commissione hanno quindi contribuito notevolmente a ridurre l'onere amministrativo delle imprese svizzere. Diversi studi e valutazioni⁴⁶ hanno mostrato che, a seconda dell'ambito giuridico e del progetto, questi sgravi possono ammontare a diverse centinaia di milioni di franchi annui.

a) *Misure realizzate*

Nel 2005 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha svolto una valutazione del Forum PMI. Nelle sue conclusioni essa ha deplorato che i risultati dei lavori del Forum PMI non siano stati meglio utilizzati. Tenendo conto della valutazione, nel mese di gennaio 2006 il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di misure e in adempimento di una delle raccomandazioni della CdG-N ha esteso il mandato del Forum PMI all'informazione del Parlamento. Da allora il Forum invia una copia delle sue prese di posizione alle commissioni parlamentari interessate. Inoltre, qualora un progetto del Consiglio federale non tenga conto delle raccomandazioni del Forum PMI, i suoi membri sono a disposizione delle Commissioni per consultazioni. Oltre all'estensione del mandato, il numero annuale delle riunioni è stato portato a sei. Dal mese di dicembre 2006 i compiti del Forum PMI sono disciplinati dalla nuova ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI)⁴⁷.

Con queste nuove misure il volume di lavoro del Forum PMI è stato aumentato. Nel corso degli ultimi quattro anni il numero di temi analizzati e la redazione delle relative prese di posizione sono raddoppiati. Durante il periodo amministrativo 2008-2011, in occasione delle 20 riunioni effettuate sono state analizzate 37 regolamentazioni e tematiche⁴⁸. Sono state redatte 22 prese di posizione e lettere, 14 delle quali indirizzate alle Commissioni parlamentari⁴⁹. Dal 2006 i membri del Forum PMI hanno anche partecipato a riunioni di commissioni parlamentari e hanno potuto influire positivamente sulle prese di decisione in favore delle PMI⁵⁰.

⁴⁶ Per esempio: nel quadro dell'analisi d'impatto della regolamentazione della direttiva sulla sicurezza sul lavoro MSSL (vedi capitolo 5.5) o nel quadro del test di compatibilità delle PMI al nuovo diritto in materia di revisione e al progetto di revisione del diritto contabile (vedi capitolo 5.3).

⁴⁷ RS 172.091

⁴⁸ L'elenco dei temi trattati dal Forum PMI è disponibile sul sito: www.seco.admin.ch/themen/00476/00487/00489/02008/index.html?lang=de (in tedesco e francese)

⁴⁹ Le prese di posizione del Forum PMI sono disponibili sul sito: www.seco.admin.ch/themen/00476/00487/00489/02008/index.html?lang=de (in tedesco e francese)

⁵⁰ Durante il periodo amministrativo 2008-2011 i membri del Forum PMI sono stati invitati due volte a delle indagini conoscitive in Parlamento; la prima volta nel mese di maggio 2010 a un'indagine conoscitiva della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (sulla legge federale sulla ricerca sull'essere umano). La seconda volta nel mese di settembre 2010 a un'indagine conoscitiva della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (sul nuovo diritto in materia di revisione). La partecipazione di membri del Forum PMI a soltanto due indagini conoscitive sembra di primo acchito essere molto modesta. Tuttavia, se si tiene conto che più della metà delle prese di posizione del Forum riguardano ordinanze del Consiglio federale e che i progetti di legge, a partire dal momento delle prime consultazioni esterne, vengono trattate in Parlamento dopo un lungo

Durante il periodo amministrativo 2008-2011 la rinomanza del Forum PMI e il suo influsso sul processo legislativo si sono quindi rafforzati.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 1	Estensione del mandato del Forum PMI all'informazione del Parlamento.	SECO	2007
R 2	Rafforzamento organizzativo della Commissione: aumento delle riunioni a sei per anno.	SECO	2007

b) Misure avviate e pianificate

Nel quadro del rinnovo integrale della procedura di voto delle commissioni extraparlamentari per il periodo amministrativo 2012-2015, nell'autunno 2010 e conformemente all'articolo 57d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)⁵¹, la ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni del Forum PMI sono stati verificati. I risultati delle indagini hanno mostrato che la Commissione soddisfa pienamente le condizioni richieste, in particolare la necessità di istituire una commissione extraparlamentare volta a soddisfare i compiti assegnati e una relazione positiva tra costi e benefici dell'istituzione di una tale commissione per l'Amministrazione federale. Le analisi hanno inoltre mostrato che l'organizzazione e la composizione del Forum PMI sono appropriate. Affinché in futuro la Commissione possa occuparsi maggiormente delle questioni della regolamentazione dei costi, è stata pure pianificata la ridefinizione parziale delle sue attività e dei suoi compiti. È previsto che il Forum PMI svolga un ruolo attivo nel quadro del progetto in corso concernente la valutazione dei costi della regolamentazione in 15 settori⁵². Da alcuni mesi il Forum dirige i lavori del gruppo di lavoro interdipartimentale che il Consiglio federale ha incaricato della valutazione. Esso provvede tra l'altro input sulla scelta e la priorità delle regolamentazioni, i cui costi devono essere aumentati, sui metodi impiegati per gli accertamenti e su tutte le analisi supplementari che devono essere svolte, per esempio, riguardo al potenziale di miglioramento delle regolamentazioni interessate. I membri del Forum, esperti che lottano contro l'onere amministrativo e che in quanto imprenditori dispongono di approfondite conoscenze della pratica, possono influenzare in modo costruttivo i lavori e accertarsi che le preoccupazioni e le richieste legittime delle PMI siano prese in conto durante tutto il processo.

È inoltre previsto che il Forum PMI assuma anche il ruolo di «servizio di clearing». Nel quadro delle procedure di consultazione controllerà sistematicamente se le valutazioni dei costi e le analisi sulla compatibilità delle PMI sono state effettuate dagli uffici federali competenti, se sono plausibili e se nella loro presa di posizione hanno constatato casi di carenze. In futuro saranno gli uffici stessi a effettuare gli esami nel quadro dell'analisi d'impatto della regolamentazione⁵³ e a dover riassumerne i risultati in un rapporto esplicativo⁵⁴. Il Forum svolgerà il suo nuovo compito di controllo senza pertanto modificare il suo mandato previsto dall'ordinanza OCPPMI e senza risorse supplementari.

Poiché il nuovo sistema dell'analisi d'impatto della regolamentazione per il Forum PMI corrisponde a uno sgravio di lavoro (il suo segretariato dovrà effettuare un numero minore di analisi), potrà concentrare maggiormente la sua attenzione sulle regolamentazioni esistenti. Per permettere di dar seguito alle richieste fondate dopo la riduzione dell'onere amministrativo, si tratterà di esaminare quali regolamentazioni sono suscettibili di un potenziale miglioramento e quali misure di semplificazione devono essere adottate. Ciononostante il Forum dovrà con-

lasso di tempo, la partecipazione a due indagini conoscitive sembra essere commisurata. Inoltre, di regola i membri del Forum sono invitati solamente dopo che è stato effettuato il test di compatibilità delle PMI.

⁵¹ RS 172.010

⁵² Cfr. capitolo 4.2.3

⁵³ Cfr. capitolo 4.2.1

⁵⁴ Cfr. la misura M 3 al capitolo 4.2.1

tinuare a soddisfare il suo compito principale, ossia l'esame dei progetti di legge in corso. Essendo tale compito prioritario, è quindi notevolmente più semplice e razionale correggere in anticipo progetti di regolamentazione problematici piuttosto che doverli rettificare successivamente.

Nel mese di ottobre 2010 l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM) ha formulato mediante un comunicato stampa diverse proposte di modifiche del mandato del Forum PMI. Essa chiedeva tra l'altro che l'organo di controllo a livello federale conservasse la facoltà di rinviare progetti di leggi o di ordinanze all'Amministrazione per rielaborazione se questi non rispettano la neutralità dei costi (una sorta di diritto di veto nei confronti dell'Amministrazione federale). L'USAM non chiedeva la creazione di una nuova istanza bensì proponeva l'estensione del mandato del Forum PMI affinché potesse assumere tale funzione. Il diritto di veto avrebbe aumentato la capacità di imporsi della Commissione, che attualmente riveste una funzione unicamente consultativa. Riguardo a queste richieste la SECO, che gestisce il segretariato della Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia e la Cancelleria federale ha effettuato accertamenti giuridici. I risultati degli accertamenti hanno mostrato che il conferimento di un diritto di veto al Forum PMI non sarebbe compatibile con l'ordinamento giuridico svizzero e che dal punto di vista istituzionale una limitazione del mandato sarebbe unicamente un problema per il rilevamento dei costi della regolamentazione.

Se nel processo legislativo le ripercussioni di progetti legislativi sulle PMI fossero chiarite prima, gli uffici competenti potrebbero prendere in considerazione i bisogni legittimi delle imprese più rapidamente e in modo più sistematico. Per tale motivo sono state avviate le misure citate relative all'analisi d'impatto delle regolamentazioni⁵⁵. Tali misure tengono inoltre conto di una raccomandazione indirizzata alla Svizzera dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)⁵⁶.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Termine
In futuro il Forum PMI si impegnerà maggiormente sulla questione della regolamentazione dei costi.			
M 1	Assume un ruolo attivo nel quadro della valutazione dei costi della regolamentazione in 15 settori.	Forum PMI	2011-2013 ⁵⁷
M 2	Relativamente ai progetti di regolamentazione, il Forum verifica se le analisi e la valutazione dei costi della compatibilità delle PMI e dei costi della regolamentazione sono stati effettuati dagli uffici e ne valuta i risultati.	Forum PMI	dal 2012

4.1.2 Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI (OCPMI)

Le esperienze fatte nell'ambito di diversi progetti concernenti le PMI e il loro contesto amministrativo mostrano che un miglior coordinamento tra gli uffici federali e i dipartimenti potrebbe semplificare la realizzazione dei progetti. Sovente i diversi partner mirano a obiettivi differenti, per cui le richieste legittime delle PMI rischiano di passare in secondo piano.

a) Misure realizzate

Negli anni scorsi sono stati creati diversi gruppi di lavoro interdipartimentali preposti a svolgere determinati compiti (p. es. il numero unico di identificazione delle imprese UID). Con-

⁵⁵ Cfr. capitolo 4.2.1 (Dovere degli uffici federali di chiarire tempestivamente la compatibilità delle PMI ai loro progetti di regolamentazione, identificando tra l'altro i costi supplementari che potrebbero gravare sulle imprese).

⁵⁶ Cfr. "Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation, Suisse, 2006, saisir les opportunités de croissance", pag. 116 e seguenti (disponibile in francese e inglese).

⁵⁷ Cfr. capitolo 4.2.3

formemente all'articolo 56 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)⁵⁸, tali gruppi di lavoro possono essere istituiti per svolgere compiti di durata limitata. L'esperienza ha inoltre mostrato che i rappresentanti in questi gruppi sovente non avevano una posizione gerarchica idonea per prendere le misure necessarie.

Per tale motivo nel 2006 il Consiglio federale, nel quadro del suo rapporto "Semplificare la vita delle imprese"⁵⁹, ha incaricato il DFE di proporre le modalità per la creazione di un organo di coordinamento permanente competente per la politica a favore delle PMI a livello federale, conformemente all'articolo 55 LOGA. Tale organo deve permettere di prendere le necessarie decisioni e semplificare la realizzazione di determinati progetti presentando le differenze materiali tra gli uffici federali.

Con l'ordinanza dell'8 dicembre 2006⁶⁰ sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCP PMI) è stato istituito un organo di coordinamento che riunisce i direttori (o i loro sostituti) di dieci uffici federali (UST, UFAS, UFG, IPI, AFC, AFD, UFAG, UFFT, UFAM, UI). La SECO presiede l'organo di coordinamento. Inoltre, nel frattempo, è diventato membro dell'organo di coordinamento anche l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il compito di questo organo è di coordinare le attività della Confederazione a favore delle PMI, in tutti i settori e in una fase iniziale, di perseguire l'attuazione delle misure già approvate dal Consiglio federale per la riduzione dell'onere amministrativo che grava sulle imprese e di formulare raccomandazioni all'intenzione delle unità amministrative.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 3	Istituzione dell'organo di coordinamento della politica della Confederazione in materia di piccole e medie imprese	SECO	2007

b) Misure avviate e pianificate

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza l'organo di coordinamento si è rivelato essere idoneo al dibattito su ampie tematiche riguardanti determinati uffici. Esempi passati o attuali sono il numero unico di identificazione delle imprese⁶¹ o la valutazione dei costi della regolamentazione relativi all'adempimento dei postulati Fournier 10.3439 e Zuppiger 10.3592⁶². Al contempo, si constata che le grandi tematiche che riguardano tutti gli uffici, e che hanno ripercussioni concrete sulle PMI, non sono abituali e quindi non giustificano due incontri annuali a livello direzionale. Pertanto tali incontri devono essere organizzati innanzitutto in caso di necessità. Uno scambio regolare tra la SECO e gli uffici federali sui progetti rilevanti per le PMI, attuali e in giacenza, deve essere proseguito a livello tecnico.

4.1.3 Collaborazione con i Cantoni

Gli oneri amministrativi non sono generati unicamente dalla Confederazione. Gli sgravi amministrativi a favore delle PMI non devono quindi essere limitati al livello federale ma devono avvenire anche a livello cantonale e comunale e, idealmente, i vari livelli dovrebbero essere coordinati.

⁵⁸ RS 172.010

⁵⁹ "Semplificare la vita delle imprese - Provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire le Regolamentazioni" (FF 2007 309). Una versione elettronica del rapporto è disponibile sul sito del DFE: www.seco.admin.ch.

⁶⁰ RS 172.091

⁶¹ Cfr. capitolo 6.4

⁶² Cfr. capitolo 4.2.3

a) Misure realizzate

Negli ultimi anni la SECO ha intensificato la collaborazione con i servizi cantonali. Dal 2008 un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della SECO si riunisce per scambiare informazioni sul tema dello sgravio amministrativo. Nel quadro di due giornate si sono potute approfondire diversi temi in tale ambito.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 4	Istituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della SECO per lo scambio di informazioni sul tema dello sgravio amministrativo.	SECO	2008

b) Misure avviate e pianificate


Nel frattempo diversi Cantoni hanno registrato iniziative nel settore dello sgravio amministrativo. Secondo un'indagine della SECO quattro Cantoni dispongono di un Forum PMI (AI, BL, GR, SG) che esamina le possibilità di sgravio amministrativo; sei Cantoni cercano di migliorare la loro legislazione mediante l'analisi delle conseguenze economiche nel quadro di un'analisi d'impatto della regolamentazione (BL, BS, GR, SO, TG, ZH) e in altri quattro Cantoni è stata pianificata l'introduzione di questo strumento (AG, GL, SG, VS). Inoltre i Cantoni registrano un aumento di iniziative popolari riguardanti lo sgravio amministrativo delle PMI⁶³.

In futuro il gruppo di lavoro dovrà essere maggiormente istituzionalizzato. Attualmente nel gruppo di lavoro sono rappresentati i Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Ginevra, Grigioni, San Gallo, Soletta e Zurigo. Altri Cantoni devono essere incitati ad aderire al gruppo di lavoro.

4.2 Strumenti

La Confederazione ha a disposizione diversi strumenti per ridurre l'onere amministrativo delle PMI e controllare la compatibilità PMI delle regolamentazioni. La figura 1 mostra la collocazione degli strumenti nel processo legislativo e di come si presentano dopo l'applicazione delle misure pianificate nel presente capitolo.

⁶³ Esempio: iniziativa sullo sgravio delle PMI della "Kantonaler Gewerbeverband Zürich". In occasione del dibattito parlamentare sull'iniziativa l'esecutivo zurighese ha elaborato un controprogetto che è stato approvato a larga maggioranza dal Parlamento. Nel progetto di legge sono stati mantenuti tutte le più importanti dell'iniziativa che, in seguito a ciò è stata ritirata nel mese di gennaio 2009 dal comitato promotore.

Figura 1: Strumenti idonei per realizzare una regolamentazione efficace del processo legislativo della Confederazione dopo la realizzazione delle misure pianificate

Mentre i metodi di valutazione dell'onere amministrativo (SCM = Modello Standard dei Costi e RCM = Modello dei costi della regolamentazione) si focalizzano sui costi di una regolamentazione, l'attenzione del test-PMI si incentra soprattutto sulle dichiarazioni qualitative delle imprese interessate. L'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) comprende l'esame e la presentazione delle ripercussioni economiche di progetti della Confederazione prendendo in considerazione le conseguenze ecologiche e sociali rilevabili dal punto di vista economico. Se del caso, il progetto AIR sarà adeguato dopo la consultazione o l'indagine conoscitiva. L'AIR finalizzata costituisce il fondamento del capitolo rielaborato sulle ripercussioni economiche di leggi e ordinanze contenute nel messaggio e nella proposta al Consiglio federale.

4.2.1 Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)

Con lo strumento dell'analisi d'impatto della regolamentazione dal 1999 la Confederazione esamina le ripercussioni economiche di disposizioni legislative nuove o modificate (in particolare leggi e ordinanze)⁶⁴. Le ripercussioni economiche devono essere presentate al Consiglio federale in una sezione speciale dei relativi messaggi, della documentazione di consultazioni e delle domande. Gli uffici federali competenti sono responsabili della realizzazione delle singole AIR. La SECO, nel limite delle sue possibilità, promuove e sorveglia l'attuazione delle AIR.

a) Misure realizzate

In risposta a un rapporto del 20 maggio 2005⁶⁵ contenente raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il 18 gennaio 2006, nel quadro del rapporto

⁶⁴ Direttive del Consiglio federale del 15 settembre 1999 concernenti la presentazione delle conseguenze per l'economia dei progetti di atti normativi federali (FF 2000 932)

⁶⁵ FF 2006 3117

"Semplificare la vita delle imprese" (provvedimento 108), il Consiglio federale ha deciso un ulteriore sviluppo delle AIR⁶⁶. Basandosi sul relativo decreto del 18 gennaio 2006, il Consiglio federale nell'allegato dei suoi obiettivi annuali annuncia di volta in volta più realizzazioni di AIR approfondite. Tali analisi di regola sono effettuate dagli uffici federali competenti in collaborazione con la SECO e comprendono esami dettagliati sulle ripercussioni economiche che sono in seguito pubblicate (almeno in forma elettronica).

Negli obiettivi del periodo 2007-2011 del Consiglio federale sono stati annunciati 15 AIR approfondite delle quali, nel frattempo, 12 sono concluse. Le nove AIR concluse nel periodo 2007-2009 erano state valutate nel quadro di un mandato esterno⁶⁷.

L'analisi ha valutato positivamente soprattutto i punti seguenti:

- le singole AIR approfondite sono necessarie e, rispetto alle AIR «semplici», forniscono un plusvalore al processo legislativo;
- le AIR approfondite permettono un esame meglio strutturato e una maggiore trasparenza delle ripercussioni;
- considerate nel loro insieme, le AIR approfondite sono più della somma delle singole analisi.

Le AIR approfondite, oltre a fornire una maggiore trasparenza, sono particolarmente adatte per conseguire obiettivi quali una durevole sensibilizzazione dell'Amministrazione per le ripercussioni economiche e gli oneri amministrativi causati e i relativi miglioramenti. Così, nel settore della sicurezza sul lavoro, la revisione della "direttiva MSSL" della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), svolta con l'ausilio di un'AIR approfondita, ha condotto a una riduzione dell'onere amministrativo, specialmente per le piccole e le microimprese, valutato ad oltre 40 milioni di franchi. Durante la revisione della legge sul contratto d'assicurazione⁶⁸, dopo la procedura di consultazione e con l'ausilio delle AIR approfondite le disposizioni contestate sono state riesaminate minuziosamente e per alcuni singoli settori sono state proposte soluzioni migliori.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 5	Realizzazione congiunta di analisi d'impatto della regolamentazione approfondite da parte dell'ufficio federale competente e della SECO su mandato del Consiglio federale. 12 analisi sono già concluse.	Uffici / SECO	2011

b) Misure avviate e pianificate

Secondo la valutazione nei seguenti settori vi è un particolare potenziale di miglioramento:

- la sincronizzazione delle singole AIR con il processo legislativo può essere migliorata;
- l'impatto diretto delle conclusioni delle singole AIR sulle leggi dovrebbe essere aumentato;
- la direzione strategica del sistema globale deve essere rafforzata per rendere le singole analisi più omogenee e paragonabili, per migliorare i controlli della qualità e per favorire una più ampia diffusione.

⁶⁶ Cfr. A. Kölliker / N. Wallart, "Regulierungsfolgenabschätzung: Bessere Evaluation der volkswirtschaftlichen Auswirkungen", Die Volkswirtschaft, 1-2/2006 (in tedesco e francese).

⁶⁷ Cfr. L. Allio, Évaluation des analyses d'impact approfondies et des études Standard Cost Model effectuées par la Confédération entre 2007 et 2009, Etude mandatée par le Secrétariat d'Etat à l'économie, 2011. I risultati delle AIR approfondite concluse e la valutazione sono stati pubblicati sul sito della SECO: www.seco.admin.ch/rfa (in tedesco e francese).

⁶⁸ RS 221.229.1

Nel frattempo sono stati avviati i lavori di rielaborazione del metodo di analisi d'impatto della regolamentazione. In particolare, il manuale AIR del 2000 deve essere sostituito con un nuovo manuale che, tra l'altro, dovrà provvedere a una migliore valutazione dei costi delle regolamentazioni per le imprese (costi della regolamentazione). Inoltre il nuovo manuale dovrà prevedere una nuova stima dei costi della regolamentazione e la verifica della compatibilità delle PMI da parte dell'Ufficio federale competente. Una valutazione dei costi della regolamentazione può inoltre garantire la compatibilità delle PMI, affinché un numero minimo di PMI sia direttamente interpellato da tali costi. Riguardo ai controlli dell'attuazione di queste richieste, il Forum PMI assume un ruolo più importante⁶⁹. Il nuovo manuale deve inoltre prevedere la realizzazione delle AIR prima della consultazione.

Negli anni scorsi, accanto alla costituzione delle AIR approfondite sono stati fatti i primi passi verso una migliore considerazione delle ripercussioni sulla sostenibilità e sul fabbisogno energetico nel quadro delle AIR. Oltre all'odierno dibattito in seno all'OCSE, la SECO ha potuto apportare le sue esperienze relative alla costituzione delle AIR in alcuni Cantoni e Paesi limitrofi (p. es. quelle riferite ai Cantoni di Basilea Città e Zurigo o all'Austria nel quadro dell'OCSE). La rielaborazione della guida per la redazione di messaggi, il cui obiettivo è la presentazione coerente delle ripercussioni sull'economia, la società e l'ambiente, è già stata conclusa⁷⁰.

L'introduzione delle AIR approfondite con risorse supplementari di personale limitate, contemporaneamente all'attuazione dei primi studi SCM, ha portato allo spostamento dei mezzi interni alla SECO dell'assistenza e della sorveglianza delle AIR tradizionali, che dal 1999 erano attuate dagli uffici federali, fino all'istituzione delle AIR approfondite nel 2006.⁷¹

Dato che le risorse della prossima legislatura saranno impiegate prevalentemente per i lavori relativi ai postulati 10.3429 Fournier e 10.3592 Zuppiger (valutazione dei costi della regolamentazione), non è stato pianificato alcun ampliamento delle AIR approfondite.

Per contro, l'attenzione della SECO deve essere rivolta alla realizzazione di un numero limitato di AIR approfondite che, relativamente al processo, corrispondano al contenuto e all'utilizzazione di standard elevati. Al contempo devono essere forniti i risultati della valutazione citata.

Attualmente la SECO esamina la pertinenza di una revisione della direttiva del Consiglio federale del 15 settembre 1999 sull'analisi d'impatto della regolamentazione⁷². Una revisione permetterebbe di ancorare nelle direttive le AIR approfondite sperimentate nel frattempo e l'auspicato miglioramento della presa in conto dei costi della regolamentazione per le imprese nonché di fissare chiaramente e meglio il campo d'applicazione, i processi e le responsabilità delle AIR sulla base delle esperienze fatte sinora.

In questo contesto deve essere esaminata la proposta, che il Consiglio federale fissa di volta in volta nel quadro del programma di legislatura, relativa a quali progetti di legge devono essere accompagnati da una AIR approfondita⁷³. In relazione con l'applicazione di tale proposta

⁶⁹ Cfr. capitolo 4.1.1

⁷⁰ La rielaborazione della guida per la redazione di messaggi è stata predisposta dalla Cancelleria federale in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, in consultazione con la SECO, e con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

⁷¹ Presso la sezione della SECO competente per lo strumento delle AIR, nel periodo 2006-2010 per il settore AIR erano disponibili risorse di personale pari a una percentuale di occupazione media del 120-150 per cento. Per le AIR approfondite si sono aggiunte le risorse di personale degli uffici federali e, in singoli casi, le risorse di personale di altri servizi della SECO. La maggioranza delle AIR approfondite sono state attuate con l'ausilio di mandati esterni all'Amministrazione.

⁷² FF 2000 942 986

⁷³ Il Decreto del Consiglio federale sull'introduzione dell'analisi d'impatto della regolamentazione del 15 settembre 1999, al numero 6 prevedeva già per il programma di legislatura 1999-2003 la possibilità di identificare gli affari inclusi nel programma di legislatura da esaminare approfonditamente.

potrebbero essere iniziati i temi identificati dalla valutazione (p. es. rafforzamento del ruolo di direzione strategica del Consiglio federale e del Parlamento sulle AIR, miglior sincronizzazione con i processi decisionali, definizione più chiara dei criteri di selezione, rafforzamento del controllo della qualità, istituzione di una rete di unità AIR responsabili in seno agli uffici federali e/o dipartimenti).

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 3	Miglioramento delle basi metodiche (nuovo manuale AIR) è avviato.	SECO	2011

4.2.2 Test PMI

Le piccole e medie imprese sono sfavorite dalla regolamentazione statale poiché proporzionalmente i costi della loro esecuzione incidono molto di più che non per le grandi imprese. Ciò va riportato alle economie di scala che le grandi imprese possono utilizzare nel disbrigo dell'onere amministrativo.

La mozione della Consigliera nazionale Forster (Mo. 96.3618) nel 1996 e, tre anni dopo, quella del Consigliere nazionale Durrer (Mo. 99.3284) sono state i primi passi verso l'introduzione di un test di compatibilità PMI (test PMI). Con la sua decisione del 21 ottobre 1998 il Consiglio federale ha deciso di introdurre il test di compatibilità PMI volto a ridurre al minimo l'onere amministrativo generato dalla regolamentazione nonché gli altri costi legati al rispetto delle regolamentazioni e gli effetti indesiderati.

Finora i test PMI sono stati realizzati dalla SECO su mandato del Forum PMI⁷⁴ e, di regola, vengono effettuati nella fase della procedura di consultazione. I test PMI, accanto all'esame dei progetti di legge possono essere quindi impiegati anche per svolgere l'analisi della legislazione esistente. Tuttavia nel passato sono stati utilizzati raramente.

Nel quadro di un test PMI la SECO svolge un'indagine mirata presso una decina di PMI. Non si tratta di ottenere pareri rappresentativi bensì di approfondire la conoscenza degli effetti pratici sulle imprese con esempi concreti. È quindi essenziale selezionare scrupolosamente le imprese visitate ai fini dello studio, in funzione del testo di legge.

a) Misure realizzate

I rapporti relativi ai test PMI sono trasmessi agli uffici federali competenti nel quadro della procedura di consultazione. Dal 2006 tali rapporti sono comunicati anche alle commissioni parlamentari interessate. Dal 2007 sono stati effettuati cinque test PMI.

b) Misure avviate e pianificate

In passato lo strumento dei test PMI ha dato buoni risultati. La sua funzione e la sua efficacia possono tuttavia essere aumentate considerevolmente se, per i progetti di regolamentazione nel quadro delle analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), i test PMI di compatibilità potessero essere effettuati prima rispetto a oggi e condotti dagli uffici competenti. Un esame del nostro sistema di regolamentazione, effettuato dall'OCSE nel 2006, aveva dato i medesimi risultati ed era arrivato alle medesime conclusioni⁷⁵. L'OCSE aveva raccomandato alla Svizzera di integrare il test PMI alle AIR, come era già stato fatto con successo in diversi Paesi membri dell'OCSE. Uno studio di Peter Gautschi ha dato risultati simili⁷⁶.

⁷⁴ Cfr. capitolo 4.1.1

⁷⁵ Cfr. "Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation, Suisse, 2006, saisir les opportunités de croissance", pagina 116 e seguenti (disponibile in francese e inglese).

⁷⁶ Peter Gautschi, Der KMU-Verträglichkeitstest als Element der prospektiven Regulierungsfolgenanalyse im Gesetzgebungsprozess des Bundes, Cahier de l'IDHEAP 239/2008 (in tedesco).

In considerazione di questa valutazione, nel quadro della revisione in corso del manuale sull'analisi d'impatto della regolamentazione gli uffici federali saranno obbligati a chiarire sistematicamente e tempestivamente la compatibilità PMI dei loro progetti di regolamentazione, eliminando anche i costi supplementari causati alle imprese⁷⁷. Lo strumento del test PMI continuerà quindi a essere messo a disposizione del Forum PMI.

4.2.3 Misurazione dell'onere amministrativo (modello standard dei costi e modello dei costi della regolamentazione)

La valutazione dell'onere amministrativo permette di quantificare le ripercussioni dei provvedimenti statali sulle imprese. Ciò risulta in un notevole plusvalore rispetto a una pura impostazione qualitativa, nella quale si rileva se le imprese sono interessate ma non in che misura. Per ottenere dati precisi sul numero di imprese interessate (nelle differenti categorie) e in che modo esse sono interessate (descrizione e quantificazione dei costi dei processi generati alle imprese dalla regolamentazione), la valutazione presuppone un'analisi esatta delle ripercussioni della regolamentazione. I risultati dettagliati sensibilizzano le autorità alla problematica dell'onere amministrativo delle imprese e permettono di trovare le soluzioni pertinenti per poter ridurre i costi delle imprese generati dalla regolamentazione.

I risultati si basano sul calcolo estimativo delle segnalazioni delle imprese e sulle stime degli esperti. Ciononostante, la comprensione dei processi e delle attività aziendali è più importante della quantificazione dei costi. A livello internazionale vengono utilizzati diversi approcci e sono proposti due modelli: il modello standard dei costi (Standard Cost Model, SCM), molto diffuso in Europa, e il più recente modello dei costi della regolamentazione (Regulatory Cost Model, RCM).

Mentre il modello standard dei costi si limita alla valutazione dei costi amministrativi in senso stretto (costi dell'obbligo di informare, p. es. moduli), il modello dei costi della regolamentazione considera anche altri costi che gravano l'impresa causati da obblighi giuridici (costi di obblighi relativi ai contenuti, p. es. misure edili).

a) Misure realizzate

La valutazione dei costi amministrativi con il modello standard dei costi inizialmente è stato sviluppato nei Paesi Bassi e in seguito è stato adottato in molti altri Paesi e dalla Commissione europea. In Svizzera l'analisi dei costi amministrativi con il SCM è una misura decisa nel quadro della politica di crescita economica in materia di sgravio amministrativo delle imprese. Nel 2007 è stata organizzata una conferenza per lanciare l'eventuale impiego di questo modello nel nostro Paese. In seguito sono stati avviati molti progetti:

- la valutazione dei costi amministrativi dell'imposta sul valore aggiunto ha stimato i costi amministrativi in senso stretto per l'insieme delle imprese soggette all'imposta a 267 milioni di franchi annui. Per un'impresa che conteggia effettivamente i costi dell'imposta sul valore aggiunto, essi ammontavano in media a 1 141 franchi annui. Con il sistema delle aliquote saldo, utilizzato da circa un terzo delle imprese soggette all'imposta, i costi amministrativi delle imprese si riducono di circa un terzo (361 franchi annui). La valutazione ha fornito importanti informazioni per la revisione della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto in corso⁷⁸;
- la valutazione dei costi amministrativi del nuovo certificato di salario (NCS) ha mostrato che, contrariamente all'opinione comune, il NCS ha permesso la diminuzione dell'onere amministrativo, da 43 a 31 milioni di franchi annui. Ne hanno beneficiato soprattutto le piccole imprese, in primo luogo grazie ai vantaggi del nuovo modulo e-

⁷⁷ Vedi misura M 3 nel capitolo 4.2.1

⁷⁸ Cfr. capitolo 5.1.1

lettronico. Per contro, per le grandi imprese, la cui contabilità è effettuata totalmente in maniera elettronica, i cambiamenti sono esigui;

- con la valutazione dei costi amministrativi delle prescrizioni antincendio⁷⁹ si è dimostrato che il modello standard dei costi è applicabile anche a livello cantonale, nonostante la valutazione sia più complessa che non per le norme a livello federale. Le valutazioni effettuate nei Cantoni di Argovia, Lucerna e San Gallo hanno inoltre mostrato che il problema del settore della protezione contro gli incendi non sono le formalità amministrative bensì soprattutto le prescrizioni tecniche sovra cantonali e la loro differente utilizzazione nei Cantoni;
- è in corso una valutazione dettagliata dei costi amministrativi del secondo pilastro, stimati a circa 800 milioni di franchi annui. Per questo studio si è optato per un approccio più ampio: i costi sono stati stimati dagli istituti di previdenza e dalle imprese; sono inoltre stati valutati sia i costi delle attività amministrative, sia quelli degli eventi avvenuti nelle imprese e nelle casse pensioni (p. es. entrate, uscite).

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 6	La valutazione dei costi amministrativi dell'imposta sul valore aggiunto, del nuovo certificato di salario, delle prescrizioni antincendio e del secondo pilastro sono concluse. Sono state proposte molteplici semplificazioni.	SECO	2011

b) Misure avviate e pianificate

Il modello dei costi della regolamentazione (RCM) è stato creato per la fondazione Bertelsmann da KPMG. Si basa sul modello standard dei costi descritto precedentemente; considera però tutti i costi generati dagli obblighi giuridici come, per esempio, misure edili in funzione di prescrizioni antincendio. Il RCM prevede inoltre di considerare l'onere soggettivo dell'impresa nella forma di domande qualitative su: comprensibilità, fattibilità, consenso e onere globale. Per tali motivi in futuro il modello standard dei costi (SCM) potrebbe essere sostituito dal modello dei costi della regolamentazione (RCM). Tuttavia, i due modelli non prendono in considerazione i vantaggi o gli effetti positivi di una regolamentazione.

Il modello dei costi della regolamentazione non è ancora stato sufficientemente testato. Nel 2010 l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM), in collaborazione con KPMG, ha pubblicato un primo studio⁸⁰ che impiega il RCM. Lo studio analizza i costi della regolamentazione nei settori del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro, le assicurazioni sociali e l'igiene delle derrate alimentari. In questi tre settori sono stati rilevati costi della regolamentazione⁸¹ per le imprese svizzere che ammontano a circa 3.8 miliardi di franchi. L'obiettivo dello studio voleva essere soprattutto la valutazione dei costi della regolamentazione e non la formulazione dettagliata e concreta di misure volte a ridurre tali costi.

Sulla base del mandato del Parlamento (postulati Fournier, 10.3429 e Zuppiger, 10.3592), il Consiglio federale pianifica di effettuare una valutazione dei costi della regolamentazione di 15 settori. A questo scopo è stato creato un gruppo di lavoro interdipartimentale (IDA) sotto la direzione della SECO. Sono stati avviati lavori metodici e si sono definiti i 15 settori seguenti:

1. igiene delle derrate alimentari;
2. LAINF e SUVA;

⁷⁹ Cfr. "Standardkostenmodell im Bereich Brandschutz", Studio su mandato della SECO e dei Cantoni AG, LU e SG, dicembre 2009 (www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/02118/index.html?lang=de, in tedesco)

⁸⁰ Messung von Regulierungskosten für Schweizerische KMU, KPMG-USAM, maggio 2010 (in tedesco e francese).

⁸¹ Senza "costi in ogni caso", che sussistono per i destinatari delle norme anche senza obblighi giuridici.

3. statistica;
4. AVS / AI / IPG;
5. secondo pilastro;
6. allestimento dei conti e revisione (i due settori sono in fase di revisione)⁸²;
7. collaboratori stranieri;
8. imposizione delle società;
9. imposta sul valore aggiunto;
10. procedura doganale;
11. formazione professionale;
12. diritto del lavoro e condizioni di lavoro;
13. sicurezza sul lavoro;
14. diritto edilizio;
15. diritto ambientale.

Le analisi nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier e Zuppiger saranno di nuovo menzionate separatamente nel pertinente sottocapitolo del capitolo 5, nel riquadro grigio *Misure avviate e pianificate*. Verrà redatto un manuale relativo alla valutazione dei costi della regolamentazione affinché gli uffici federali e i mandatari nominati utilizzino il medesimo metodo e possano pubblicare risultati comparabili.

Questa valutazione si baserà sul modello dei costi della regolamentazione per cui saranno necessari alcuni adeguamenti al contesto svizzero e alle esigenze specifiche dello studio. Sulla base del feedback del gruppo IDA, l'obiettivo del progetto non deve limitarsi alla valutazione dei costi, bensì formulare anche proposte concrete di semplificazione volte a ridurre i costi. Deve essere inoltre considerata adeguatamente l'utilità della regolamentazione nel quadro dell'analisi d'impatto della regolamentazione.

Le misure di semplificazione saranno elaborate nel quadro dello studio sulla valutazione dei costi e saranno comunicate all'ufficio federale responsabile, alla SECO e al Forum PMI. In seguito gli uffici federali responsabili introdurranno le misure concrete. La SECO sarà responsabile del controlling delle misure e il Forum PMI, che assumerà il ruolo di "watchdog" esterno, sarà informato costantemente e potrà prendere posizione.

La prevista valutazione dei costi della regolamentazione e le relative proposte di semplificazione avviate corrispondono al procedimento, come era stato abbozzato nel quadro della deliberazione parlamentare della mozione Hochreutener (07.3681). Con le presenti misure sarà fatto un importante passo avanti affinché la semplificazione richiesta dalla mozione Hochreutener si realizzi.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 4	Analisi di 15 settori nel quadro dei postulati Fournier e Zuppiger e identificazione delle possibilità di semplificazione.	Uffici (coordinamento SECO)	2013

4.2.4 Barometro della burocrazia

Affinché le imprese possano essere liberate da inutili zavorre amministrative, è necessario determinare dove si trova effettivamente la gran parte dei costi amministrativi. La valutazione dei costi della regolamentazione in 15 settori selezionati potrà fornire importanti indicazioni⁸³.

⁸² Cfr. capitolo 5.3

⁸³ Cfr. capitolo 4.2.3

Accanto ai costi effettivi per gli impresari è importante anche l'onere amministrativo percepito soggettivamente. I feedback diretti delle imprese interessate forniscono indicazioni sul potenziale miglioramento.

a) Misure realizzate

In passato, per riconoscere le fonti più importanti dell'onere amministrativo e i possibili potenziali sgravi, le indagini presso le imprese sono state irregolari⁸⁴. L'ultima importante indagine risale al 2006 ed era stata effettuata nell'ambito dei lavori per semplificare la vita delle imprese. Tali indagini, non essendo svolte periodicamente né standardizzate, consentivano di ottenere soltanto indicazioni limitate sull'evoluzione dell'onere amministrativo

b) Misure avviate e pianificate

Il Consiglio federale esamina l'introduzione di un cosiddetto barometro della burocrazia. La sua attuazione potrebbe avvenire anche tramite servizi indipendenti dall'Amministrazione. Con ciò deve essere messo a disposizione uno strumento che tenga conto degli aspetti soggettivi dell'onere amministrativo a tutti i livelli (Confederazione, Cantoni e comuni). Il barometro della burocrazia deve, in particolare, fornire indizi sullo sviluppo dell'onere amministrativo percepito e informazioni su quei settori che risentono dell'onere amministrativo.

A tale scopo potrebbe essere progettato un breve e semplice questionario da inviare regolarmente a una selezione di PMI rappresentative. Il questionario non avrebbe la pretesa di identificare tutti i possibili oneri amministrativi, ma dovrebbe essere il più succinto possibile affinché non venga creata ulteriore burocrazia.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 5	Esame e introduzione di un barometro burocratico che misura regolarmente la percezione nel tempo dell'onere amministrativo da parte delle imprese e indica i settori che risentono fortemente dell'onere amministrativo.	SECO	2012

⁸⁴ Cfr. capitolo 2.3

5 Temi prioritari dello sgravio amministrativo

I capitoli seguenti trattano dei temi che sono principalmente responsabili dell'onere amministrativo delle imprese e fanno quindi parte integrante dell'impegno della Confederazione volti a ridurre tali oneri. Da un lato troviamo temi settoriali molto specifici che possono essere associati a un tema concreto e quindi a un'unità amministrativa. D'altro lato vi sono anche temi orizzontali quali i controlli o le autorizzazioni, che generano oneri amministrativi rilevanti per diversi settori.

5.1 Imposte

Relativamente agli sgravi amministrativi per le imprese vanno citati due tipi di imposta: l'imposta sul valore aggiunto e l'imposizione delle società. Nel presente rapporto non verranno trattate le semplificazioni per le persone fisiche poiché esso tratta unicamente degli sgravi amministrativi per le imprese.

5.1.1 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

La necessità di semplificare l'imposta sul valore aggiunto è riconosciuta da tempo, il Consiglio federale ha quindi adottato una serie di misure finalizzate alla semplificazione amministrativa dell'imposta.

a) Misure realizzate

- Già durante la prima fase, nel 2005, e in una seconda fase nel 2008, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva effettuato diverse modifiche procedurali riguardanti l'imposta sul valore aggiunto.
- Il 1° luglio 2006 il Consiglio federale ha promulgato la modifica dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA). La modifica ha pure causato una serie di cambiamenti nella prassi dell'AFC.
- Nel mese di giugno 2008 il Consiglio federale ha presentato un progetto di riforma dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale progetto comprende due parti: la parte A, che nel frattempo è stata adottata dal Parlamento ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, prevede una revisione totale della legge sull'IVA. Essa introduce più di 50 misure volte a ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese, in particolare delle PMI.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 7	Diverse modifiche della prassi relativa all'imposta sul valore aggiunto da parte dell'AFC (2005 e 2008).	AFC	2008
R 8	Oltre 50 misure nel quadro della parte A della riforma dell'imposta sul valore aggiunto (in vigore dal 1° gennaio 2010).	AFC	2010

b) Misure avviate e pianificate

La parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto (messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto) prevede un'aliquota d'imposta unica del 6.5 per cento (incluso il finanziamento aggiuntivo dell'AI a tempo determinato e il correttivo di politica sociale) e la soppressione del maggior numero possibile delle attuali eccezioni. In tale modo vengono eliminati i complessi problemi di delimitazione. Uno studio del 2007 commissionato dalla SECO⁸⁵ ritiene che, rispetto alla nuova legge concer-

⁸⁵ Rambøll Management GmbH, Messung der Bürokratiekosten der Mehrwertsteuergesetzgebung auf Basis des Standard-Kosten-Modells, September 2007, pagina 6 (Studio su mandato della SECO), in tedesco.

nente l'imposta sul valore aggiunto (parte A) entrata in vigore il 1° gennaio 2010, i costi amministrativi a carico dell'insieme delle imprese già soggette all'imposta e delle nuove possono essere ridotti di un ulteriore 12 per cento mediante un'aliquota unica e la soppressione della maggior parte delle eccezioni. Per le imprese già assoggettate vi è addirittura una riduzione maggiore. Secondo lo studio per ognuna di tali imprese l'onere generato dal pagamento dell'imposta, in paragone alla parte A della legge sull'imposta sul valore aggiunto, si riduce di un ulteriore 19 per cento (imprese con computo secondo l'aliquota saldo) e fino al 21 per cento (imprese con computo effettivo). Grazie a un limite più elevato della cifra d'affari che ammonta a 300 000 franchi, meno associazioni sportive saranno assoggettate all'imposta, beneficiando così di un sgravio amministrativo.

Il 23 giugno 2010 il Consiglio federale ha approvato il messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (parte B). Nel mese di dicembre 2010 il Consiglio nazionale ha rinviato il messaggio aggiuntivo al Consiglio federale con l'incarico di sottoporre al Parlamento un progetto di revisione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il modello a due aliquote conservando la maggior parte delle eccezioni. Questa decisione permette un'ulteriore importante riduzione del potenziale di onere amministrativo delle imprese. Nel mese di marzo 2011, contrariamente al Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati non ha rinviato il progetto al Consiglio federale. Di conseguenza la decisione definitiva compete al Consiglio nazionale.

Il disbrigo elettronico dell'imposta sul valore aggiunto rappresenta un ulteriore potenziale di riduzione dei costi amministrativi. L'attuale offerta online è limitata poiché vi è solo la possibilità di scaricare la documentazione per poterla in seguito redigere. L'Amministrazione federale delle contribuzioni modernizzerà il sistema nel quadro del progetto "Insieme". Verrà inoltre introdotto un portale partner grazie al quale in futuro le imprese avranno la possibilità di effettuare il loro rendiconto d'imposta online. Nel mese di gennaio 2011 è stato avviato un esercizio pilota incentrato sull'imposta sul valore aggiunto.

Nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier e Zuppiger, l'imposta sul valore aggiunto sarà analizzata fino al 2013 per individuare ulteriori possibilità di semplificazione.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 6	Introduzione dell'aliquota unica e soppressione della gran parte delle eccezioni (parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto); il progetto è in Parlamento.	Parlamento	2012
M 7	Conteggio dell'imposta sul valore aggiunto completamente elettronico.	AFC	2012

5.1.2 Imposte dirette e tasse d'emissione

Lo studio sull'onere amministrativo nel Cantone dei Grigioni⁸⁶ e l'indagine della SECO hanno confermato che, oltre all'imposta sul valore aggiunto, anche l'imposizione delle società rappresenta costi sia finanziari che amministrativi per le imprese⁸⁷.

a) Misure realizzate

La riforma II dell'imposizione delle imprese, entrata in vigore progressivamente dall'inizio del 2009 ha quale obiettivo lo sgravio delle piccole e medie imprese. Al contempo lo sgravio fiscale consente anche alcune agevolazioni amministrative.

www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/02118/index.html?lang=de.

⁸⁶ Administrative Entlastung von kleinen und mittleren Unternehmen im Kanton Graubünden, Prof. Lutz E. Schlange, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur, 2005 (in tedesco).

⁸⁷ Cfr. capitolo 2.3

Con il nuovo disciplinamento della tassa d'emissione (dal 1° gennaio 2009) i soci o gli associati di imprese non necessitano più di un condono per essere esentati dalla tassa d'emissione. Con il risanamento vengono alleggeriti gli aumenti di capitale e i pagamenti suppletivi della tassa d'emissione, purché i disavanzi esistenti possano essere eliminati e le prestazioni dei soci o degli associati non superino complessivamente i 10 milioni di franchi. In caso di risanamento, per le imprese interessate ciò rappresenta risparmi amministrativi sostanziali. Inoltre, alla costituzione di diritti di partecipazione per le società cooperative è prevista una nuova franchigia di un milione di franchi.

Anche la nuova valutazione dei titoli di credito nelle transazioni commerciali (dal 1° gennaio 2011) permette lo sgravio amministrativo delle PMI. Dal 2011 i titoli di credito della sostanza commerciale sono valutati in funzione del loro valore determinante per l'imposta sul reddito e non sul valore venale. Ciò riduce le spese amministrative della dichiarazione fiscale.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 9	Misure nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese; nuovo disciplinamento della tassa d'emissione (in vigore dal 1° gennaio 2011); nuova valutazione dei titoli di credito nelle transazioni commerciali (in vigore dal 1° gennaio 2011).	AFC	2011

b) Misure avviate e pianificate

Con il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 2008, dopo lo sgravio delle PMI tramite la riforma II dell'imposizione delle imprese, anche le multinazionali devono essere liberate da inutili oneri fiscali. A tale scopo il Consiglio federale sta elaborando la riforma III dell'imposizione delle imprese. Ciò deve rendere il contesto fiscale svizzero ancor più attrattivo. A tale scopo deve anche essere abolita la tassa d'emissione sul capitale proprio e sul capitale di terzi. L'obiettivo della riforma, come per la riforma II dell'imposizione delle imprese, è lo sgravio fiscale e non quello amministrativo. L'esperienza mostra però che uno sgravio fiscale conduce anche a uno sgravio amministrativo.

L'abolizione della tassa di emissione sul capitale proprio e di terzi è stata annunciata nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese associata ad altre misure. Il Consiglio federale ha però anticipato singoli elementi della riforma III nel quadro del progetto «too big to fail». Nel messaggio del mese di aprile 2011⁸⁸ il Consiglio federale ha proposto l'abolizione della tassa di emissione sul capitale di terzi. Ha quindi preannunciato un secondo messaggio entro il mese di settembre 2011 che persegue modifiche in materia di imposta preventiva volte a sgravare fiscalmente l'attività di finanziamento di gruppi.

Peraltro, dal 2013 nel settore della fiscalità delle imprese sarà possibile il disbrigo dell'imposta sull'utile in forma completamente elettronica.

Nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier e Zuppiger, fino nel 2013 verrà analizzata l'imposizione delle società e saranno individuate le possibilità di semplificazione.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 8	Nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese e del messaggio «too big to fail» (che riguarda solo il capitale di terzi) è pianificata l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio e di terzi.	AFC e SFI	aperto
M 9	Disbrigo dell'imposta sull'utile in forma completamente elettronica nel settore della fiscalità delle imprese.	AFC	2013

⁸⁸ Messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; too big to fail) (FF 2011 4211)

5.2 Procedure doganali

La Svizzera guadagna un franco su due all'estero. È quindi importante che il traffico transfrontaliero delle merci e delle persone si svolga senza intralci. Con l'introduzione dei principi dell'e-government nelle procedure doganali e con l'intensificazione della collaborazione con le ditte di esportazione e di importazione, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è in grado di alleggerire il passaggio del confine delle merci.

a) Misure realizzate

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha informatizzato le sue procedure doganali e ha sviluppato una piattaforma di sdoganamento denominata "e-dec". L'ultimo modulo messo in servizio è l'"e-dec importazione" (modulo SA, Security Amendment)⁸⁹. La Svizzera persegue le proprie politiche doganali ed economiche, è membro dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ed è parte della Convenzione di Kyoto⁹⁰. Inoltre, la Svizzera ha concluso accordi bilaterali con l'Unione europea (UE) concernenti l'armonizzazione delle procedure e dei dati delle dichiarazioni doganali, l'attuazione di un sostegno informatico comune per la procedura di transito e per semplificare il passaggio del confine⁹¹. Nonostante le procedure doganali svizzere facciano parte di un contesto globale armonizzato, hanno mantenuto le loro caratteristiche specifiche.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 10	Sviluppo della piattaforma di sdoganamento e-dec.	AFD	2009
R 11	Conclusione di accordi bilaterali con l'UE riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.	AFD	2009

b) Misure avviate e pianificate

Nel 2003 l'UE ha lanciato il progetto e-customs⁹², il cui obiettivo è l'attuazione delle misure previste nel "Security Amendment" relative al codice doganale dell'UE e nella modernizzazione del codice stesso. L'attuale codice presenta numerose lacune che l'UE vuole eliminare mediante la sua modernizzazione⁹³, che dovrebbe essere valida dal 24 giugno 2013⁹⁴. Nell'ambito di questa modernizzazione le legislazioni devono essere semplificate, le procedure razionalizzate e armonizzate e dovrebbe essere creata un'interazione tra i sistemi di sdoganamento degli Stati membri dell'UE. In questo modo per gli operatori economici il disbrigo delle procedure doganali sarebbe meno dispendioso, sia in tempo che in denaro. Il codice doganale modernizzato contribuirebbe a rafforzare la competitività degli imprenditori europei e quindi a raggiungere gli obiettivi più importanti della strategia di Lisbona.

Nel suo catalogo dei progetti prioritari il comitato direttivo della strategia di e-government della Confederazione ha fissato quale obiettivo di rendere le formalità di sdoganamento delle merci più efficienti, più semplici e attuabili tramite un portale unico⁹⁵. Per raggiungere tale o-

⁸⁹ <http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/index.html?lang=it>

⁹⁰ Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione del regime doganale (RS 0.631.20)

⁹¹ Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (RS 0.631.242.03); Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04); Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (RS 0.631.242.05) reattiva all'adeguamento dell' Accordo del 21 novembre 1990 sulla facilitazione e la sicurezza doganale.

⁹² http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/e-customs_initiative/index_de.htm (tedesco, francese e inglese)

⁹³ Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce un codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato; GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1)

⁹⁴ Art. 188, Par. 2, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 450/2008 NB: sono tuttavia possibili ritardi nell'introduzione del codice

⁹⁵ Catalogo dei progetti prioritari nel settore dell'e-government, stato 20 giugno 2011, Nr. A1.04, pagina 4.

biettivo, nel corso del 2011 l'AFD prevede di mettere a disposizione degli operatori economici un sito "web-dec" gratuito su Internet. Tuttavia, questa soluzione non permette lo sgravio sperato poiché serve unicamente quale soluzione ai moduli cartacei e non quale alternativa alla soluzione pagante "e-dec" che, a causa degli elevati costi di attuazione, di regola è riservata agli spedizionieri e alle grandi imprese.

Il 17 febbraio 2010 il Consiglio federale ha incaricato la SECO di allestire un rapporto su una possibile partecipazione della Svizzera al progetto "e-custom" dell'UE. Tale studio è stato concluso nel mese di dicembre 2010. Sulla base dei risultati dell'esame della fattibilità il Consiglio federale ha deciso di proporre alla Commissione europea colloqui esplorativi relativi a una possibile partecipazione della Svizzera a tale progetto.

Il Consiglio federale è del parere che l'applicazione dei principi dell'e-government alle procedure doganali a livello nazionale e internazionale, congiuntamente all'armonizzazione delle procedure creerà strumenti fondamentali per la semplificazione del commercio tra la Svizzera e l'UE. In questo contesto l'Amministrazione federale delle dogane, in collaborazione con la SECO, verifica la possibilità di offrire alle imprese, in particolare alle PMI, un'interfaccia Internet di seconda generazione che comprenda la registrazione dei partecipanti, la firma elettronica ed eventuali ulteriori funzioni.

Nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier und Zuppiger e fino nel 2013 le procedure doganali verranno esaminate e saranno individuate le possibilità di semplificazione.

5.3 Allestimento dei conti e revisione

L'attività normativa dello Stato può avere un forte impatto sulle spese amministrative delle imprese nel settore dell'allestimento dei conti e della revisione. Mentre l'allestimento dei conti e la revisione fanno parte degli strumenti amministrativi naturali delle imprese, lo Stato può fissare esigenze che vanno ben oltre le attività che le imprese del settore intraprenderebbero senza essere soggette a vincoli giuridici. In questi due settori vi è quindi un rischio di eccessiva regolamentazione che può condurre a un importante onere amministrativo e a costi esterni per l'intera economia. Ciò è dovuto al fatto che molte imprese sono assoggettate a tali regolamentazioni; a inizio 2011, nel caso dell'allestimento dei conti, nel registro di commercio erano registrate oltre 530 000 imprese.

a) Misure realizzate

Negli scorsi anni il Forum PMI ha rivolto una particolare attenzione al nuovo diritto in materia di revisione e al progetto di modernizzazione del diritto contabile. Si è occupato più volte di queste regolamentazioni.⁹⁶ Nel 2009 ha effettuato un test di compatibilità PMI relativo al nuovo diritto in materia di revisione⁹⁷ e ha trasmesso diverse prese di posizione all'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) e alle commissioni parlamentari interessate. Nel mese di settembre 2010 i risultati principali del test PMI sono stati presentati in occasione di un'indagine conoscitiva della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale e al co-presidente del Forum PMI è stato chiesto di esporre la raccomandazione della sua commissione, di abolire i valori soglia dell'obbligo concernente la revisione ordinaria.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 12	Test di compatibilità PMI relativo alle spese amministrative del nuovo diritto in materia di revisione e formulazione di prese di posizione con proposte di semplificazione.	Forum PMI	2009

⁹⁶ Dal 1999 sette riunioni del Forum PMI sono state consacrate, completamente o parzialmente, a questi temi.

⁹⁷ Questo test si è tra l'altro occupato delle possibili ripercussioni del progetto di modernizzazione del diritto contabile. Il rapporto relativo a questo studio/indagine è disponibile sul sito: www.seco.admin.ch/themen/00476/00487/00490/02012/index.html?lang=de (in tedesco e francese)

b) Misure avviate e pianificate

Nel suo messaggio del mese di dicembre 2007 concernente la revisione del diritto contabile⁹⁸ il Consiglio federale ha proposto di liberare le imprese soggette alla revisione limitata dall'obbligo di fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi (giusta l'art. 663b n. 12 CO⁹⁹). Inoltre, in futuro le imprese soggette alla revisione ordinaria devono includere le indicazioni relative alla valutazione dei rischi nella relazione annuale, che non sarà verificata dall'ufficio di revisione. Tali misure riducono gli oneri amministrativi in questo ambito delle imprese interessate.

Nel quadro delle consultazioni concernenti la revisione del diritto contabile il Parlamento ha preso diverse decisioni volte a favorire lo sgravio amministrativo. Esso ha inoltre deciso di aumentare i valori soglia dell'articolo 727 del Codice delle obbligazioni a 20 milioni di franchi la somma di bilancio, a 40 milioni di franchi la cifra d'affari e di portare a 250 i posti di lavoro a tempo pieno in media annua. In tale modo la gran parte delle medie imprese sarà esentata dall'obbligo di una revisione ordinaria. Le camere hanno inoltre deciso che le società individuali e le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita) che hanno una cifra d'affari superiore a 500 000 franchi annui in futuro dovranno tenere soltanto una contabilità semplice o doppia – attualmente il limite è fissato a 100 000 franchi.

Nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier e Zuppiger la revisione dell'allestimento dei conti verrà esaminata e saranno individuate le possibilità di semplificazione.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 10	Esenzione delle imprese soggette a revisione limitata dall'obbligo di fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi, nel quadro del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.	Parlamento	2013 ¹⁰⁰
M 11	Aumento dei valori soglia per l'obbligo di effettuare una revisione ordinaria, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni, a: - somma di bilancio, 20 milioni di franchi; - cifra d'affari, 40 milioni di franchi; - 250 posti di lavoro a tempo pieno.	Consiglio federale	2012 ⁸⁵
M 12	Esenzione delle società individuali e società di persone dall'obbligo di tenere una contabilità semplice se registrano una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.	Parlamento	2013 ⁸⁵

5.4 Statistiche

In una società via via più complessa, le statistiche si rivelano sempre più uno strumento indispensabile per adottare decisioni importanti con cognizione di causa, tanto in politica quanto in economia. La Svizzera e l'Unione europea hanno entrambe interesse a disporre d'informazioni statistiche armonizzate, in ogni settore pertinente, per agevolare lo sviluppo delle loro relazioni. L'Accordo di cooperazione in materia di statistica¹⁰¹ del 1° gennaio 2007 permet-

⁹⁸ FF 2008 1321 1444

⁹⁹ RS 220

¹⁰⁰ La data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni non è ancora conosciuta.

¹⁰¹ RS 0.431.026.81

te alla Svizzera l'accesso ai dati statistici degli Stati membri dello SEE (vale a dire l'UE, più la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) e garantisce la comparazione delle statistiche.

a) *Misure realizzate*

L'Ufficio federale di statistica (UST) ha compiuto grandi sforzi per rafforzare l'orientamento ai clienti dell'offerta statistica, specialmente con la creazione del portale statistico. Le imprese possono comparare le cifre della propria ditta con il risultato globale senza dover effettuare elaborate ricerche.

Le indagini dell'UST in corso sono valutate e realizzate già da diverso tempo – particolarmente in relazione alle attuali revisioni – sulla base di diversi criteri. I fattori seguenti fanno parte dei criteri determinanti:

- accertare il bisogno di informazioni; focalizzarsi sul necessario e non sull'auspicabile;
- accertare le possibilità di utilizzazione di dati amministrativi già a disposizione e la necessità di una rilevazione diretta;
- questionari concisi e comprensibili;
- indagini non troppo frequenti (in caso di dubbio, trimestralmente piuttosto che mensilmente).

La concezione delle statistiche e l'organizzazione di tali rilevamenti sono coordinate all'interno dell'amministrazione federale e avvengono sempre in collaborazione con i rappresentanti del mondo economico interessati – nell'ambito di gruppi d'accompagnamento e di esperti. Tuttavia, non è sempre facile ottenere un risultato soddisfacente per tutte le parti. La ricerca di soluzioni migliori è un compito permanente.

Negli anni scorsi l'UST ha alleggerito le imprese mediante diverse misure quali:

- eSurvey: il rilevamento di dati avviene per mezzo di moduli elettronici su Internet;
- dati scannerizzati (commercio al dettaglio): analisi delle informazioni sui prodotti, sui prezzi e sulle quantità rilevate alle casse per stilare la statistica dei prezzi;
- progetto «Standard salari CH», per una utilizzazione diretta dei dati salariali memorizzati nelle contabilità delle imprese.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 13	Utilizzazione di dati scannerizzati nel commercio al dettaglio.	UST	2008
R 14	Standard salari CH	UST	2008

b) *Misure avviate e pianificate*

L'ampliamento delle informazioni statistiche richiede misure mirate per impedire che l'onere delle imprese e delle persone interpellate cresca nella stessa proporzione. L'UST lavora intensivamente a progetti di modernizzazione affinché vi sia una migliore utilizzazione dei dati amministrativi disponibili nei registri ufficiali. Si tratta di ottimizzare in un sistema globale le indagini ancora necessarie presso le imprese e di raggruppare i rilevamenti fatti presso le persone e le economie domestiche. L'approccio integrativo nel rilevamento e nella produzione di dati statistici sgrava gli interpellati e contribuisce alla creazione di migliori basi statistiche analitiche. Il programma generale di statistica delle imprese (GUS) mira a creare un sistema integrato nel settore della statistica delle imprese.

Per ridurre le spese di allestimento dei dati delle imprese, nel quadro del GUS l'UST ha lanciato una serie di progetti e avviato misure volte a favorire lo sgravio delle PMI. Tra queste si annoverano:

- censimento delle aziende basato sui registri: finora veniva effettuato un rilevamento diretto presso circa 500 000 imprese. Adesso si ottengono informazioni relative alla

struttura e all'occupazione dai registri delle casse di compensazione AVS. Tali informazioni sono completate da dati provenienti da altre fonti (p. es. imposta sul valore aggiunto per le cifre d'affari; amministrazione delle dogane per l'importazione e l'esportazione ed eventuali completamenti tramite altri piccoli rilevamenti). I primi risultati, riferiti a fine 2011, saranno pubblicati nel 2013;

- proseguimento della pubblicazione di dati amministrativi già disponibili;
- revisione di diverse statistiche per ottimizzare il rilevamento e l'utilizzazione dei dati;
- creazione di un registro centralizzato di campionamento per migliorare la ripartizione dell'onere tra le imprese interpellate;
- ulteriore sviluppo e incremento dell'utilizzazione del programma «Standard salari CH».

Questi provvedimenti dell'UST fanno parte della strategia della Confederazione volta a favorire la riduzione dell'onere amministrativo delle imprese e a promuovere l'utilizzazione delle nuove tecnologie informatiche nell'organizzazione dell'Amministrazione e dei servizi pubblici (e-government).

Nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier e Zuppiger, fino al 2013 sarà analizzato la questione tema relativa alla statistica e saranno individuate le possibilità di semplificazione.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 13	Attuazione di semplificazioni nel quadro del programma del sistema centralizzato di indagini campionarie per la statistica delle imprese (GUS): <ul style="list-style-type: none"> • censimento delle aziende basato sui registri; • ulteriore pubblicazione di dati amministrativi già disponibili; • diverse revisioni di statistiche esistenti; • creazione di un registro centralizzato di campionamento per migliorare la ripartizione dell'onere tra le imprese interpellate; • ulteriore sviluppo del programma Standard salari CH. 	UST	2012

5.5 Sicurezza sul lavoro

Il 4 luglio 1995 la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha approvato la direttiva MSSL 6508¹⁰², entrata definitivamente in vigore il 1° gennaio 2000. La direttiva disciplina il ricorso a medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro nelle imprese, conformemente agli articoli da 11a a 11g dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali¹⁰³. A lungo termine la direttiva dovrebbe ridurre il numero di infortuni e di malattie professionali in Svizzera.

Le imprese possono soddisfare le esigenze della direttiva sviluppando individualmente una loro propria soluzione oppure adempiere i loro obblighi nel quadro di soluzioni per categoria professionale, per gruppi di imprese o di soluzioni standard. A seconda della categoria di pericolo nella quale sono classificate, devono prendere determinati provvedimenti e far capo a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza; questa esigenza riguarda però soltanto le imprese i cui controlli hanno rilevato pericoli particolari. Un'azienda deve in tutti i casi "regolare i compiti e i procedimenti in materia di sicurezza sul lavoro sulla base di un'individuazione dei pericoli" (punto 2.1.1 della direttiva). Tale individuazione deve essere riesaminata regolarmente, specialmente in caso di modifiche aziendali. L'adozione di tali

¹⁰² Direttiva sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro.

¹⁰³ RS 832.30

provvedimenti deve essere attestata con documenti controfirmati dai collaboratori e regolarmente aggiornati. Le microaziende che occupano meno di cinque lavoratori e aventi un tasso di premio non superiore al cinque per mille non sono obbligate ad applicare la direttiva. A titolo indicativo, nel 2003 all'incirca i tre quarti delle microaziende assicurate presso la Suva avevano un tasso superiore al cinque per mille e perciò erano obbligate ad applicare la direttiva MSSL.

a) *Misure realizzate*

La direttiva MSSL è stata oggetto di critiche ricorrenti da parte delle imprese sin dalla sua entrata in vigore. Per questa ragione, il Forum PMI si è più volte occupato di questa normativa. Nel mese di febbraio 2005, un test di compatibilità PMI è stato consacrato esclusivamente alla direttiva MSSL, la quale era già stata oggetto di una valutazione parziale nel settembre 2002, in occasione di un test sui controlli statali effettuati sulle imprese. Le indagini hanno mostrato che la direttiva MSSL genera un importante onere amministrativo, in particolare alle PMI, e che le informazioni offerte alle PMI sono insufficienti.

Nel pacchetto di misure 2006 volto a semplificare la vita delle imprese era stata annunciata una revisione della direttiva MSSL e della Guida-PMI. Per migliorare la trasparenza relativa alle ripercussioni economiche, la revisione è stata accompagnata da un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), effettuata dalla SECO in collaborazione con il gruppo di progetto responsabile della revisione della direttiva. I punti essenziali dell'analisi erano le modifiche relative ai costi amministrativi generati dagli infortuni sul lavoro.

Nell'ottica dell'AIR, il bilancio della revisione della direttiva MSSL è positivo. L'alleggerimento dell'obbligo di documentare, ottenuto con la revisione e richiesto soprattutto dalle piccole imprese e dalle microaziende esenti da rischi particolari, ha permesso risparmi amministrativi annui per un ammontare di oltre 40 milioni di franchi (o il 25%).

Dopo l'alleggerimento nel settore della documentazione e grazie agli sforzi di comunicazione della CFSL sembra che nell'attuazione della direttiva da parte delle piccole imprese e delle microaziende, finora lacunosa, siano possibili dei miglioramenti. In tale modo sarebbe possibile realizzare una parte del rimanente potenziale di risparmio dei costi economici dovuti agli infortuni che, se la direttiva MSSL viene generalmente rispettata, è valutata a ulteriori 800 milioni di franchi.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 15	Revisione della direttiva MSSL e della Guida-PMI.	SECO	2007

b) *Misure avviate e pianificate*

Nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier e Zuppiger, fino al 2013 sarà analizzata la sicurezza sul lavoro e saranno individuate le possibilità di semplificazione.

5.6 Informazione e acquisti pubblici

Alcuni studi dell'UE mostrano che i costi amministrativi possono essere ridotti fino all'80 per cento utilizzando in modo coerente i mezzi informatici per il processo di acquisto. Gli esperti ritengono che il potenziale di risparmio per gli uffici di aggiudicazione si aggira attorno ai 350 milioni di franchi¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Cfr. "Evaluation of the 2004 Action Plan for Electronic Public Procurement", Commissione europea, 18 ottobre 2010 (in inglese)

5.6.1 Simap

"Simap.ch" è la piattaforma elettronica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel settore degli acquisti pubblici. I committenti pubblici possono pubblicare in modo semplice i loro bandi di concorso e, se necessario, la relativa documentazione sul portale simap.ch. Le imprese e gli offerenti interessati hanno accesso a una panoramica nazionale dei bandi di concorso pubblici e, oltre ai bandi stessi, possono scaricare anche la relativa documentazione.

a) Misure realizzate

La piattaforma simap.ch, utilizzata dalla Confederazione e da ciascuno dei Cantoni, è entrata in funzione il 1° marzo 2009. È quindi possibile accedere a tutti i bandi di concorso. Ciò crea maggior trasparenza, riduce i costi amministrativi e aumenta la sicurezza giuridica.

Si ottiene maggior trasparenza poiché la panoramica delle commesse della mano pubblica è semplificata. I bandi di concorso e, nella maggior parte dei casi, anche i relativi mansionari sono centralizzati e rapidamente accessibili a tutti.

La pubblicazione della procedura di aggiudicazione avviene mediante moduli uniformi.

La nuova piattaforma è una componente della strategia di e-government Svizzera¹⁰⁵. La sua creazione è avvenuta sulla già esistente piattaforma del Foglio ufficiale svizzero di commercio (fusc-online). In tale modo vi è stato un importante risparmio sui costi di sviluppo. I costi aziendali sono diminuiti grazie alle sinergie. Nei primi 18 mesi di attività si sono registrate oltre 40 000 imprese.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 16	Entrata in funzione della nuova piattaforma simap.ch.	SECO	2009

b) Misure avviate e pianificate

Affinché l'intero processo degli acquisti possa essere svolto in forma elettronica (eProcurement), dal bando di concorso sino all'aggiudicazione, deve essere realizzata la possibilità di inoltrare le offerte per via elettronica. Ciò porterà a un ulteriore notevole riduzione dei costi amministrativi per gli offerenti e i servizi d'acquisto. Inoltre, la piattaforma e le sue banche dati saranno strutturate in modo che i rilevamenti automatizzati di statistiche sugli acquisti siano possibili anche in Svizzera.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 14	Realizzazione dell'inoltro delle offerte per via elettronica.	SECO	2012

5.6.2 FUSC

Il primo numero del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) è stato pubblicato il 6 gennaio 1883. È l'unico organo ufficiale della Confederazione che pubblica cinque volte la settimana le più recenti informazioni ufficiali e gli annunci previsti dalla legge. Il FUSC mette a disposizione degli operatori economici, in particolare società operanti nel settore dei servizi, del commercio e dell'industria, rilevanti informazioni sul loro campo di attività. Le informazioni hanno sovente un carattere operativo. Ogni giorno vengono pubblicati da 1200 a 1500 avvisi pubblici, la maggior parte dei quali hanno effetti giuridici. Per le sue informazioni ufficiali il FUSC è oggi ben posizionato sul mercato e presenta con i suoi 70 000 «utenti» al giorno straordinari dati per il settore dei media.

¹⁰⁵ Cfr. "Strategia di e-government Svizzera" (http://www.e-government.ch/dokumente/strategie/E-GovCH_Strategie_2007_I.pdf), Progetto prioritario A1.05.

a) Misure realizzate

Il 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha deciso la revisione totale dell'ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (ordinanza FUSC). Tale revisione consente un primo impiego della firma digitale qualificata in relazione alla pubblicazione in Internet di dati economici importanti dal punto di vista giuridico e, di conseguenza, e attesta l'autorevolezza della versione elettronica del FUSC. Attualmente il FUSC è innanzitutto un organo di pubblicazione elettronico. La costante diminuzione della sua edizione in formato cartaceo è fonte di continui risparmi. Nel 99 per cento dei casi anche la consegna degli annunci avviene tramite moduli elettronici strutturati; ciò diminuisce considerevolmente le spese della redazione. I risparmi sui costi dell'elaborazione degli annunci sono restituiti ai servizi di notificazione nel quadro di riduzioni delle tariffe di pubblicazione. Il comodo accesso e la ricerca dei dati elettronici FUSC sono gratuiti e sono molto apprezzati dall'economia privata. Si registrano regolarmente circa 50 000 interrogazioni giornalieri.

b) Misure avviate e pianificate

Anche in futuro la piattaforma terrà conto delle nuove richieste di pubblicazione di dati giuridici. Le procedure di pubblicazione sono costantemente verificate e, se possibile, semplificate. Dal 1° marzo 2011 è possibile effettuare una pubblicazione accelerata degli annunci la cui versione elettronica è pubblicata in rete immediatamente dopo la validazione da parte della redazione del FUSC e la cui versione in forma cartacea viene stampata e inviata in seguito. Nel 2011 sarà anche garantita l'archiviazione di lunga durata dei dati FUSC presso la Biblioteca nazionale svizzera (BN). I dati FUSC di oltre tre anni potranno quindi essere trovati in forma elettronica presso la BN. L'introduzione del numero unico di identificazione delle imprese (UID) permette di assegnare inequivocabilmente i dati FUSC dei soggetti economici. Il numero UID degli annunci importanti sarà pubblicato quale identificatore supplementare.

In futuro la piattaforma FUSC dovrà essere ancor meglio collegata con i Fogli ufficiali cantonali affinché tutte le informazioni siano disponibili su un'unica piattaforma. A tale proposito, la SECO ha avviato un progetto pilota con il Cantone di Zurigo per creare i presupposti che permettano l'integrazione dei Fogli ufficiali cantonali nella piattaforma FUSC.

I debitori che non adempiono o adempiono con ritardo i loro obblighi creano considerevoli problemi all'insieme dell'economia e alle PMI in particolare. Per i creditori l'attuale estratto del registro esecuzioni e fallimenti è solo parzialmente esaustivo poiché contiene unicamente un elenco delle esecuzioni fatte valere dall'ufficio interpellato. Dal 1° gennaio 2011 tutti gli uffici d'esecuzione sono collegati tra loro tramite il gruppo e-LEF. Attualmente è tecnicamente possibile istituire per la prima volta un estratto del registro esecuzioni e fallimenti a livello nazionale che sia molto più esaustivo per i potenziali creditori che non quello attuale. Presupposto per un estratto a livello nazionale sono l'appropriata base giuridica e un progetto che analizzi come riunire i registri locali esistenti. Attualmente l'Ufficio federale di giustizia sta effettuando i necessari accertamenti.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 15	Creazione di una base giuridica per un estratto del registro esecuzioni e fallimenti elettronico, a livello nazionale.	UFG	2014

5.7 Diritto edilizio e della pianificazione

Il diritto edilizio è un ambito che suscita numerose lamentele da parte di persone e imprese, che riguardano tra l'altro la densità normativa e l'onere amministrativo ma pure le procedure di ricorso e d'opposizione e i relativi ritardi. L'importante densità normativa e l'onere amministrativo sono causati dai molteplici obiettivi, in parte contraddittori, perseguiti dalla regolamentazione ma pure da un marcato federalismo e dalla protezione della proprietà privata in un territorio densamente popolato.

a) *Misure realizzate*

Il settore comprende il diritto edilizio privato, disciplinato essenzialmente a livello federale, e il diritto edilizio pubblico, disciplinato a livello federale, cantonale e comunale in una moltitudine di testi. Quest'ultimo comprende il diritto formale (le procedure) e il diritto materiale (p. es. relativo alla sicurezza o all'ambiente). Abbiamo inoltre prescrizioni tecniche emanate da associazioni pubbliche o private, in parte obbligatorie e che possono essere costose (p. es. le norme Minergie, le norme SIA e le misure di protezione contro gli incendi).

Nell'ambito del diritto formale esiste una gamma di iniziative a livello locale e cantonale che mirano a semplificare le procedure amministrative (p. es. in alcuni Cantoni i «piccoli permessi» e gli sportelli unici per i permessi di costruzione) o a sviluppare soluzioni elettroniche (Camac nel Cantone di Vaud o un progetto simile a Sciaffusa). Anche a livello federale esistono da molto tempo misure volte a migliorare e coordinare determinate procedure¹⁰⁶.

Tuttavia, va rilevato che la semplificazione delle procedure amministrative da sola può avere soltanto un impatto limitato se non viene semplificato e armonizzato anche il diritto materiale. Nel settore delle prescrizioni contro gli incendi – un settore già armonizzato dalle norme di protezione contro gli incendi entrate in vigore nel 2003, ma che non è ancora esente da problemi per le imprese – un progetto congiunto diretto dalla SECO e i Cantoni di Argovia, Lucerna e San Gallo ha mostrato che il problema non si trova a livello amministrativo bensì a livello delle prescrizioni materiali e della loro applicazione, diverse in tutti i Cantoni.

È quindi anche riguardo al diritto materiale che si pone la sfida relativa alla semplificazione: si tratta di lanciare il dossier dell'armonizzazione intercantonale, di rimettere in discussione determinate prescrizioni tecniche se i costi sono superiori agli utili, di equilibrare meglio l'interesse pubblico e gli interessi privati che bloccano alcuni importanti progetti d'infrastrutture e di adeguare le norme materiali ai nuovi bisogni emergenti (p. es. in materia di energie rinnovabili).

Un buon esempio di potenziale semplificazione del diritto materiale sono gli innumerevoli ostacoli dovuti alla regolamentazione delle misure di risparmio energetico nel settore degli edifici. Nel quadro del decreto del Consiglio federale del 20 febbraio 2008 sulla strategia energetica, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia i direttori (EnDK), sono state esaminate le possibilità di eliminazione degli ostacoli amministrativi dalle misure di risparmio energetico nel settore degli edifici. Sono stati individuati 11 settori che rappresentano ostacoli giuridici e di procedura per il risanamento energetico nel settore degli edifici (tra cui i monumenti storici e la tutela degli insediamenti, diverse prescrizioni di costruzioni, le condizioni della polizia del fuoco, le procedure di autorizzazione, ecc.). Basandosi su uno studio di econcept¹⁰⁷, il gruppo di accompagnamento istituito dalla SECO ha redatto un rapporto sulle conseguenze più importanti degli ostacoli individuati. Tali lavori fungono da base per la formulazione delle raccomandazioni ai Cantoni.

Il Cantone di Sciaffusa, sotto la responsabilità della SECO, ha realizzato un progetto pilota di e-government nel settore della procedura in materia di permessi di costruzione. Nei Comuni di Neunkirch, Schaffhausen, Siblingen, Thayngen e Trasadingen il disbrigo delle pratiche amministrative per i permessi di costruzione è stato semplificato sia per le imprese, sia per i privati. Dal 2009 sui siti web dei Comuni sono disponibili ampie informazioni e i necessari moduli interattivi per disbrigare la procedura in materia di permessi di costruzione. L'offerta, che comprende i moduli "Richiesta dell'autorizzazione di costruire", "Richiesta per le canaliz-

¹⁰⁶ Legge federale sul coordinamento delle infrastrutture disciplinate dal diritto federale (p. es. ferrovie, strade nazionali, trasporto aereo).

¹⁰⁷ M. Bättig, W. Ott, D. Kistler (2009), "Rechtliche und verfahrensmässige Hemmnisse für energetische Massnahmen im Gebäudebereich", Studio su incarico della SECO. SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 18, Berna (in tedesco e parzialmente in francese).

zazioni", "Richiesta di allacciamento alla rete idrica" e "Richiesta per l'impianto di riscaldamento", può essere adeguata ai bisogni di altri Comuni a costi relativamente contenuti.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 17	Semplificazione delle procedure a tutti i livelli (progetto pilota di permesso di costruzione elettronico nel Cantone di Sciaffusa, procedura in materia di permessi di costruzione semplificata e coordinata, ecc.).	SECO	2009
R 18	Raccomandazioni della DCPA e della EnDK ai Cantoni, riguardanti 11 settori e relative alla rimozione degli ostacoli relativi all'utilizzazione di energie rinnovabili, all'energia termica combinata e all'efficienza energetica nel settore degli edifici.	SECO	2010

b) Misure avviate e pianificate

«Gli attori dei vari livelli devono continuare a impegnarsi per ridurre la durata delle procedure», è quanto risulta da un'inchiesta effettuata presso i richiedenti di permessi di costruzione¹⁰⁸. Debbono inoltre essere perseguite le misure volte ad accelerare gli importanti progetti nazionali relativi alla rete elettrica e alle energie rinnovabili. L'ampliamento del più grande parco eolico svizzero ha necessitato di 30 autorizzazioni ed è durato nove anni senza opposizioni. Un tempo elevatissimo rispetto, per esempio, a quello necessario in Germania che si avvera essere un inconveniente per il nostro Paese. Inoltre, la realizzazione di numerosi elettrodotti importanti dal punto di vista strategico necessita di molto tempo e, a causa delle opposizioni sovente può durare tra i quattro e i vent'anni.

La seconda difficoltà che emerge da questa inchiesta sono le specificità locali. Gli sforzi in materia di armonizzazione intercantonale attualmente riguardano soprattutto la terminologia. Il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) è appena stato adottato. Grazie alla necessaria adesione di sei Cantoni il concordato è entrato in vigore il 26 novembre 2010. Tuttavia, la maggior parte dei Cantoni non ha ancora aderito (mancano all'appello Cantoni importanti dal punto di vista economico quali ZH, VD o GE). I limiti dell'operazione sono definiti soprattutto dalla restrizione alle sole nozioni terminologiche a mostrare.

Nel diritto edilizio e nel diritto sulla pianificazione del territorio impegnati di federalismo le opposizioni regolarmente formulate da associazioni sono considerate onerose, non da ultimo perché causano ritardi. Su questo argomento la SECO ha pianificato uno studio volto ad analizzare le ripercussioni economiche del diritto di opposizione e di ricorso.

Nel quadro dei lavori relativi ai postulati Fournier e Zuppiger, fino al 2013 verranno analizzate le procedure relative ai permessi di costruzione e saranno individuate le possibilità di semplificazione.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 16	Ai Cantoni è trasmessa una raccomandazione che comprende: (a) un'ulteriore armonizzazione delle leggi cantonali sull'edilizia e sulla pianificazione del territorio, (b) l'armonizzazione delle procedure e dei processi, (c) la diminuzione della durata delle procedure mediante la riduzione e/o il raggruppamento dei documenti necessari alle procedure relative al permesso di costruzione e (d) la promozione di soluzioni e-government.	ARE	2012

¹⁰⁸ Matthias Peters, Bettina Wapf, "Enquête auprès des demandeurs de permis de construire en Suisse", la Vie économique, 5-2007, pagine 40 a 42 (in francese).

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 17	Studio sulle ripercussioni economiche del diritto di opposizione e di ricorso.	SECO	2014

5.8 Autorizzazioni e scadenze

Le procedure relative al permesso di costruzione sono un importante strumento statale per proteggere l'interesse pubblico. D'altro canto, limitano l'attività economica delle imprese e possono generare oneri amministrativi. Per tali motivi già da molto tempo tali procedure sono l'oggetto di lavori della Confederazione per migliorarne la regolamentazione. Già nel 1999 era stato pubblicato il "Rapporto del Consiglio federale sull'inventario e la valutazione delle procedure del diritto federale dell'economia"¹⁰⁹ nella legislazione federale. Nel 2005 è stato pubblicato il "Rapporto del Consiglio federale sulle procedure di autorizzazione del diritto federale applicabile alle attività economiche"¹¹⁰.

a) Misure realizzate

Per mantenere gli oneri amministrativi il più contenuti possibile nel settore delle procedure di autorizzazione¹¹¹, il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Semplificare la vita delle imprese". A questo rapporto ha fatto seguito la "legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione" che comprende misure di soppressione o di semplificazione concernenti 75 procedure di autorizzazione ed è entrata in vigore il 1° giugno 2008¹¹². Finora delle 75 procedure, 72 (il 96%) sono state soppresse o semplificate oppure è stata avviata una soppressione o una semplificazione.

Mentre il rapporto e la legge federale miravano a sopprimere o semplificare le procedure di autorizzazione, i postulati Wicki (06.3888) e del Gruppo PPD/PEV/glp (06.3732), peraltro identici, relativi alla conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione perseguono altri obiettivi, in particolare l'abbreviazione dei termini. In adempimento di questi postulati, il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Procedure di opposizione o termini di trattamento più brevi". Il rapporto propone di rinunciare a un'introduzione generale delle procedure d'opposizione, essendo esse opportune solo sporadicamente. Le abbreviazioni sperate tramite la procedura d'opposizione e la puntualizzazione delle procedure di autorizzazione sono possibili anche in altri modi, quali fissare i termini e trovare ulteriori adeguamenti per semplificare le procedure.

A tale scopo, il 25 maggio 2011 il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell'ordinanza concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia¹¹³. L'ordinanza fissa i principi fondamentali generali relativi a procedure¹¹⁴, termini, documentazione per la domanda e altri moduli e documenti per le autorizzazioni conformi al diritto federale. La futura legislazione, ossia le nuove procedure modificate, dovrà osservare tali principi.

Sono state adeguate anche le disposizioni delle procedure esistenti. In luogo di "nel giro di giorni" o "nel giro di settimane", sulle procedure di prima istanza del diritto dell'economia bisognerà decidere "entro dieci giorni" o "entro 40 giorni". Nelle procedure complesse continuano a vigere le norme attuali.

¹⁰⁹ BBI 1999 8387

¹¹⁰ Pubblicazione: SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 11, 2005 (in tedesco).

¹¹¹ RO 2008 2265

¹¹² Cfr. capitolo 3

¹¹³ SR 172.010.14

¹¹⁴ RO 2011 2909 (entrata in vigore: 1° settembre 2011)

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 19	Soppressione o semplificazione di 72 procedure di autorizzazione nel quadro del programma volto a semplificare la vita delle imprese.	SECO	2011
R 20	Introduzione di termini precisi per le procedure di autorizzazione nel quadro dell'ordinanza concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia.	SECO	2011

b) Misure avviate e pianificate

La compatibilità delle più importanti procedure di autorizzazione per l'economia con i nuovi principi generali deve essere verificata e, laddove necessario, deve essere adeguata¹¹⁵. Le procedure di autorizzazione devono assolutamente essere dotate di termini definiti e di un preciso elenco di documenti per la domanda al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (ossia entro il 1° settembre 2014)¹¹⁶. La SECO ha redatto un elenco appropriato dopo aver consultato le associazioni economiche e gli uffici federali in merito. Sono stati identificate le seguenti procedure:

1. approvazione dell'iscrizione nel registro di commercio;
2. procedura di autorizzazione per stranieri che esercitano un'attività lucrativa;
3. autorizzazione del traffico di perfezionamento (TP);
4. autorizzazione per prove d'origine da parte di esportatori svizzeri secondo procedura semplificata;
5. accesso alla semplificazione del trattamento doganale delle importazioni e delle esportazioni (autorizzazione o accordo/convenzione);
6. autorizzazione per l'importazione di merci reversali, in base allo scopo d'impiego;
7. autorizzazione ottenere la qualifica di operatore economico (basata sul messaggio del 27 novembre 2009 concernente l'approvazione e l'attuazione dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale¹¹⁷);
8. domande di assistenza doganale nel settore della protezione IP
9. autorizzazioni per orari di lavoro;
10. autorizzazione per collocamento privato di personale;
11. autorizzazione per collocamento di personale a prestito;
12. permesso d'esercizio della Confederazione, secondo l'art. 42 ss. dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro¹¹⁸;
13. procedura di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, secondo l'art. 12 dell'ordinanza DOP/IGP¹¹⁹;
14. approvazione di contratti d'insegnamento;
15. autorizzazioni speciali nel settore dell'ambiente secondo l'art. 45 Osost e l'art. 29 LPAmb¹²⁰

¹¹⁵ Basandosi su tre criteri: il numero di autorizzazioni accordate annualmente, la creazione di valore aggiunto del ramo e la durata. L'importazione di merci nel quadro della procedura d'imposizione doganale non sottostà a questo mandato di verifica.

¹¹⁶ Per le autorizzazioni da 16 a 19 di questo elenco deve essere realizzato l'esame nel quadro della revisione pianificata.

¹¹⁷ RS 0.631.242.05

¹¹⁸ RS 822.114

¹¹⁹ RS 910.12

¹²⁰ RS 814.01

16. autorizzazione d'importazione ed esportazione per il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope e/o precursori;
17. autorizzazione d'esercizio per la fabbricazione e la mediazione di medicinali (commercio all'ingrosso, importazione, esportazione, commercio all'estero) e prelievo di sangue;
18. autorizzazione per medicinali pronti per l'uso;
19. approvazione di prototipi di veicoli stradali.

Oltre all'ordinanza concernente principi e termini ordinatori per le procedure di autorizzazione, saranno perseguiti sgravi amministrativi anche in altri settori. La Regia federale degli alcool, per esempio, persegue la soppressione di 41 autorizzazioni previste dall'ordinamento sull'alcool.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 18	Verifica e adeguamento di 19 importanti procedure di autorizzazione ai nuovi principi di procedure di autorizzazioni «snelle».	Uffici	2014

5.9 Controlli

Alle autorità viene costantemente rimproverata una burocrazia eccessiva e l'attuazione sproporzionata di controlli. Nel 2006 un'interpellanza¹²¹ parlava addirittura di "controllite"; per le microaziende l'esagerato onere amministrativo rappresenta un pericolo. Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza alla questione. Nella sua risposta all'interpellanza menzionata ha promesso di seguire con attenzione gli sviluppi in questo settore e di verificare regolarmente i sistemi di controllo.

a) Misure realizzate

Nel mese di novembre 2007 la M.I.S. Trend AG, su incarico della SECO, ha condotto un sondaggio rappresentativo sui controlli statali¹²². È la prima indagine di questo tipo svolta in Svizzera. Sono state interrogate 1600 imprese in tutta la Svizzera. L'obiettivo era quello di ottenere un quadro ancora più fedele dell'onere effettivo delle imprese determinato dai controlli statali.

Nel sondaggio è stato chiesto il numero di controlli effettuati presso l'impresa. I risultati hanno mostrato che negli ultimi cinque anni un terzo delle imprese non sono state oggetto di controlli, un altro terzo ha registrato uno fino a due controlli diversi e il restante terzo delle PMI interrogate è stato sottoposto a più di tre controlli. In totale si è giunti a una media pari a 1,9 controlli differenti per ogni PMI.

Ciò non permette di concludere a un onere amministrativo eccessivo delle imprese. La maggior parte dei controlli riguarda l'imposta sul valore aggiunto (indicato dal 29 per cento delle imprese), seguita dalle imposte cantonali (il 28%) e dalle condizioni di lavoro (il 24%).

Per quanto riguarda i problemi più frequenti relativi ai controlli, il 13 per cento delle PMI ha affermato di aver dovuto subire due volte gli stessi controlli. Il 15 per cento ha avuto problemi con il periodo scelto per i controlli. Il 25 per cento si è lamentato dell'elevato formalismo. Già lo scorso anno tale questione è stata affrontata in riferimento al controllo più frequente, ovvero all'imposta sul valore aggiunto, con un'adeguata modifica di legge.

La metà delle imprese percepisce l'utilità di essere sottoposte a tali controlli. Il 24 per cento li considera piuttosto dannosi e il 7 per cento considera i controlli in generale molto dannosi.

¹²¹ Interpellanza 06.3346 Engelberger

¹²² <http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=17419>

Nel 2008 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha inviato un'Audit Letter a tutti gli uffici federali contenente indicazioni relative ai controlli statali¹²³. Comprende inoltre un test di autocontrollo rivolto alle autorità d'esecuzione con domande relative alla migliore pianificazione e alla migliore compatibilità per le PMI dei controlli delle imprese.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 21	Audit Letter con test di autocontrollo per una migliore pianificazione e creazione dei controlli di compatibilità per le PMI.	CDF	2008

b) Misure avviate e pianificate

L'evoluzione del settore dei controlli sarà seguita attentamente anche in futuro e i sistemi di controllo verranno verificati regolarmente.

5.10 Costituzione d'impresa

Il 2010 ha registrato 37 695 nuove iscrizioni nel registro di commercio, un record di nuove creazioni di imprese, che ha quindi superato quello del 2008 di soltanto il 2.3 per cento. Comparato al numero di nuove iscrizioni del 1990, il numero è aumentato del 50 per cento.

Per creare un'impresa è necessario effettuare diverse pratiche amministrative che comportano procedure di notificazione e di autorizzazione che generano un onere amministrativo.

a) Misure realizzate

Nel 2004 la SECO ha lanciato lo sportello in rete per la creazione di imprese¹²⁴, allo scopo di sgravare a livello amministrativo le piccole e medie imprese e di incrementare così la loro produttività. Nel 2011 la piattaforma della Confederazione è stata completamente rinnovata.

Con il portale informativo della Confederazione per le imprese individuali, le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e le società in accomandita vi è la possibilità di effettuare l'iscrizione nel registro di commercio e di annunciarsi all'imposta sul valore aggiunto, all'AVS e all'assicurazione contro gli infortuni utilizzando il medesimo portale. Gli utenti beneficiano di assistenza durante tutto il processo di compilazione dei moduli. Secondo uno studio del 2005 della *Zürcher Hochschule* di Winterthur, i fondatori di imprese risparmiano così il 50 per cento del tempo altrimenti necessario.

Negli scorsi sette anni oltre 27 000 imprenditori hanno costituito la loro impresa con l'ausilio di questa piattaforma. Nel 2010 sono state effettuate 1741 iscrizioni nel registro di commercio, 1246 notificazioni all'AVS, 752 all'imposta sul valore aggiunto e 364 all'assicurazione contro gli infortuni.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 22	Rinnovo completo dello sportello in rete per la costituzione di imprese.	SECO	2011

b) Misure avviate e pianificate

L'ordinanza sul registro di commercio¹²⁵ prevede che gli uffici del registro di commercio siano in grado di accettare le notificazioni e i documenti giustificativi per via elettronica entro la fine

¹²³ www.efk.admin.ch/pdf/Audit%20Letter%20No%2010_September%202008_180908.pdf (in tedesco)

¹²⁴ www.StartBiz.ch

¹²⁵ RS 221.411

del 2012¹²⁶. Non è ancora chiaro in quale misura avverrà l'attuazione della forma elettronica poiché l'ordinanza non definisce alcuna procedura esatta in tal senso.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 19	Gli uffici cantonali del registro di commercio devono accettare le notificazioni e la relativa documentazione in forma elettronica.	UFRC	2012

5.11 Proprietà intellettuale

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) di Berna è l'ente di riferimento principale della Confederazione per tutte le questioni relative alle patenti, i marchi, le denominazioni di origine, la protezione del design e il diritto d'autore. In Svizzera chi intende inoltrare una domanda di brevetto per un'invenzione, registrare un marchio o depositare un design fa capo all'IPI.

a) Misure realizzate

Nel periodo considerato dal rapporto, 2007-2011, l'IPI ha fissato quale priorità delle sue attività lo sgravio finanziario e amministrativo delle PMI.

- i. *Soppressione e riduzione delle tasse IPI, riduzione dei costi di traduzione*
Tra il 2007 e il 2008 l'IPI ha effettuato riduzioni delle tasse che hanno fatto risparmiare 8 milioni di franchi annui ai suoi utenti. A favore dello sgravio amministrativo è stata inoltre ridotta la complessità dei procedimenti. L'Accordo sulle lingue di Londra¹²⁷, al quale la Svizzera ha aderito il 1° maggio 2008, riduce i costi di traduzione; i brevetti europei redatti in inglese non devono più essere tradotti in una lingua nazionale ufficiale.
- ii. *La banca dati Swissreg quale organo di pubblicazione ufficiale*
Dal 2008 su Swissreg¹²⁸ sono pubblicate esclusivamente le registrazioni del registro con validità giuridica. Ciò permette un accesso online semplice e gratuito, sia ai dati del registro relativi ai diritti di proprietà (brevetti, marchi, design e topografie) sia, grazie a nuove possibilità di interrogazione e di analisi, alla ricerca di dati. Il nuovo servizio «MyPage» permette ricerche e monitoraggio personali di marchi, brevetti, certificati protettivi estesi e design.
- iii. *Ricerca della domanda di brevetto svizzero*
A metà 2008 la "ricerca della domanda di brevetto svizzero" è stata introdotta nella legge sui brevetti¹²⁹. Al momento della domanda, in Svizzera le invenzioni non sono esaminate quali novità e attività inventiva: Con questo tipo di ricerca l'esame può essere richiesto all'IPI a condizioni molto convenienti.
- iv. *Esame dei marchi anticipato; registrazione di domande che non comportano problemi evidenti.*
Il 1° gennaio 2009 è avvenuta l'introduzione definitiva dell'esame anticipato e della registrazione di domande che non comportano problemi evidenti. Alla fine del mese di luglio è stato introdotto il nuovo sistema di aiuto alla classificazione.

¹²⁶ Art.175 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC): "Gli uffici del registro di commercio devono essere in grado di accettare le notificazioni e i documenti giustificativi in forma elettronica al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza."

¹²⁷ RS 0.232.142.202

¹²⁸ www.swissreg.ch

¹²⁹ RS 232.14

- v. *Comunicazione elettronica giuridicamente vincolante via e-mail*
Dal 1° luglio 2010 gli utenti possono inoltrare all'IPI le loro domande e risposte riguardanti le procedure relative ai brevetti, ai marchi e al design in una forma elettronica giuridicamente vincolante. Le norme di comunicazione sono state rielaborate e semplificate.
- vi. *Registro dei consulenti in brevetti*
Dal 1° luglio 2011 sul sito www.ige.ch è in funzione il nuovo registro dei consulenti in brevetti: Esso facilita la ricerca nell'ambito dei brevetti grazie a una consulenza e una rappresentanza qualificate.

Con il progetto PMI-PI l'IPI, in quanto sportello per le PMI, ha mirato inoltre a ridurre gli ostacoli e a ottimizzare e ampliare la sua offerta di sostegno alle PMI.

- vii. *Ricerca dei brevetti guidata*
Le "ricerche dei brevetti guidate" sono state create e ottimizzate nel 2010. Per sei mesi e mediante il pagamento di una tassa ridotta, gli utenti beneficiano del sapere degli esperti in brevetti dell'IPI. I documenti e le citazioni sono consegnate su di una chiave USB e vi è la possibilità di discutere ancor più approfonditamente le questioni di base con gli esperti in brevetti.
- viii. *Piattaforma per PMI*
Nel 2010 l'IPI ha lanciato una piattaforma sulla proprietà intellettuale. Essa propone una panoramica sui marchi, i brevetti, i design, i diritti d'autore, le indicazioni di provenienza e le possibilità di protezione disponibili¹³⁰. È concepita in particolare per le PMI e offre un primo sportello per porre domande riguardanti la proprietà intellettuale.
- ix. *Informazioni di base (Contact-Center dell'IPI) e consulenza di base gratuite*
Con il suo Contact Center e il relativo servizio telefonico permanente e gratuito, l'IPI offre le informazioni di base alle PMI e ai privati. Nel 2010 sono stati ottimizzati i procedimenti ed è stato ampliato il servizio di picchetto telefonico. In collaborazione con tre associazioni di consulenti in brevetti l'IPI ha creato la "rete di consulenza PI" tramite la quale le PMI ottengono una consulenza di base gratuitamente per 45 minuti da un consulente in brevetti.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 23	Soppressione e riduzione delle tasse IPI per un ammontare di 8 milioni di franchi annui e riduzione dei costi di traduzione grazie all'accordo sulle lingue di Londra.	IPI	2009
R 24	Introduzione di vari strumenti d'aiuto elettronico (Swis-sreg, piattaforma per PMI) e della procedura e-government (tra cui la comunicazione elettronica giuridicamente vincolante via e-mail).	IPI	2010
R 25	Diversi alleggerimenti procedurali fondamentali nel settore dei marchi, la possibilità di ricerca della domanda di brevetto svizzero, l'introduzione del registro dei consulenti in brevetti e del Tribunale dei brevetti, ecc.	IPI	2011
R 26	Attuazione di misure di sgravio nel quadro del progetto PMI-PI, p. es. ricerca dei brevetti guidata, rete di consulenza PI.	IPI	2011

¹³⁰ <https://kmu.ige.ch/it/home.html>

b) *Misure avviate e pianificate*

L'IPI continuerà a impegnarsi a favore dello sgravio amministrativo delle PMI anche dopo il periodo considerato nel rapporto. In particolare, periodicamente saranno analizzate le lacune ancora esistenti nell'offerta dell'informazione o nell'offerta di sostegno e come tali lacune possono essere colmate in modo ottimale. L'IPI creerà e svilupperà un'offerta di formazione in funzione dei bisogni delle PMI.

5.12 **Aspetti internazionali**

Per migliorare le condizioni quadro delle imprese attive a livello internazionale la Svizzera si impegna a sopprimere gli ostacoli tecnici al commercio e a concludere accordi con altri Paesi. La Confederazione si vede confrontata a un conflitto di obiettivi: un miglioramento del trasporto transfrontaliero può portare a un aumento dell'onere amministrativo per le imprese svizzere ma può anche garantire l'accesso ai mercati internazionali.

Per ostacoli tecnici al commercio si intendono: l'impedimento del trasporto transfrontaliero di prodotti causato da varie regolamentazioni o norme, le diverse applicazioni di tali regolamentazioni o norme o la reiterazione richiesta di esami o autorizzazioni che sono già state realizzate all'estero. Per un Paese come la Svizzera, che dipende fortemente dal commercio internazionale, l'onere economico di tali ostacoli sono notevoli.

Con i suoi 27 Stati, l'UE è di gran lunga il più importante partner del nostro Paese. La Svizzera guadagna un franco su tre grazie agli scambi commerciali con l'UE. Il 60 per cento delle esportazioni elvetiche sono dirette verso l'Unione europea e l'80 per cento delle importazioni svizzere provengono dall'UE. Dato che la Svizzera non è membro dell'Unione europea, persegue la sua politica europea fondandosi su accordi settoriali bilaterali. Le questioni concrete e le richieste avanzate vengono disciplinate con l'UE da accordi vertenti su settori rigorosamente circoscritti. Sull'arco di decenni le relazioni si sono sempre più sviluppate e intensificate. Dalla conclusione dell'accordo di libero scambio nel 1972 la rete di accordi è diventata via via più fitta. Tali accordi garantiscono alle imprese svizzere l'accesso al mercato europeo ma possono anche generare oneri amministrativi.

a) *Misure realizzate*

La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio¹³¹ è stata revisionata dopo 14 anni dalla sua entrata in vigore. Il fulcro della revisione è stata l'applicazione autonoma del principio "Cassis de Dijon" da parte della Svizzera a determinate importazioni dalla Comunità europea (CE) e dallo Spazio economico europeo (SEE).

Dagli anni '90 il Consiglio federale persegue due strategie volte a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio: l'applicazione autonoma delle prescrizioni svizzere al diritto europeo e la conclusione di accordi internazionali sull'accesso reciproco ai rispettivi mercati. La priorità è stata data all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio nel settore del traffico di merci tra la Svizzera e l'UE, in particolare tramite i due accordi conclusi nel quadro dei "bilaterali I", l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹³² e l'accordo sul commercio di prodotti agricoli¹³³. Nonostante questi due strumenti, sussistono numerosi ostacoli tecnici al commercio che contribuiscono all'eccessivo livello dei prezzi in Svizzera. La revisione vuole completare i vari strumenti volti a lottare contro gli ostacoli tecnici al commercio con uno strumento supplementare; l'applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" a determinate importazioni dalla CE o dallo SEE.

¹³¹ RS 946.51

¹³² RS 0.946.526.81

¹³³ RS 0.916.026.81

Il principio "Cassis de Dijon", che risale a una decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) del 1979 sulla distribuzione in Germania dell'omonimo liquore francese, deve contribuire alla realizzazione del mercato interno. Secondo il principio, i prodotti provenienti da un altro Stato membro, fabbricati secondo le prescrizioni ivi vigenti, di regola possono circolare liberamente nella CE. Sono ammesse restrizioni solo in ragione dell'esistenza di interessi pubblici superiori.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 27	Revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG): <ul style="list-style-type: none"> • armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dell'UE; • accordi internazionali; • applicazione autonoma del principio "Cassis de Dijon" 	SECO	2009

b) Misure avviate e pianificate

Accanto all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio trattati più sopra, gli accordi bilaterali si occupano della preparazione dei negoziati decisivi per l'onere amministrativo delle imprese. La questione dell'onere amministrativo dovrebbe essere esaminata dagli uffici prima delle trattative, nel quadro del mandato di negoziazione, come era stato fatto nel 2004/2005 per la revisione della legge sulle derrate alimentari¹³⁴ nell'ottica della trattativa di un accordo bilaterale con l'UE nei settori agricolo, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica (studi comuni dell'UFSP, dell'UFAG, dell'UFV e della SECO nonché del test di compatibilità PMI del Forum PMI).¹³⁵

Sostanzialmente, deve essere considerata la relazione fra l'onere amministrativo e il migliore accesso ai mercati. Il recepimento dell'*acquis* comunitario a volte implica un aumento dell'onere amministrativo ma per contro, offre un miglior accesso al mercato interno europeo. Le analisi devono quantificare anche questo vantaggio e non solamente il dispendio e i costi generati dalle regolamentazioni europee. In tale modo possono essere valutati la relazione costi/benefici del recepimento dell'*acquis* comunitario e i relativi vantaggi per le imprese d'esportazione. In generale, nei negoziati internazionali si deve tener conto maggiormente e tempestivamente degli aspetti legati all'onere amministrativo, in particolare nel quadro delle attuali trattative con l'UE nei settori dell'elettricità, dell'agricoltura, della sicurezza dei prodotti, della sicurezza delle derrate alimentari e della sanità pubblica.

¹³⁴ RS 817.0

¹³⁵ Die Volkswirtschaft 12-2005, pagina 43 e seguenti (in tedesco e francese).

6 E-Government

L'e-government ha lo scopo di rendere l'attività amministrativa il più possibile efficiente e vicina ai cittadini mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ciò che finora circolava in forma cartacea da un ufficio all'altro per poi essere recapitato al destinatario finale dovrà essere sbrigato e trasmesso in via elettronica. Il governo elettronico rappresenta un mezzo efficace per ridurre l'onere amministrativo delle imprese e per aumentare la produttività delle amministrazioni pubbliche.

Dal punto di vista economico la domanda di servizi elettronici per i contatti con le autorità è particolarmente elevata. La semplificazione delle procedure di autorizzazione, richiesta e notifica contribuisce in modo significativo a ridurre la burocrazia. L'attenzione non è rivolta semplicemente alla digitalizzazione delle procedure, bensì anche alla loro semplificazione e al maggior orientamento alla clientela.

6.1 Strategia di e-government

La Confederazione e i Cantoni attribuiscono un'importanza chiave a una intensa collaborazione sovracantonale in materia di governo elettronico e mirano a creare sinergie e ottimizzare l'efficienza. Un'amministrazione efficiente, trasparente e orientata alla clientela a tutti e tre i livelli è essenziale per la competitività in una società del sapere e per la qualità di vita della popolazione. Per tale motivo, nel quadro della Strategia di e-government Svizzera, la Confederazione e i Cantoni hanno orientato il loro impegno a un obiettivo comune. Il fulcro della strategia è il catalogo di 45 progetti prioritari di portata nazionale¹³⁶.

a) Misure realizzate

Il portale PMI, lanciato nel 2011¹³⁷ è stato il primo prodotto di e-government ad aver messo a disposizione delle imprese l'informazione. Il grande consenso dimostrato dal settore economico e dall'Amministrazione ha spinto a sviluppare altri progetti e, a tale scopo, il Consiglio federale ha previsto i mezzi finanziari necessari: un milione di franchi nel 2007 aumentato a 2.5 milioni di franchi annui, dal 2008 in poi.

La strategia di e-government Svizzera¹³⁸, approvata il 24 gennaio 2007 dal Consiglio federale, persegue gli obiettivi seguenti:

1. l'economia disbriga elettronicamente le relazioni con le autorità;
2. le autorità hanno modernizzato i loro processi e comunicano elettronicamente tra di loro;
3. la popolazione può disbrigare elettronicamente le principali operazioni con le autorità, ossia quelle più frequenti o quelle che comportano un importante dispendio.

Nel quadro della Strategia e-government Svizzera 2007-2010 il Consiglio federale ha fissato 45 progetti prioritari. Accanto alle misure già citate quali Simap, ELM o il portale per l'imposta sul valore aggiunto, è stata data la priorità anche a progetti intersettoriali la cui realizzazione è importante per diversi settori:

- Il portale PMI offre alle piccole e medie imprese informazioni appropriate e tutti i link per effettuare transazioni online;

¹³⁶ http://www.egovernment.ch/dokumente/katalog/E-Gov-CH_Katalog_2011-20-06_I.pdf
Secondo l'attuale pianificazione, tre quarti di questi progetti saranno realizzati entro fine 2013.

¹³⁷ Cfr. capitolo 6.5

¹³⁸ http://www.egovernment.ch/dokumente/strategie/E-GovCH_Strategie_2007_I.pdf

- la Reference eGov è un progetto che permette di mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e degli uffici federali un'infrastruttura e dei metodi per la pubblicazione di moduli e di procedimenti elettronici;
- la SuisseID è il primo certificato d'identità elettronico standardizzato in Svizzera che consente una firma elettronica giuridicamente vincolante come pure un'autenticazione sicura.

b) Misure avviate e pianificate

L'impegno profuso dalla Confederazione nel quadro della Strategia e-government Svizzera verrà reiterato anche nei prossimi anni. Nonostante i paragoni a livello internazionale indichino i primi successi, rispetto ad altri Paesi la Svizzera è ancora in ritardo. Viene attribuita una grande importanza al rinnovo della convenzione quadro a fine 2011. La "Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera"¹³⁹ disciplina l'organizzazione e la procedura di Confederazione e Cantoni nell'attuazione della strategia di e-government Svizzera per gli anni dal 2007 al 2011. La convenzione quadro è stata adottata dall'assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e approvata dal Consiglio federale.

La nuova convenzione quadro 2012-2015 deve accelerare la realizzazione dell'e-government e potenziare il ruolo dirigenziale del comitato direttivo.

6.2 Reference eGov

Le imprese e i cittadini possono richiedere elettronicamente un permesso ufficiale od ordinare un estratto. In qualsiasi momento possono ottenere online le informazioni rilevanti ed effettuare l'ordine in tutta sicurezza tramite Internet o il telefono cellulare. Una tale modernizzazione rende l'Amministrazione al passo con i tempi e vicina alle esigenze della clientela - contribuendo a ridurre la burocrazia e ad aumentare l'attrattiva della piazza economica.

Reference eGov è il progetto diretto dal settore "Politica a favore delle PMI" della SECO che permette la collaborazione online a livello federale nel quadro di una banca dati di riferimento e che collabora, a seconda delle tematiche, con le amministrazioni pubbliche di tutti i livelli nazionali. Ogni pratica amministrativa viene esaminata da vicino e, se possibile, semplificata e documentata. Viene attribuita grande importanza al singolo processo, che viene analizzato ed elaborato insieme a tutti gli uffici coinvolti nel tipo di servizio fornito.

Reference eGov elabora soluzioni concrete con i singoli gruppi di progetto; a trarne beneficio non sono soltanto i privati e le imprese della zona corrispondente, bensì tutte le unità amministrative che adempiono gli stessi compiti pubblici. Esse possono accedere alle soluzioni sviluppate, adeguarle alle loro esigenze specifiche e integrarle direttamente nei propri servizi online esistenti.

a) Misure realizzate

La redazione di un inventario uniforme delle prestazioni pubbliche e lo sviluppo di una banca dati di riferimento ben strutturata ha reso possibili l'utilizzo e la gestione congiunta dei processi e dei contenuti, come descritto nel progetto prioritario B1.03 per l'attuazione della strategia di e-government Svizzera. Il sistema complessivo si basa sugli standard dell'associazione eCH¹⁴⁰, che promuove e divulga l'e-government nel nostro Paese.

Per molte pratiche amministrative le imprese o i privati devono trasmettere i propri dati all'Amministrazione. Con l'attuazione della strategia di e-government si intende creare un

¹³⁹ http://www.egovernment.ch/dokumente/rv/E-GovCH_Rahmenvereinbarung_I.pdf

¹⁴⁰ www.ech.ch

servizio dei moduli elettronici che offre ai clienti la possibilità di trattare i dati elettronicamente e di inviarli all'Amministrazione in tutta sicurezza. I moduli della SECO guidano visivamente l'utente nella registrazione dei dati, validano le informazioni immesse e ne verificano la completezza.

La migliore qualità dei dati e il fatto che non sia più necessario trascrivere a computer la documentazione manoscritta consentono alle autorità competenti di risparmiare tempo e denaro. Inoltre il modulo per la domanda di costruzione o per ordinare l'estratto del casellario giudiziale viene redatto una volta sola per ogni Cantone e successivamente viene utilizzato e adeguato congiuntamente.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 28	Creazione dell'infrastruttura di un inventario uniforme e una banca dati di riferimento delle prestazioni pubbliche per l'utilizzazione in comune nonché gestione dei processi e dei contenuti.	SECO	2008
R 29	Sono stati creati i requisiti tecnici per un servizio elettronico dei formulari.	SECO	2008

b) Misure avviate e pianificate

Gli sgravi amministrativi ottenuti grazie alle soluzioni dell'e-government dipendono ampiamente dalla disponibilità di infrastrutture appropriate. Lo scambio di soluzioni disponibili tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni evita la realizzazione di progetti simili. Per promuovere la diffusione dei servizi attualmente disponibili, ai Cantoni e ai Comuni viene offerta una raccolta di tali servizi reperibile su di un portale centrale. Questa raccolta di servizi deve essere aggiornata regolarmente affinché altri processi orientati alle transazioni possano essere attuati. Tuttavia, per sviluppare ulteriormente l'e-government non è sufficiente mettere a disposizione unicamente dei processi. I Cantoni e i Comuni devono essere motivati ad attuare veramente tali processi per poter conseguire degli sgravi amministrativi.

6.3 SuisselD

La SuisselD è la prima carta d'identità elettronica standardizzata in Svizzera che consente una firma elettronica giuridicamente vincolante come pure un'autenticazione sicura.

Il sistema SuisselD contiene tre elementi:

1. la prova elettronica dell'identità;
2. la firma elettronica qualificata;
3. la prova elettronica relativa alla funzione esercitata.

In tal modo l'utente può autenticarsi in maniera sicura usando un servizio online e firmare elettronicamente un documento in modo giuridicamente vincolante. All'occorrenza i registri di funzione permettono di creare la trasparenza necessaria tra i partecipanti, p. es. se si tratta di mandati commerciali, dell'appartenenza ad associazioni, albo professionale, ecc.

a) Misure realizzate

Il progetto SuisselD è parte del terzo pacchetto di misure di stabilizzazione congiunturale approvata dal Parlamento nell'autunno 2009. Un credito di 17 milioni di franchi è stato sbloccato per incoraggiare gli utenti, mediante sussidi, ad acquistare una SuisselD, e raggiungere così rapidamente la massa critica di utenti. Inoltre, il budget e-government per le PMI è stato aumentato di 4 milioni di franchi per la realizzazione della SuisselD. Il progetto si articola in tre parti: a) la definizione dello standard per la tessera/la chiave di identificazione; b) la preparazione dell'interfaccia tra la SuisselD e le varie banche dati concernenti le imprese e le professioni riconosciute (avvocati, notai ecc.); c) le misure di comunicazione per far conosce-

re la SuisseID presso le imprese e i moltiplicatori. La vendita della SuisseID da parte di quattro fornitori (tre privati e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione) ha preso il via come previsto nel maggio 2010. Gli acquirenti hanno potuto riscuotere il sussidio di 65 franchi per SuisseID tramite del portale cashback messo a disposizione dalla Confederazione, che ha rappresentato la prima utilizzazione pratica di questa chiave.

L'introduzione della SuisseID si è rivelata un successo. Alla fine del 2010 le SuisseID in uso e quelle acquistate dalle imprese per i loro collaboratori o per i loro clienti hanno raggiunto le 271 000 unità. Il vero e proprio impiego avverrà a partire dal 2011, in quanto si devono dapprima adeguare le applicazioni e i portali web. La SuisseID potrà essere utilizzata a partire dal 2011 per il programma Amministrazione del settore agricolo (ASA) e dal 2012 per l'IVA. Un passo decisivo è stato compiuto nel 2010 con l'adeguamento di applicazioni esistenti e lo sviluppo di nuove applicazioni. Il settore delle TIC stima che gli investimenti resi possibili ammontano a diversi milioni di franchi. L'introduzione della SuisseID sarà valutata insieme alle altre misure di stabilizzazione congiunturale.

Tra i mesi di maggio e di dicembre 2010 il numero delle possibilità d'impiego è decisamente aumentato, raggiungendo la cifra di oltre 118 fornitori. Ne fanno parte diverse grandi città e parecchi Comuni, come ad esempio Coira, Gossau, Herisau, Kriens, Olten, Opfikon, Pratteln, Soletta, Uster, Wädenswil, Wettingen e Zugo. In questi e in numerosi altri Comuni gli abitanti e le relative organizzazioni possono svolgere, utilizzando la SuisseID, numerose operazioni nell'ambito dell'e-government. La gamma di possibilità si estende dalle notifiche di cambio indirizzo ai cambiamenti di stato civile fino ai permessi rilasciati dalla polizia del commercio. Questo sistema è già operativo anche nei Cantoni di Ginevra, del Giura, di San Gallo, di Turgovia e di Zurigo, che impiegano la SuisseID per fornire servizi specifici nell'ambito dell'e-government.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 30	Lancio e introduzione della SuisseID quale prova dell'identità elettronica standardizzata.	SECO	2010

b) Misure avviate e pianificate

Dopo la molto positiva introduzione della SuisseID, si punta ora a una sua più ampia utilizzazione nell'economia privata. Sino a fine 2010 la SuisseID contava 118 possibilità d'impiego; entro la fine del 2011 tale numero dovrebbe salire a 220.

Con il portale "SuisseTax" dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), un'altra applicazione importante entrerà in funzione nel 2012. Non appena questo servizio sarà effettivamente disponibile, le persone assoggettate all'imposta sul valore aggiunto potranno inoltrare il loro rendiconto per via elettronica utilizzando la SuisseID. In futuro il servizio sarà esteso ai rendiconti di altri tipi di imposte (imposta preventiva, tassa di bollo).

Tra i diversi fornitori di applicazioni non rientrano soltanto alcuni Servizi dell'amministrazione pubblica, ma anche numerose imprese. La lista completa delle possibilità d'impiego è consultabile all'indirizzo www.SuisseID.ch.

Il 10 settembre 2010, la SECO ha istituito un gruppo di esperti incaricato di individuare come è possibile ridurre i rischi legati all'uso delle cosiddette "SmartCard". Nell'ambito di una perizia effettuata dagli esperti è stata esaminata la sicurezza tecnica della SuisseID. A questo proposito è stato analizzato l'intero ventaglio di prestazioni della SuisseID sotto il profilo del suo potenziale di vulnerabilità. Inoltre, nel novembre 2010, la SECO ha svolto un workshop finalizzato a tematizzare vari aspetti legati alla sicurezza della SuisseID. Vi hanno partecipato 35 esperti provenienti dagli ambienti dell'economia, della ricerca, dell'insegnamento e dell'Amministrazione. Le norme di sicurezza elencate nella documentazione per la stampa sono state elaborate durante questi lavori. Anche in futuro la SECO intende proseguire il dialogo con gli esperti in materia di sicurezza. I risultati della perizia verranno regolarmente rie-

laborati e il gruppo di lavoro per la sicurezza dell'Associazione SuisseID orienterà la propria attività basandosi su tali risultati.

Il livello di sicurezza offerto da SuisseID è elevato quanto quello della tecnologia della "Smart-Card" delle carte di credito bancarie. La SuisseID sarà inserita in un sistema globale di persone, computer e Internet il cui controllo totale non rientra nelle possibilità di una SuisseID.

6.4 Numero unico di identificazione delle imprese (UID)

La legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)¹⁴¹ ha posto le basi giuridiche e formali volte a introdurre un numero unico e inequivocabile di identificazione delle imprese (IDI) a livello nazionale.

Con questo numero si mira a ridurre in modo sensibile e a lungo termine gli oneri amministrativi a carico dell'Amministrazione e delle imprese. L'IDI semplifica e rende più sicuro anche lo scambio di dati tra le imprese e l'Amministrazione pubblica, e riveste una grande importanza per l'amministrazione elettronica (e-government). Il fatto di poter identificare in modo univoco tutte le imprese è effettivamente una premessa indispensabile affinché le transazioni possano essere svolte elettronicamente.

Oggi quasi ogni processo amministrativo richiede di un numero di identificazione specifico. Tale necessità causa un funzionamento inefficiente e doppiato. Per il fatto che i servizi amministrativi possono scambiarsi facilmente i loro dati nel quadro legale con l'ausilio dell'IDI, le procedure amministrative sono semplificate e accelerate. Inoltre, in tale modo si evitano o perlomeno si riducono notevolmente le registrazioni doppie dei medesimi dati.

a) Misure realizzate

La legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e la relativa ordinanza (OIDI)¹⁴² il 1° aprile 2011. Le nuove disposizioni disciplinano le questioni dell'attribuzione e dell'impiego dell'IDI e stabiliscono come trattare gli annunci nel registro IDI. Esse regolano le norme e le prescrizioni per lo scambio, l'uso, la pubblicazione e la protezione dei dati IDI, e precisano le regole della comunicazione dell'IDI nel quadro delle consultazioni collettive, dei diritti di annuncio e di consultazione. L'OIDI indica anche i servizi IDI che possono fruire di un termine d'introduzione di tre anziché di cinque anni e il ruolo dei servizi cantonali di coordinamento.

In qualità di amministratore del registro IDI, l'UST assicura costantemente l'accessibilità al registro e alle interfacce necessarie. Qualora un servizio IDI notifichi una nuova unità IDI, l'IDI è generato e attribuito immediatamente. A partire da quel momento, l'unità IDI può disporre del proprio IDI per le relazioni con l'amministrazione.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 31	Entrata in vigore della legge sull'IDI il 1° gennaio 2011 e della relativa ordinanza il 1° aprile 2011.	UST	2011

b) Misure avviate e pianificate

L'IDI sostituirà progressivamente i molti numeri d'identificazione usati in ambito amministrativo, quali il numero del registro di commercio consentendo o il numero IVA. Entro la fine del 2015 al più tardi l'IDI sostituirà i numeri d'identificazione settoriali nelle amministrazioni federale, cantonali e comunali.

¹⁴¹ RS 431.03

¹⁴² RS 431.031

Nei loro contatti con le autorità le imprese potranno quindi farsi identificare mediante un unico numero.

6.5 Portale PMI

La SECO ha sviluppato un portale PMI volto a sgravare le PMI. Il sito www.pmi.admin.ch è costantemente aggiornato, fornisce agli imprenditori informazioni sulle imprese e permette loro di formulare domande inerenti al contesto aziendale. Nel 2010 il portale PMI ha registrato 860 531 visitatori.

Ad esempio è possibile fondare un'impresa in tutta semplicità, direttamente online¹⁴³. Tra i servizi on-line vi è anche un'applicazione gratuita per la preparazione dei certificati di salario e la possibilità di avviare una domanda d'esecuzione nel foro del debitore.

a) Misure realizzate

Il portale PMI, introdotto nel 2001, è uno dei primi prodotti di e-government e serve soprattutto a informare gli imprenditori. Le informazioni disponibili vengono gradualmente potenziate.

Il portale PMI è una fonte di informazioni per le questioni che solitamente interessano gli imprenditori, quali: fondazione, finanziamento, contabilità, personale, assicurazioni sociali, marketing, vendita, affari con l'estero, imposte, IT e burocratica, innovazione, ricerca, pianificazione della successione. L'offerta di informazioni viene integrata da interviste a dirigenti e da dossier su temi di attualità.

Il successo di un'impresa dipende da un buon collegamento in rete. Il portale PMI informa, collega e al tempo stesso funge da guida, nella quale si possono rapidamente trovare ad esempio gli indirizzi delle autorità cantonali di promovimento economico, delle camere di commercio e dei poli tecnologici. È sufficiente un clic per consultare giornali e riviste del settore, che offrono la possibilità di seguire le tendenze attuali e di allacciare contatti con la redazione.

Una valutazione dell'università di San Gallo ha concluso che circa la metà delle imprese fruitrici possono risparmiare tempo grazie alle informazioni disponibili sul portale. Le indagini hanno mostrato chiaramente che le imprese attribuiscono alle varie offerte del portale potenziali di sfruttamento diversi. Inoltre le applicazioni e-government orientate alle transazioni (p. es.: gli estratti del casellario giudiziale o l'imposta sul valore aggiunto telematica) beneficiano di un maggior consenso rispetto alle funzioni puramente informative (p. es.: le newsletter o le pubblicazioni della SECO).

b) Misure avviate e pianificate

Relativamente all'analisi del beneficio delle singole offerte informative del portale PMI è possibile dedurre che il portale corrisponde a una necessità da parte delle imprese e che la sua utilizzazione non può che aumentare nettamente. Un incremento della sua utilizzazione può avvenire specialmente attraverso le associazioni di categoria.

6.6 Notifica del salario per via elettronica (ELM)

Periodicamente le imprese devono fornire informazioni relative ai salari a diverse istituzioni ed enti quali l'AVS/AI, l'ufficio delle contribuzioni, le assicurazioni sociali e l'Ufficio federale di statistica. Esse devono preparare i dati concernenti i salari per ogni singolo destinatario. Molte imprese trattano i dati della contabilità salariale in modo elettronico.

La trasmissione elettronica dei dati salariali basata sul sistema "Standard salari CH" (ELM) permette alle imprese di inviare direttamente le informazioni della loro contabilità salariale ai

¹⁴³ Cfr. capitolo 5.10

destinatari. Questi ultimi inseriscono i dati automaticamente nei loro sistemi EED. Finora non esisteva una notifica del salario uniforme; le imprese dovevano quindi stampare i dati disponibili nel loro programma elettronico e spedirli ai vari destinatari, sovente accompagnati da moduli supplementari.

a) *Misure realizzate*

Il progetto relativo alla trasmissione elettronica dei dati salariali è iniziato nel 2001. Dal mese di dicembre 2007 è disponibile la piattaforma per la trasmissione dei dati gestita da Swisdec. Per poter beneficiare della trasmissione elettronica dei dati salariali per mezzo di ELM il software di contabilità salariale utilizzato dall'impresa deve appoggiarsi a questa procedura. Swisdec, un progetto comune, non orientato al profitto, di partner indipendenti come pure il marchio di qualità per sistemi di contabilità salariale, certifica i sistemi di contabilità salariale che appoggiano ELM¹⁴⁴.

La tabella seguente mostra quali destinatari attualmente accettano la trasmissione elettronica di dati salariali e quali esigenze di informazioni sono soddisfatte.

Tabelle 4: "ELM"- destinatari dei dati salariali

Destinatari	Oggetto
Casse di compensazione (ca. 80%)	Notifica salariale AVS, assegni familiari
Suva	Rendiconto annuale LAINF.
Assicuratori Alba, Allianz Suisse, AXA, Winterthur, Basilese Assicurazioni, Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, Helvetia, Mobiliare, Nazionale Assicurazioni, SwissLife, Visana, Zurigo Assicurazioni.	finora: rendiconto annuale LAINF, LAINF-suppl. e indennità giornaliera per malattia pianificato: notifiche dei salari per la previdenza professionale (LPP).
Uffici federali Conformemente alle basi giuridiche, solo i Cantoni che possono esigere il certificato di salario direttamente dalle imprese. I Cantoni di Berna e Vaud sono pronti a ricevere i dati salariali elettronicamente.	Nuovo certificato di salario.
Ufficio federale di statistica	Rilevazione della struttura dei salari per l'orientamento delle valutazioni dei valori di riferimento.

Quelle: swissdec.ch

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 32	Realizzazione tecnica della procedura unitaria di notifica dei salari (ELM).	swissdec	2007

b) *Misure avviate e pianificate*

A causa della mancanza di notorietà la trasmissione elettronica dei dati salariali è ancora troppo poco utilizzata. Grazie a una campagna di sensibilizzazione, entro il mese di marzo 2014 si dovrebbero raggiungere le 100 000 trasmissioni elettroniche di due milioni di persone a quattro o cinque destinatari (ca. 500 000 transazioni). Sono pianificate le seguenti estensioni: estensione alla LPP, chiusura dei conti dell'imposta alla fonte, estensione all'AVS/CAF, conteggio del diritto alle prestazioni e trasmissione dei dati relativi all'imposta sul valore ag-

¹⁴⁴ Su "www.swissdec.ch/software-hersteller.htm" è disponibile un elenco di produttori di software certificati.

giunto. Queste estensioni permettono di semplificare ulteriori processi e procedure e di ridurre l'onere amministrativo delle imprese.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 20	Estensione della trasmissione elettronica di dati alla LPP, alla chiusura dei conti dell'imposta alla fonte, all'AVS/CAF, al conteggio del diritto alle prestazioni e alla trasmissione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.	swissdec	2014

7 Bilancio e prospettive 2012-2015

Anche se con la sua snella amministrazione nel contesto internazionale la Svizzera si trova in una posizione relativamente buona, il Consiglio federale ritiene che la riduzione al minimo necessario dell'onere amministrativo causato dalle nuove regolamentazioni sia un compito permanente. Nel paragone internazionale, risulta che nel nostro Paese in determinati settori specifici, quali i settori delle autorizzazioni edilizie, del traffico internazionale di merci o dell'e-government sussiste un potenziale di miglioramento. Le molteplici misure descritte nel presente rapporto tuttavia non si limitano a questi settori specifici. Le misure pianificate continueranno a evitare il carico amministrativo inutile o a mantenere i costi il più bassi possibile.

Negli scorsi anni a livello federale sono stati fatti molti sforzi a favore dello sgravio amministrativo delle imprese o per evitare nuovi oneri. Il presente rapporto dà una panoramica delle misure prese dal 2007 al 2011. Delle 125 misure approvate dal Consiglio federale nel 2006 fino a oggi 115 sono state realizzate interamente o parzialmente o sono state avviate. Tra le misure che non sono ancora state realizzate si contano soltanto progetti di media o piccola importanza. 72 delle 75 procedure di autorizzazione sono state soppresse o semplificate. Inoltre, sette delle otto più importanti misure del pacchetto sono state realizzate completamente e una parzialmente. Il pacchetto di misure 2006 volto a semplificare la vita delle imprese ha permesso sensibili sgravi in diversi settori.

Dopo la realizzazione della gran parte del pacchetto di misure 2006, sarà necessario analizzare sistematicamente le regolamentazioni esistenti e valutarne i costi per individuare i potenziali di sgravio e le nuove misure da prendere. Questo procedimento risponde alle richieste dei postulati del Consigliere di Stato Fournier (10.3429) e del Consigliere nazionale Zuppiger (10.3592), dopo una valutazione dei costi della regolamentazione generati da leggi esistenti. Entro la fine del 2013 saranno valutati i costi della regolamentazione in 15 importanti settori ed elaborate ulteriori possibilità di semplificazione.

Con l'ausilio delle istituzioni e degli strumenti a disposizione negli scorsi anni è stato possibile avere un impatto considerevole sull'iter legislativo. Grazie all'analisi d'impatto della regolamentazione, del lavoro del Forum PMI o mediante il test di compatibilità PMI è stato possibile identificare tempestivamente i progetti con ripercussioni negative sull'onere amministrativo delle imprese e trovare i miglioramenti adeguati. Tali strumenti e istituzioni sono in costante evoluzione per permettere di ottenere il più importante impatto possibile.

Il presente rapporto presenta 20 ulteriori misure volte a sgravare le imprese dall'onere amministrativo. Qui di seguito sono elencate le più importanti misure concrete delle quali potranno beneficiare numerose imprese svizzere:

1. analisi di 15 settori nel quadro dei postulati Fournier e Zuppiger e l'identificazione di possibilità di semplificazione (M 4);
2. Parte B della revisione della legge sull'imposta sul valore aggiunto che prevede l'introduzione dell'aliquota unica e la soppressione della gran parte delle eccezioni (M 6);
3. il computo elettronico dell'imposta sul valore aggiunto, nel quadro del progetto "Insieme" (M 7);
4. l'attuazione completamente elettronica dell'imposta sull'utile nel settore dell'imposizione delle imprese (M 9);
5. alleggerimenti nel settore dell'allestimento dei conti e della revisione:
 - a. esenzione delle imprese soggette a revisione limitata dall'obbligo di fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi (M 10);
 - b. aumento dei valori soglia per l'obbligo di effettuare una revisione ordinaria (M 11);

- c. esenzione delle società individuali e società di persone dall'obbligo di tenere una contabilità semplice se registrano una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi (M 12).

- 6. una raccomandazione ai Cantoni a favore di un'ulteriore armonizzazione delle leggi cantonali sull'edilizia e sulla pianificazione del territorio (M 16).

Alcune di queste misure sono attualmente in fase di consultazione parlamentare. Si tratta della parte B della revisione della legge sull'imposta sul valore aggiunto e degli alleggerimenti nel settore dell'allestimento dei conti e della revisione al Parlamento è così richiesto di contribuire alle pertinenti decisioni a favore dello sgravio amministrativo delle imprese.

Il Consiglio federale esamina inoltre l'introduzione di un cosiddetto «barometro della burocrazia» che tiene conto in particolare della percezione soggettiva dell'onere amministrativo da parte delle imprese. In quanto sondaggio permanente e standardizzato presso gli imprenditori esso deve valutare la percezione nel tempo dell'onere amministrativo e indicare i settori che ne risentono maggiormente.

Le rimostranze delle imprese contro la regolamentazione e l'onere amministrativo sono costanti nonostante le misure già prese a tale proposito e quelle pianificate. La riduzione dell'onere amministrativo e l'eccessiva regolamentazione sul lungo termine devono essere canalizzate. Il Consiglio federale deve quindi continuare energicamente i suoi sforzi in quest'ambito.

8 Allegato

I. Panoramica delle misure realizzate e avviate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 1	Estensione del mandato del Forum PMI all'informazione del Parlamento.	SECO	2007
R 2	Rafforzamento organizzativo della Commissione: aumento delle riunioni a sei per anno.	SECO	2007
R 3	Istituzione dell'organo di coordinamento della politica della Confederazione in materia di piccole e medie imprese.	SECO	2007
R 4	Istituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della SECO per lo scambio di informazioni sul tema dello sgravio amministrativo.	SECO	2008
R 5	Realizzazione congiunta di analisi d'impatto della regolamentazione approfondite da parte dell'ufficio federale competente e della SECO su mandato del Consiglio federale. 12 analisi sono già concluse.	Uffici / SECO	2011
R 6	La valutazione dei costi amministrativi dell'imposta sul valore aggiunto, del nuovo certificato di salario, delle prescrizioni antincendio e del secondo pilastro sono concluse. Sono state proposte molteplici semplificazioni.	SECO	2011
R 7	Diverse modifiche della prassi relativa all'imposta sul valore aggiunto da parte dell'AFC (2005 e 2008).	AFC	2008
R 8	Oltre 50 misure nel quadro della parte A della riforma dell'imposta sul valore aggiunto (in vigore dal 1° gennaio 2010).	AFC	2010
R 9	Misure nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese; nuovo disciplinamento della tassa d'emissione (in vigore dal 1° gennaio 2011); nuova valutazione dei titoli di credito nelle transazioni commerciali (in vigore dal 1° gennaio 2011).	AFC	2011
R 10	Sviluppo della piattaforma di sdoganamento e-dec.	AFD	2009
R 11	Conclusione di accordi bilaterali con l'UE riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.	AFD	2009
R 12	Test di compatibilità PMI relativo alle spese amministrative del nuovo diritto in materia di revisione e formulazione di prese di posizione con proposte di semplificazione.	Forum PMI	2009
R 13	Utilizzazione di dati scannerizzati nel commercio al dettaglio.	UST	2008
R 14	Standard salari CH	UST	2008
R 15	Revisione della direttiva MSSL e della Guida-PMI.	SECO	2007
R 16	Entrata in funzione della nuova piattaforma simap.ch.	SECO	2009

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 17	Semplificazione delle procedure a tutti i livelli (progetto pilota di permesso di costruzione elettronico nel Cantone di Sciaffusa, procedura in materia di permessi di costruzione semplificata e coordinata, ecc.).	SECO	2009
R 18	Raccomandazioni della DCPA e della EnDK ai Cantoni, riguardanti 11 settori e concernenti la rimozione degli ostacoli relativi all'utilizzazione di energie rinnovabili, all'energia termica combinata e all'efficienza energetica nel settore degli edifici.	SECO	2010
R 19	Soppressione o semplificazione di 72 procedure di autorizzazione nel quadro del programma volto a semplificare la vita delle imprese.	SECO	2011
R 20	Introduzione di termini precisi per le procedure di autorizzazione nel quadro dell'ordinanza concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia.	SECO	2011
R 21	Audit Letter con test di autocontrollo per una migliore pianificazione e creazione dei controlli di compatibilità per le PMI.	CDF	2008
R 22	Rinnovo completo dello sportello in rete per la costituzione di imprese.	SECO	2011
R 23	Soppressione e riduzione delle tasse IPI per un ammontare di 8 milioni di franchi annui e riduzione dei costi di traduzione grazie all'accordo sulle lingue di Londra.	IPI	2009
R 24	Introduzione di vari strumenti d'aiuto elettronico (Swis-sreg, piattaforma per PMI) e della procedura e-government (tra cui la comunicazione elettronica giuridicamente vincolante via e-mail).	IPI	2010
R 25	Diversi alleggerimenti procedurali fondamentali nel settore dei marchi, la possibilità di ricerca della domanda di brevetto svizzero, l'introduzione del registro dei consulenti in brevetti e del Tribunale dei brevetti, ecc.	IPI	2011
R 26	Attuazione di misure di sgravio nel quadro del progetto PMI-PI, p. es. ricerca dei brevetti guidata, rete di consulenza PI.	IPI	2011
R 27	Revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG): <ul style="list-style-type: none"> • armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dell'UE; • accordi internazionali; • applicazione autonoma del principio «Cassis de Dijon». 	SECO	2009
R 28	Creazione dell'infrastruttura di un inventario uniforme e una banca dati di riferimento delle prestazioni pubbliche per l'utilizzazione in comune nonché gestione dei processi e dei contenuti.	SECO	2008
R 29	Sono stati creati i requisiti tecnici per un servizio elettronico dei formulari.	SECO	2008

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
R 30	Lancio e introduzione della SuisseID quale prova dell'identità elettronica standardizzata.	SECO	2010
R 31	Entrata in vigore della legge sul UID il 1° gennaio 2011 e della relativa ordinanza il 1° aprile 2011.	UST	2011
R 32	Realizzazione tecnica della procedura unitaria di notifica dei salari (ELM).	swissdec	2007

II. Panoramica delle misure pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 1	Assume un ruolo attivo nel quadro della valutazione dei costi della regolamentazione in 15 settori.	Forum PMI	2011-2013
M 2	Relativamente ai progetti di regolamentazione, il Forum verifica se le analisi e la valutazione dei costi della compatibilità delle PMI e dei costi della regolamentazione sono stati effettuati dagli uffici e ne valuta i risultati.	Forum PMI	ab 2012
M 3	Miglioramento delle basi metodiche (nuovo manuale AIR) è avviato.	SECO	2011
M 4	<i>Analisi di 15 settori nel quadro dei postulati Fournier e Zuppiger e identificazione delle possibilità di semplificazione.</i>	<i>Uffici (coordinamento SECO)</i>	<i>2013</i>
M 5	Esame dell'introduzione di un barometro della burocrazia che misura regolarmente la percezione nel tempo dell'onere amministrativo da parte delle imprese e indica i settori che risentono fortemente dell'onere amministrativo.	SECO	2012
M 6	<i>Introduzione dell'aliquota unica e soppressione della gran parte delle eccezioni (parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto); il progetto è in Parlamento.</i>	<i>Parlamento</i>	<i>2012</i>
M 7	<i>Conteggio dell'imposta sul valore aggiunto completamente elettronico.</i>	<i>AFC</i>	<i>2012</i>
M 8	Nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese e del messaggio «too big to fail» (che riguarda solo il capitale di terzi) è pianificata l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio e di terzi.	AFC e SFI	aperto
M 9	<i>Disbrigo dell'imposta sull'utile in forma completamente elettronica nel settore della fiscalità delle imprese.</i>	<i>AFC</i>	<i>2013</i>
M 10	<i>Esenzione delle imprese soggette a revisione limitata dall'obbligo di fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi, nel quadro del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.</i>	<i>Parlamento</i>	<i>2013</i>

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Termine
M 11	<i>Aumento dei valori soglia per l'obbligo di effettuare una revisione ordinaria, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni, a:</i> - somma di bilancio, 20 milioni di franchi; - cifra d'affari, 40 milioni di franchi; - 250 posti di lavoro a tempo pieno.	Consiglio federale	2012
M 12	<i>Esenzione delle società individuali e società di persone dall'obbligo di tenere una contabilità semplice se registrano una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.</i>	Parlamento	2013
M 13	Attuazione di semplificazioni nel quadro del programma del sistema centralizzato di indagini campionarie per la statistica delle imprese (GUS): <ul style="list-style-type: none"> • censimento delle aziende basato sui registri; • ulteriore pubblicazione di dati amministrativi già disponibili; • diverse revisioni di statistiche esistenti; • creazione di un registro centralizzato di campionamento per migliorare la ripartizione dell'onere tra le imprese interrogate; • ulteriore sviluppo del programma <i>Standard salari CH</i>. 	UST	2012
M 14	Realizzazione dell'inoltro delle offerte per via elettronica.	SECO	2012
M 15	Creazione di una base giuridica per un estratto del registro esecuzioni e fallimenti elettronico, a livello nazionale.	UFG	2014
M 16	<i>Ai Cantoni è trasmessa una raccomandazione che comprende: (a) un'ulteriore armonizzazione delle leggi cantonali sull'edilizia e sulla pianificazione del territorio, (b) l'armonizzazione delle procedure e dei processi, (c) la diminuzione della durata delle procedure mediante la riduzione e/o il raggruppamento dei documenti necessari alle procedure relative al permesso di costruzione e (d) la promozione di soluzioni e-government.</i>	ARE	2012
M 17	Studio sulle ripercussioni economiche del diritto di opposizione e di ricorso.	SECO	2014
M 18	Verifica e adeguamento di 19 importanti procedure di autorizzazione ai nuovi principi di procedure di autorizzazioni «snelle».	Uffici	2014
M 19	Gli uffici cantonali del registro di commercio devono accettare le notificazioni e la relativa documentazione in forma elettronica.	UFRC	2012
M 20	Estensione della trasmissione elettronica di dati alla LPP, alla chiusura dei conti dell'imposta alla fonte, all'AVS/CAF, al conteggio del diritto alle prestazioni e alla trasmissione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.	swissdec	2014

Misure prioritarie in corsivo.

III. Considerazione delle raccomandazioni del Forum PMI

Période 2008-2011 (Etat au 20.05.11)

Periodo 2008-2011 (stato: 20.05.11)

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno (organizzazione dei controlli presso le imprese).	09.05.2011	3	in corso	-	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto della Conferenza fiscale svizzera sulla trasmissione elettronica di dati concernenti l'imposta alla fonte.	06.05.2011	5	in corso	-	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di ordinanza per consentire la creazione di zone ambientali nelle città.	26.11.2010	1	Progetto interrotto	1/1 ¹⁴⁵	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di revisione parziale della legge sui cartelli.	19.11.2010	3	in corso	-	intervento in fase ulteriore	intervento in fase ulteriore	-
Progetto di modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi.	23.09.2010	6	in corso	-	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Nuovo diritto in materia di revisione e legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.	14.06.2010	5	intervento in fase ulteriore ¹⁴⁶	intervento in fase ulteriore	1	1/1 ¹⁴⁷	-

¹⁴⁵ Nella sua presa di posizione il Forum PMI aveva chiesto il ritiro / l'interruzione del progetto.

¹⁴⁶ L'Ufficio federale del registro di commercio auspica attendere qualche anno prima di effettuare revisioni nei settori interessati.

¹⁴⁷ Riguarda l'aumento dei valori soglia e i criteri di assoggettamento al controllo ordinario. Tali valori soglia sono stati rilevati nel quadro delle deliberazioni relative alla revisione del Codice delle obbligazioni (disposizioni riguardanti il nuovo diritto contabile). Il Forum PMI aveva trasmesso alla Commissione degli affari giuridici del Parlamento diversa corrispondenza a tale proposito e il rapporto di un'indagine effettuata nel 2009 presso le PMI. Su tale base le Camere federali hanno deciso di aumentare i valori soglia conformemente alle proposte del Forum PMI.

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Diverse questioni relative alle procedure doganali (Security Amendment, statuto AEO ¹⁴⁸ , progetto web-dec e progetto e-customs dell'UE)	01.03.2010	7	6	6/7	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di una nuova ordinanza sulla sicurezza dei prodotti.	01.12.2009	1	1	1/1	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di revisione della legge federale sulle derrate alimentari / questioni legate ai negoziati con l'UE relativi a un accordo sulle derrate alimentari.	16.10.2009	3	in corso	-	intervento in fase ulteriore	intervento in fase ulteriore	-
Progetto di ordinanza sulla protezione contro il tabagismo passivo.	02.09.2009	2	1	1/2	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione.	30.07.2009	12	in corso	-	intervento in fase ulteriore	intervento in fase ulteriore	-
Progetto di revisione della legge federale sul CO ₂ .	17.03.2009	7	6	6/7	in corso	in corso	-
Circolare della Conferenza fiscale svizzera relativa alla stima dei titoli non quotati, in previsione dell'imposta sul patrimonio.	17.12.2008	5	2	2/5	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di revisione della legge federale sugli acquisti pubblici.	14.11.2008	18	Progetto non proseguito nella forma ¹⁴⁹	-	-	-	-

¹⁴⁸ AEO = Authorised Economic Operator (operatore economico autorizzato).

¹⁴⁹ Tuttavia, il Consiglio federale ha deciso di attuare rapidamente varie novità proposte nel progetto di legge per mezzo di una revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici. Si trattava di realizzare le modifiche largamente approvate durante la consultazione. Le nuove disposizioni dell'ordinanza sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Progetto di legge sul controllo della sicurezza tecnica.	30.10.2008	1	0	0/1	1	su questo progetto il Parlamento non è entrato nel merito	1/1 ¹⁵⁰
Progetto di modifica della legge federale contro la concorrenza sleale	30.09.2008	4	2	2/2 ¹⁵¹	in corso	in corso	-
Progetto di revisione di sette ordinanze del diritto dei prodotti chimici	05.05.2008	5	2	2/5	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto legislativo "Swissness": revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici	07.04.2008	4	0	0/4	in corso	in corso	-
Totale: 18 ambiti di regolamentazione esaminati.		Totale: 92 raccomandazioni formulate		Media: 21/35 = 60% di raccomandazioni considerate			

¹⁵⁰ Il Forum PMI si era opposto al progetto messo in consultazione.

¹⁵¹ Due raccomandazioni del Forum PMI riguardavano alcuni punti che sono stati abbandonati durante l'elaborazione del progetto (e non sono compresi nel messaggio).

Periodo 2004-2007 (stato 20.05.11)

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Progetto di revisione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.	30.07.2007	8	5	5/8	progetto 2 in corso	progetto 2 in corso	-
Progetto di attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI ¹⁵²	08.06.2007	4	3	3/4 ¹⁵³	idem	idem	3/4
Progetto di revisione della direttiva MSSL della CFSL ¹⁵⁴ .	19.09.2006	9	5	5/9	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di ordinanza contro il lavoro nero.	12.07.2006	3	2	2/3	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto di legge sulla sicurezza dei prodotti.	27.06.2006	5	4	4/5	idem	idem	4/5
Progetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile.	06.06.2006	7	3	3/7	3	3/4 ¹⁵⁵	6/7 ¹¹
Progetto di legge federale sulla ricerca sull'essere umano.	31.05.2006	8	7	7/8	in corso	in corso	-
Progetto di revisione della direttiva CFSL 6503 (Amianto).	10.04.2006	6	3	3/6	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Controlli congiunti SUVA/AVS. ¹⁵⁶	21.10.2005	1	1	1/1 ¹⁵⁷	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-

¹⁵² Gruppo di azione finanziaria.¹⁵³ Delle tre raccomandazioni, due sono state considerate e concretizzate nell'ordinanza FINMA dell'8 dicembre 2010 sul riciclaggio di denaro.¹⁵⁴ Direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL).¹⁵⁵ Si tratta di risultati provvisori: il Consiglio nazionale non ha ancora confermato/approvato le modifiche del Consiglio degli Stati riguardanti la parte di progetto del Consiglio federale relativi al diritto della società anonima. Per quanto riguarda la parte relativa al diritto contabile, diverse modifiche che tengono conto delle raccomandazioni del Forum PMI sono state adottate e approvate dalle due Camere ma non sono ancora state definitivamente confermate dalla procedura di voto finale.¹⁵⁶ Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA in tedesco) / Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare	In fase parlamentare		In fase finale	
Progetto di revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori.	12.10.2005	7	Progetto interrotto ¹⁵⁸	-	-	-	-
Progetto di revisione del diritto in materia di derrate alimentari.	15.07.2005	3	1	1/3	idem	idem	1/3
Progetto di misure per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissate dalla legge sul CO ₂ .	12.2004	4	4	4/4	idem	idem	4/4
Progetto di legge federale sull'approvvigionamento elettrico.	09.2004	3	1	1/3	idem	idem	1/3
Nuovo certificato di salario.	04.2004	5	3	3/5	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
PMI e statistica ufficiale.	03.2004	9	6	6/9	non trattato in Parlamento	non trattato in Parlamento	-
Progetto per la riforma II dell'imposizione delle imprese.	03.2004	3	2	2/3	idem	idem	2/3
Totale: 16 ambiti di regolamentazione esaminati.		Totale: 85 raccomandazioni formulate		Media: 50/78 = 64% di raccomandazioni considerate			Media 53/78 = 68%

¹⁵⁷ Attualmente i controlli AVS nella gran parte dei casi sono coordinati con quelli della SUVA, conformemente alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (e del Forum PMI).

¹⁵⁸ In considerazione delle critiche formulate dal Forum PMI e dalle cerchie economiche (oneri amministrativi elevati, difficoltà di applicazione, ecc.), il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori.

IV. Semplificare la vita delle imprese – punto della situazione 2010

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Semplificazione del rilascio licenza / trattamento di radiazioni ionizzanti (e-gov; riduzione del 50%)	24.21 FF	stabilita nel 2006	UFSP	realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per persone quali organo di controllo	26.01 FC	34	UFAS	realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per l'acquisto di immobili da parte di cittadini stranieri (Lex Koller)	31.27 FC	35	UFG	realizzata Messaggio relativo all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero e messaggio relativo alla modifica della legge sulla pianificazione del territorio: approvato dal Consiglio federale il 4 luglio 2007. Il 12 marzo 2008 il Consiglio nazionale e l'11 giugno 2008 il Consiglio degli Stati hanno rinviato il disegno relativo alla soppressione della Lex Koller al Consiglio federale.
Soppressione del riconoscimento di istituti di credito (PA 2011)	31.02 FF	36	UFG	realizzata Nel disegno di legge è prevista ma respinta dal Parlamento. L'art. 76 cpv. 1a i.V.m. L'art. 79 LDFR RS 211.412.11 non è stato abrogato.
Soppressione dell'autorizzazione per il sorpasso del limite d'aggravio (PA 2011) Soppressione della constatazione del valore di reddito e dei limiti d'aggravio (PA 2011)	31.08 FC 31.10 FC	37		realizzata Nel disegno di legge è prevista ma è stata respinta dal Parlamento. L'art. 76 LDFR RS 211.412.11 non è stato abrogato.
Semplificazione della LF sul diritto fondiario rurale (PA 2011) Soppressione del limite di prezzo	31.07 FC	104		realizzata Nel disegno di legge è prevista ma è stata respinta dal Parlamento. L'art. 63 cpv. 1b LDFR RS 211.415.11 non è stato abrogato.
LF sull'affitto agricolo: soppressione del limite previsto per il fitto (PA 2011)	31.13 FC	106		realizzata Nel disegno di legge è prevista ma è stata respinta dal Parlamento. L'art. 43 LPG SR 221.213.2 non è stato abrogato.
Semplificazione della LF sull'affitto agricolo esclusione dei fondi ubicati in zona edificabile dal campo d'applicazione della legge (PA 2011)	31.12 FC	107		realizzata
Soppressione della tessera di confine	33.05 FC	stabilita nel 2006	UFM	realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
				Con l'entrata in vigore dell'accordo di Schengen la tessera di confine non è più necessaria.
Soppressione dell'autorizzazione in caso di cambiamento di posto per l'UE-15 Semplificazione per Stati terzi	33.14 FC	stabilita nel 2006		realizzata Il periodo transitorio in caso di prima assunzione è abrogato per i cittadini dell'UE-17/AELS e dell'UE-8. Per gli Stati dell'UE-17/AELS a partire dal 1° giugno 2007 e per gli Stati dell'UE-8 a partire dal 1° maggio 2011. Tali persone non rientrano più nei contingenti massimi; l'esame della priorità degli indigeni e il controllo delle retribuzioni e delle autorizzazioni sono abrogati. Per il rilascio del permesso di dimora è sufficiente una dichiarazione scritta del datore di lavoro svizzero. Inoltre, per le assunzioni d'impiego a breve termine (fino a tre mesi) di cittadini dell'UE-8, dal 1° maggio 2011 è disponibile la nuova procedura di notifica agevolata. Per i cittadini dell'UE-17/AELS è disponibile dal 1° giugno 2007.
Soppressione dell'autorizzazione in caso di cambiamento di professione per l'UE-15. Semplificazione per Stati terzi	33.15 FC	stabilita nel 2006		realizzata
Riunione della procedura FF 37.03 con il permesso FF 37.04	37.03 FF	38	METAS	realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per l'utilizzazione commerciale dei dati catastali	41.02 FC	39	Swisstopo	realizzata
Soppressione (modifica del regolamento interno) del certificato di approvazione per la fabbricazione e la vendita di materiale unificato destinato agli impianti della protezione civile	42.02 FF	40	UFPP	realizzata
Soppressione della patente per il commercio di metalli preziosi	53.25 FF	42	AFD	realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per la stampa in proprio di formulari doganali	53.06 FF	41		parzialmente realizzata Dall'introduzione di e-dec importazione/esportazione tale autorizzazione non è più necessaria. Non saranno più rilasciate nuove autorizzazioni, ma quelle esistenti verranno rinnovate.

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Soppressione dell'autorizzazione per il commercio al minuto di bevande distillate oltre i confini cantonali	54.13 FF	46	RFA	realizzata
Riunione della procedura FF 54.03 e del permesso FF 54.04 (distilleria).	54.03 FF 54.05 FF 54.14 FF	43 44 45		realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per distributore di quote di fondi di investimento	58.07 FF	47	FINMA	non realizzata Questa misura è in contraddizione con la revisione della LI-Col. L'obbligo di autorizzazione per i distributori è disciplinato dall'art. 13 cpv. 6 let. g LICol. Nell'art. 13 cpv. 1 la nuova LI-Col prevede esplicitamente che chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi necessita dell'autorizzazione della FINMA.
Semplificazione dell'approvazione dei piani e permesso d'esercizio e della decisione di assoggettamento per aziende industriali	61.21 FF 61.01 FC	81	SECO	realizzata
Semplificazione delle domande di permesso concernenti la durata del lavoro (formulario unitario)	63.03 FC	83		non realizzata Progetto abbandonato a causa di difficoltà con i Cantoni. Dal 2011 piattaforma online per le imprese (TACHO)
Semplificazione dell'autorizzazione per il commercio ambulante (categorie esonerate)	61.22 FC	84		realizzata
Soppressione della messa all'asta del contingente doganale: specie equina	63.01 FF	48	UFAG	realizzata
Soppressione del contingente doganale: sperma di toro	63.02 FF	49		non realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per le organizzazioni d'inseminazione artificiale	63.20 FF	54	(adesso UFV)	realizzata
Soppressione del contingente doganale: carne di pollame	63.04 FF	50		realizzata
Semplificazione del contingente doganale per la verdura, la frutta e i prodotti della floricoltura (riduzione del campo d'applicazione - PA 2011)	63.09 FF 63.11 FF	101		parzialmente realizzata. La proposta di mettere all'asta il contingente doganale n. 16 (verdura congelata) è stata respinta dal ramo professionale e non è stata realizzata. Le rimanenti semplificazioni sono state

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
				realizzate.
Soppressione dei contingenti doganali per determinati prodotti (nel traffico con l'UE)	63.15 FF	52		realizzata
Soppressione del contingente doganale: burro	63.17 FF	53		realizzata
Semplificazione (da A a O) della PER: riconoscimento delle regole	63.61 FF	56		realizzata
Soppressione del contingente lattiero (10 procedure)	63.70 FF 63.71 FF 63.72 FF 63.73 FF 63.74 FF 63.75 FF 63.76 FF 63.77 FF 63.78 FF 63.79 FF	57		realizzata
Soppressione dei controlli delle importazioni di medicinali immunologici per uso veterinario	64.05 FF	58	UFV	realizzata
Procedura semplificata della liberazione di partite di medicinali immunologici per uso veterinario (una procedura comunitaria all'interno dell'UE portata a una procedura semplificata in Svizzera)	64.06 FF	59		realizzata
Soppressione (A prima di P) dell'approvazione dei piani per macelli	64.07 FF	60		realizzata
Soppressione (A prima di P) dell'autorizzazione dei piani degli stabilimenti d'eliminazione di rifiuti di origine animale	64.08 FF	61		realizzata
Semplificazione (da A a O) dell'approvazione dei piani per stazioni di inseminazione	64.09 FF	62		realizzata
Soppressione dell'attestato di capacità dei tecnici di inseminazione	64.20 FF	63		realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Semplificazione dell'autorizzazione di importazione e di transito di animali (riduzione del campo d'applicazione)	64.21 FF	64		realizzata
Semplificazione dell'import-export di specie di animali minacciate di estinzione (e-gov; transazione online)CITES	64.22 FF	stabilita nel 2006		realizzata
Semplificazione dell'importazione di merci d'origine animale (procedura semplificata UE-CH)	64.23 FF	65		realizzata
Soppressione del riconoscimento dei prodotti usati nelle aziende che producono latte (da A a P)	64.27 FF	66		realizzata
Soppressione dell'autorizzazione d'esercizio per latterie (da A a P)	64.32 FF	67		realizzata
Semplificazione dell'importazione di concimi (da A a O)	66.04 FF	(Pt. 4.2)	UFAE	realizzata
Semplificazione del permesso per trasporti speciali (da A a P: riduzione del 50% del numero – art. 78-85 ordinanza sulle norme della circolazione stradale RS 741.11)	75.01 FF 75.06 FC	stabilita nel 2006	USTRA	avviata (sospesa a causa dell'iniziativa cantonale contro gli autotreni da 60 tonnellate, gigaliner)
Semplificazione parziale dei permessi per viaggi notturni e domenicali (da A a P – art. 92 ordinanza sulle norme della circolazione stradale RS 741.11)	75.02 FF 75.07 FC	stabilita nel 2006		realizzata il 1° gennaio 2011, con il decreto del Consiglio federale del 1° ottobre 2010.
Semplificazione parziale dei permessi di uso di veicoli agricoli per altri trasporti (da A a P)	75.09 FC	stabilita nel 2006		non realizzata e non realizzabile Si rinuncia all'abrogazione rispettivamente alla semplificazione dell'obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di veicoli agricoli poiché porterebbe a creare delle distorsioni della concorrenza rispetto al settore dei trasporti. Questi trasporti non sono soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni pesante, e per i veicoli agricoli valgono dei intervalli di controllo più lunghi.
Soppressione dell'esonero dall'approvazione del tipo	75.05 FC	68		realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Semplificazione della concessione di servizi fissi (da E a O)	76.02 FF	69	UFCOM	realizzata
Semplificazione parziale delle concessioni radio-televisive (da A a O)	76.04 FF	70		realizzata
Semplificazione dell'approvazione di mezzi di diffusione (riduzione del campo d'applicazione)	76.06 FF	71		realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per prove tecniche	76.11 FF	72		realizzata
Soppressione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di combustibili di qualità B	77.02 FC	73	UFAM	realizzata
Soppressione dell'autorizzazione all'eliminazione delle acque di scarico non inquinate mediante immissione in un'acqua superficiale (nel caso di approvazione del PGS)	77.20 FC	74		parzialmente realizzata L'autorizzazione all'eliminazione delle acque di scarico non inquinate mediante immissione in un'acqua superficiale attualmente è circoscritta unicamente alle immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico. Vedi modifica del 21 dicembre 2007, LPAC, RS 814.20
Soppressione dell'autorizzazione per la costruzione e la modificazione di impianti contenenti liquidi inquinanti	77.23 FC	75		realizzata
Soppressione dell'autorizzazione per imprese per la revisione di impianti contenenti liquidi inquinanti	77.24 FC	76		realizzata
Soppressione degli obblighi di annuncio concernente i fanghi di depurazione (modifica della prassi)	77.32 FC	77		realizzata
Semplificazione dell'autorizzazione di impiego di sostanze pericolose per l'ambiente nelle foreste (autorizzazione per impresa invece che per atto)	77.40 FC	stabilita nel 2006		realizzata
Semplificazione dell'autorizzazione di tagli di alberi nelle foreste (autorizzazione per impresa invece	77.43 FC	stabilita nel 2006		realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
che per atto)				
Soppressione dell'obbligo d'annuncio per imprese che trasportano rifiuti speciali	77.53 FC	78		realizzata
Direttive applicabili alla regolamentazione dei mercati finanziari (se pur in modo differenziato) a tutti i livelli della regolamentazione dei mercati finanziari (leggi, ordinanze, circolari ecc.)		1	AFF FINMA UFAP SFI	parzialmente realizzata art. 7 LFINMA RS 956.1 non ancora applicato a tutti i livelli.
Lex Koller: allentamenti		2	UFG	realizzata
Importazione di latte e latticini Adeguamento del diritto delle derrate alimentari svizzero alla nuova normativa dell'UE in materia di igiene		3	UFAG	realizzata
Importazione di carne e di prodotti a base di carne. Equivalenza della legislazione svizzera con il diritto europeo delle derrate alimentari		4	UFAG	realizzata
Revisione della legge sul mercato interno		5	COMCO	realizzata
Legge sull'energia nucleare: coordinamento delle procedure di autorizzazione		6	UFE	realizzata
Impianti a fune: non più tre autorizzazioni ma una sola		7	DATEC	realizzata
Viaggi con veicoli speciali: permessi duraturi invece dei permessi unici		8	USTRA	realizzata
Sistemi di stabulazione: il Consiglio federale deve regolamentare l'obbligo di autorizzazione (prima disciplinato dalla legge)		9	UFV	realizzata
Revisione delle tasse di bollo		10	AFC	realizzata
Soppressione delle riserve di crisi		11	AFC	realizzata
Nuovo certificato di salario		12	AFC	realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto: otto modifiche della prassi		13	AFC	realizzata
Legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto: nove modifiche della prassi		14	AFC	realizzata
Pubblicazione di una guida per le PMI		15	AFC	avviata In concomitanza con le nuove basi giuridiche la DP IVA ha elaborato un concetto di pubblicazioni completamente nuovo, tra cui una soluzione online attenta alle esigenze delle PMI. In una prima fase saranno rielaborate completamente tutte le prassi di comunicazione (Info IVA, Info IVA concernenti i settori). Il progetto non è ancora completamente applicato ma dovrebbe essere realizzato interamente nel 2011.
Semplificazioni di esecuzione e fallimento (unificazione della procedura civile)		16	UFG	realizzata
Semplificazioni amministrative del diritto delle società a garanzia limitata		17	UFG	realizzata
Semplificazione dell'obbligo di revisione		18	UFG	realizzata
Revisione parziale dei diritti reali immobiliari e della legislazione in materia di registro fondiario		19	UFG	realizzata il termine di referendum è scaduto il 1° aprile 2010.
Modifiche del diritto di ricorso delle associazioni e dell'esame dell'impatto sull'ambiente		20	UFAM	realizzata
Soluzione completa per imprese relativa al traffico di rifiuti		21	UFAM	realizzata
Nuova legge sui prodotti chimici: coordinamento delle procedure e strumenti meno interventistici		22	UFSP	realizzata
Semplificazioni nella sorveglianza del bestiame (conferma che il bestiame è indenne da epizootie da eradicare)		23	UFV	realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Abrogazione di varie disposizioni dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali		24	UFFT	realizzata
Abrogazione delle direttive del DFE sugli studi postdiploma; nuova ordinanza sui cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (RS 414.712)		25	DFE	realizzata
<i>Portale PMI (sportello elettronico unico)</i>		26	SECO	realizzata
<i>Numero unitario di identificazione delle imprese (UID)</i>		27	UFS	realizzata Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato il disegno d'atto legislativo del Consiglio federale relativo al numero unitario di identificazione delle imprese (UID) in occasione della votazione finale.
Notifica online della creazione di imprese		28	SECO	realizzata
<i>Trasmissione elettronica dei dati salariali dall'impresa ai vari servizi pubblici</i>		29	SECO SUVA eAVS-AI	realizzata
<i>Server per moduli (procedura di ricerca dei moduli ufficiali)</i>		30	SECO	parzialmente realizzata Un unico server per moduli (motore di ricerca) non esiste. Tuttavia molti servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dispongono di moduli elettronici che, in parte, possono essere firmati elettronicamente. Le basi sono state elaborate nel progetto «Reference E-Gov» e saranno messe a disposizione degli uffici.
Processo normalizzato per l'instaurazione dei contatti tra imprese e autorità		31	SECO	realizzata
Creazione di una piattaforma di informazione e di aggiudicazione per le commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; <i>simap2</i>		32	OSIC	realizzata Simap2 è stato abbandonato. È tuttavia disponibile una soluzione sostitutiva.
<i>Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) online</i>		33	UFRC	realizzata
Semplificazione del contingente doganale: uova e	63.06 FF	51	UFAG	realizzata: gestione semplificata con il sistema «chi prima ar-

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
prodotti a base di uova				riva prima verrà servito» alla frontiera.
Semplificazione del riconoscimento per la produzione di sementi e piante (da A a O)	63.45 FF	55	UFAG	<p>non realizzata</p> <p>I produttori di sementi e piante, le organizzazioni di condizionamento e di moltiplicazione nonché le persone incaricate del prelievo ufficiale di campioni e dell'apposizione delle etichette devono essere riconosciuti.</p> <p>non ancora realizzata ma realizzabile</p> <p>Adeguamento del riconoscimento della notifica di produttori. L'applicazione amministrativa è tuttavia disciplinata molto semplicemente e nell'ottica del ramo non sussiste la necessità di intervenire. La misura verrà inserita nell'ordinanza concernente le sementi e i tuberi-seme in occasione della prossima modifica.</p> <p>non realizzata e non realizzabile</p> <p>Le imprese di moltiplicazione e di condizionamento devono dimostrare di essere in grado di produrre sementi ufficialmente riconosciute in modo professionale e tecnicamente corretto. L'ultima domanda di autorizzazione è del 2004. Secondo l'UFAG non ci si devono aspettare nuove domande. Il ramo non ritiene necessario effettuare modifiche.</p> <p>non realizzata e non realizzabile</p> <p>Secondo l'UFAG, il riconoscimento reciproco da parte di Svizzera e UE del diritto sulle sementi (parte integrante dell'accordo sull'agricoltura) non permette di rinunciare all'autorizzazione per le persone incaricate del prelievo ufficiale di campioni e dell'apposizione delle etichette. La direttiva europea sulle sementi disciplina rigorosamente il modo in cui questi compiti devono essere sorvegliati da agenti il che, di fatto presuppone un obbligo di autorizzazione.</p>
Revisione dell'ordinanza del 7 giugno 1937 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio		79	SECO	realizzata
<i>Norme non preferenziali sull'origine, attestazione elettronica di certificati e attestazioni d'origine (revisione totale dell'OAO)</i>		80	SECO	realizzata
Procedura di assoggettamento per aziende industriali o parti di esse da parte dei Cantoni		82	SECO	realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Abrogazione del decreto del Consiglio federale del 22 maggio 1962 sulle esposizioni e fiere		85	SECO	realizzata
Riduzione della frequenza dei controlli della qualità del latte nelle aziende produttrici di latte, nell'ottica dell'igiene del latte		86	UFV	realizzata
Riduzione della frequenza del prelievo di campioni nei programmi di sorveglianza delle epizootie		87	UFV	realizzata
Coordinamento dei controlli sul riciclaggio di rifiuti di cucina e alimentari con altri controlli veterinari ufficiali		88	UFV	non realizzata (obsoleta) Il foraggiamento di resti di cucina e di ristorazione è proibito dal 1° luglio 2011. Ciò è fissato negli accordi bilaterali CH-UE e la modifica nella pertinente ordinanza nazionale segue il processo normativo. Un ulteriore coordinamento si rivela quindi superfluo.
Miglior coordinamento dei controlli veterinari ufficiali nelle aziende detentrici di animali con i controlli previsti dall'ordinanza sulla qualità del latte (OQL)		89	UFV	realizzata
Abrogazione dell'ordinanza sul programma dei corsi di formazione e sull'esame di maestro/maestro di tirocinio in economia domestica		90	UFFT	realizzata
Semplificazione dei controlli vitivinicoli (PA 2011)	63.27 FF	91	UFAG	parzialmente realizzata L'autocontrollo è stato introdotto e i controlli del commercio dei vini è stato semplificato. Tuttavia, il controllo sarà ancora effettuato da diversi organi.
Semplificazione della prova del rispetto delle esigenze ecologiche nonostante il mantenimento della prestazione ecologica (PA 2011)		92	UFAG	parzialmente realizzata semplificazione concernente il bilancio delle sostanze nutritive: realizzata semplificazione delle prescrizioni sulle rotazioni colturali: parzialmente realizzata semplificazione delle prescrizioni in materia di protezione dei vegetali: realizzata
Coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (PA 2011)		93	UFAG	realizzata

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
Controllo autonomo e controllo esterno sulla base di una classificazione (rating – PA 2011)		94	UFAG	<p>parzialmente realizzata Il controllo autonomo è messo in discussione, ma devono essere introdotti controlli esterni basati sul rischio.</p> <p>Uno sgravio amministrativo è raggiunto per mezzo della riduzione dei controlli presso le aziende che evidenziano rischi minimi. Un ulteriore sgravio amministrativo è in fase di realizzazione per mezzo di una nuova soluzione elettronica (Acontrol).</p>
Controllo della PER e dei programmi etologici da parte di servizi accreditati (PA 2011)		95	UFAG	<p>non realizzata È stata abbandonata a causa dell'opposizione dei Cantoni nel quadro della PA 2011.</p>
Riduzione dei pagamenti diretti secondo il quadro stabilito dalla Confederazione (PA 2011)		96	UFAG	<p>non realizzata La competenza incombe ancora ai Cantoni. L'art. 70 cpv. 1 OPD, RS 910.13 rinvia ancora alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005.</p>
Semplificazione della raccolta e della gestione dei dati (PA 2011)		97	UFAG	<p>realizzata</p>
Contributo unico per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (PA 2011)		98	UFAG	<p>non realizzata Nella documentazione della consultazione relativa alla PA 2014-2017 il Consiglio federale ha proposto l'abolizione dei contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Questa misura è quindi senza oggetto.</p>
Aumento dell'efficienza nell'ambito della compensazione ecologica (PA 2011)		99	UFAG	<p>parzialmente realizzata Le siepi senza margine erboso sono state eliminate dalla lista relativa alla compensazione ecologica. (art. 40 OPD, RS 910.13)</p> <p>Nella documentazione della consultazione relativa alla PA 2014-2017 il Consiglio federale propone di realizzare le misure della LPN relative alla compensazione ecologica (inventari nazionali sulla SAU) assieme alle misure della LAgr.</p>
Semplificazione della procedura relativa ai miglioramenti strutturali (PA 2011)		100	UFAG	<p>parzialmente realizzata Adeguamento dell'obbligo di pubblicazione negli organi di</p>

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
				pubblicazione cantonali: realizzata nella LAgr, RS 910.1; non realizzata nella LPN, RS 451. Il rimborso secondo la LAgr è stato adeguato; rimborso solo in caso di alienazione con utile L'art 91 cpv. 1 LAgr, RS 910.1 è stato adeguato.
Soppressione dei contributi all'esportazione per i prodotti di frutta (PA 2011)		102	UFAG	realizzata
Soppressione dell'obbligo di un permesso generale d'importazione: contingente doganale degli animali della specie equina (PA 2011)		103	UFAG	realizzata
Soppressione del limite dell'aggravio nella LF sul diritto fondiario rurale (PA 2011)		105	UFG	non realizzata Il limite dell'aggravio non è stato abrogato, art. 73 LDFR, RS 211.412.11
Svolgimento congiunto delle analisi d'impatto da parte dell'ufficio competente e della SECO, su mandato del Consiglio federale		108	SECO	realizzata
Estensione del mandato del Forum PMI all'informazione del Parlamento		109	SECO	realizzata
Estensione del campo d'applicazione dell'analisi d'impatto		110	SECO	realizzata
Revisione della metodologia dell'analisi d'impatto		111	SECO	avviata La checklist è già stata rielaborata.
Creazione di un organo di coordinazione della politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (COPMI)		112	SECO	realizzata
<i>Sicurezza sul lavoro: revisione della direttiva MSSL e della Guida PMI</i>		stabilita nel 2006	CFSL	realizzata
<i>Revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)</i>		stabilita nel 2006	DFF	realizzata Parte A: (LIVA rielaborata) in vigore dal 1° gennaio 2010. Parte B (aliquota unica): il messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore

Tipo di misura	Autorizzazione n.	Misura n.	Ufficio	Stato 2010
aggiunto del 23 giugno 2010 è pendente in Parlamento.				

Abbreviazioni:

FF: esecuzione a livello federale
FC: esecuzione a livello cantonale
LF: legge federale

Classificazione (per ulteriori indicazioni vedi «Semplificare la vita delle imprese» del 18 gennaio 2006, pag. 57).

A: autorizzazione (numero non limitato)
E: eccezione (numero limitato)
O: obbligo di notifica
P: prescrizione

Le più importanti misure (mesures-phares) secondo la parte 1 del messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione dell'8 dicembre 2006 sono scritte in corsivo.

Osservazioni:

Misura n.:

le rispettive misure si trovano nel rapporto del Consiglio federale «Semplificare la vita delle imprese» del 18 gennaio 2006.

Autorizzazione n.:

le rispettive autorizzazioni si trovano nel «Messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione dell'8 dicembre 2006» e nella [Banca dati delle autorizzazioni](#).

Una misura che necessita la revisione di una legge o di un'ordinanza è considerata realizzata quando:

- il messaggio e il disegno di legge/la bozza di decreto federale sono approvati (legge);
- l'ordinanza del Consiglio federale è approvata (ordinanza).

Cinque misure approvate dal Consiglio federale ma respinte dal Parlamento sono state considerate realizzate.

Una misura è ancora pendente in Parlamento.